

IMPRESA PROTETTA

Assicurazione multirischi globale

Il presente documento deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

- Guida all'utilizzo della polizza
- Condizioni di Assicurazione
- Allegato 1 - Glossario

Set Informativo Mod. B78 – Ed. 07/2025

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo **BCC Assicurazioni**, acquistando la **polizza IMPRESA PROTETTA**.

La **polizza** multirischi **IMPRESA PROTETTA**, sviluppata da **BCC Assicurazioni** è dedicata a:

- **micro e piccole imprese** fino a 50 dipendenti e fino a 10 mln € di fatturato con emissione da parte dell'intermediario di tutte le coperture offerte.

Le **imprese cooperative** sopra i 50 dipendenti sono assicurabili con passaggio in direzione, mentre le imprese da 51 a 499 dipendenti e fatturato da 10,01 mln € e fino a 150 mln € sono assicurabili solo per la **Sezione Catastrofi Naturali** dopo passaggio in direzione.

- **proprietari**, anche se persone fisiche, di fabbricati dati in locazione a terzi e da questi adibiti ad artigianato/industria, commercio, uffici e servizi

Le imprese assicurate appartengono ad uno dei seguenti settori:

- Artigianato/Industria
- Commercio
- Uffici e Studi
- Servizi
- Cooperative operanti in uno dei settori sopra citati
- Cooperative agricole che non svolgono attività agricola primaria (rif.Art. 2135 CC) – solo per la Sezione Catastrofi Naturali

Nel prodotto sono presenti le seguenti sezioni:

- Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni
- Catastrofi Naturali
- Furto e rapina
- Elettronica
- Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT-RCO)
- Responsabilità civile prodotti
- Sostegno al reddito
- Assistenza
- Tutela Legale



COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolare la lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del **Contraente** e dell'**Assicurato**, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su **sfondo azzurro** e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei **riquadri informativi**, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



IL GLOSSARIO

Nel testo di **Polizza** sono state evidenziate, riportandole in **grassetto corsivo**, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: **Polizza**).

Cordialmente,

Gruppo **BCC Assicurazioni**

INDICE**SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI 8**

COSA È SEMPRE ASSICURATO	8
Art. 1 – I beni assicurabili	8
Art. 2 – Caratteristiche del rischio	8
Art. 3 – Attività in chioschi	8
Art. 4 – Vicinanze che possono influenzare la valutazione del rischio	9
Art. 5 – I danni assicurati	9
Art. 6 – Spese assicurate	11
Art. 7 – Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio	12
Art. 8 – Eventi atmosferici	12
Art. 9 – Colaggio acqua da impianti di estinzione	13
Art. 10 – Buona fede	13
Art. 11 – Enti all'aperto per attività artigianali e commerciali	13
Art. 12 – Fabbricati vuoti e Inoccupati	14
Art. 13 – Fabbricati in corso di costruzione	14



OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	14
Art. 14 – Perdita Pigionari	14
Art. 15 – Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi	14
Art. 16 – Merci in refrigerazione in celle frigorifere	15
Art. 17 – Ricorso Terzi e/o Locatari	16
Art. 18 – Rischio Locativo	16
Art. 19 – Fenomeno Elettrico in aumento	16
Art. 20 – Spese demolizione e sgombero in aumento	16
Art. 21 – Ricostruzione cose particolari in aumento	17
Art. 22 – Dispersione liquidi	17
Art. 23 – Eventi speciali plus	17
Art. 24 – Grandine su autoveicoli all'aperto	18
Art. 25 – Grandine su autoveicoli all'aperto (con reti protettive)	18
Art. 26 – Trasporto merci ed attrezzature	18
Art. 27 – Merci in aumento temporaneo	19
Art. 28 – Aumento sottolimiti incendio Silver	19
Art. 29 – Aumento sottolimiti incendio gold	19
Art. 30 – Riduzione franchigie Incendio	20
Art. 31 – Cristalli	20
Art. 32 – Batterie di accumulo	20



COSA NON È ASSICURATO	20
Art. 33 – I beni non assicurabili	20



LIMITI DI COPERTURA	21
Art. 34 – I danni non assicurati	21
Art. 35 – Limite massimo dell'indennizzo	21
Art. 36 – Franchigia	21
Art. 37 – Riepilogo dei limiti delle garanzie	23



DOVE VALE LA COPERTURA	25
Art. 38 – Validità territoriale della copertura	25



OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	25
Art. 39 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro	25
Art. 40 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	25
Art. 41 – Modalità di valutazione del danno	26
Art. 42 – Compiti dei periti	26
Art. 43 – Onorari dei periti	26
Art. 44 – Ispezione delle cose assicurate	26

Art. 45 –	Esagerazione dolosa del danno	27
Art. 46 –	Rinuncia alla rivalsa	27
Art. 47 –	Forma dell'assicurazione – Valore a nuovo	27
Art. 48 –	Determinazione dell'ammontare del danno	27
Art. 49 –	Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale	28
Art. 50 –	Offerta e pagamento dell'indennizzo	29
Art. 51 –	Anticipo in caso di sinistro	29

SEZIONE CATASTROFI NATURALI 30

	COSA È SEMPRE ASSICURATO	30
	Art. 52 – I beni assicurabili	30
	Art. 53 – Caratteristiche del rischio	30
	Art. 54 – I danni assicurati	30

	COSA NON È ASSICURATO	31
	Art. 55 – I beni non assicurabili	31

	LIMITI DI COPERTURA	31
	Art. 56 – I danni non assicurati	31
	Art. 57 – Limite massimo dell'indennizzo	32
	Art. 58 – Scoperto e franchigia	32
	Art. 59 – Riepilogo dei limiti delle garanzie	32

	DOVE VALE LA COPERTURA	33
	Art. 60 – Validità territoriale della copertura	33

	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	33
	Art. 61 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro	33
	Art. 62 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	33
	Art. 63 – Modalità di valutazione del danno	33
	Art. 64 – Compiti dei periti	34
	Art. 65 – Onorari dei periti	34
	Art. 66 – Ispezione delle cose assicurate	34
	Art. 67 – Esagerazione dolosa del danno	34
	Art. 68 – Rinuncia alla rivalsa	34
	Art. 69 – Forma dell'Assicurazione – Valore a nuovo	35
	Art. 70 – Determinazione dell'ammontare del danno	35
	Art. 71 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale	36
	Art. 72 – Offerta e pagamento dell'indennizzo	37
	Art. 73 – Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno	37

SEZIONE FURTO E RAPINA 38

	COSA È SEMPRE ASSICURATO	38
	Art. 74 – I beni assicurabili	38
	Art. 75 – Caratteristiche del rischio e dei mezzi di chiusura	38
	Art. 76 – I danni assicurati	38

	OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	40
	Art. 77 – Valori in mezzi di custodia	40
	Art. 78 – Valori fuori da mezzi di custodia	40
	Art. 79 – Portavalori in aumento	40
	Art. 80 – Guasti cagionati dai ladri in aumento	40
	Art. 81 – Atti vandalici in aumento	40
	Art. 82 – Enti posti all'aperto	40
	Art. 83 – Furto merci in vetrinette esterne	41
	Art. 84 – Trasporto merci e attrezzature	41
	Art. 85 – Merci in aumento temporaneo	42

Art. 86 – Distributori Self Service	42
Art. 87 – Furto in occasione di eventi Sociopolitici	42
Art. 88 – Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione	42
Art. 89 – Aumento sottolimiti Furto	43
Art. 90 – Aumento scoperto e Franchigia	43
Art. 91 – Batterie di accumulo	43



COSA NON È ASSICURATO	43
Art. 92 – I beni non assicurabili	43



LIMITI DI COPERTURA	43
Art. 93 – I danni non assicurati	43
Art. 94 – Limite massimo dell'indennizzo	44
Art. 95 – Scoperto per enti di categoria merceologica	44
Art. 96 – Scoperto per veicoli ricoverati	45
Art. 97 – Coesistenza di più scoperti	45
Art. 98 – Mezzi di chiusura rinforzati	45
Art. 99 – Impianto di allarme antifurto con registratore e trasmissione di eventi	45
Art. 100 – Impianto di allarme antifurto	46
Art. 101 – Riepilogo dei limiti delle garanzie	47



DOVE VALE LA COPERTURA	48
Art. 102 – Validità territoriale della copertura	48



OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	48
Art. 103 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro	48
Art. 104 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	49
Art. 105 – Modalità di valutazione del danno	49
Art. 106 – Compiti dei periti	49
Art. 107 – Ispezione delle cose assicurate	50
Art. 108 – Esagerazione dolosa del danno	50
Art. 109 – Forma dell'assicurazione – Primo rischio assoluto	50
Art. 110 – Determinazione dell'ammontare del danno	50
Art. 111 – Recupero delle cose rubate	51
Art. 112 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro	51
Art. 113 – Offerta e pagamento dell'indennizzo	51

SEZIONE ELETTRONICA **52**



COSA È SEMPRE ASSICURATO	52
Art. 114 – I beni assicurabili	52
Art. 115 – I danni assicurati	52
Art. 116 – Caratteristiche del rischio e dei mezzi di chiusura	52
Art. 117 – Apparecchi di protezione e di stabilizzazione	53



OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	53
Art. 118 – Supporti dati	53
Art. 119 – Maggiori costi	53
Art. 120 – Impiego mobile	54
Art. 121 – Programmi standard in licenza d'uso	54



COSA NON È ASSICURATO	54
Art. 122 – I beni non assicurabili	54



LIMITI DI COPERTURA	54
Art. 123 – I danni non assicurati	54
Art. 124 – Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica	55
Art. 125 – Impianto di condizionamento	55
Art. 126 – Limite massimo dell'indennizzo	56

	Art. 127 – Riepilogo dei limiti e delle garanzie	56
--	--	----



	DOVE VALE LA COPERTURA	56
	Art. 128 – Validità territoriale della copertura	56



	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	57
	Art. 129 – Cosa deve fare il Contraente in caso di sinistro	57
	Art. 130 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	57
	Art. 131 – Modalità di valutazione del danno	57
	Art. 132 – Compiti dei periti	58
	Art. 133 – Onorari dei periti	58
	Art. 134 – Ispezione delle cose assicurate	58
	Art. 135 – Esagerazione dolosa del danno	58
	Art. 136 – Forma dell'assicurazione	58
	Art. 137 – Determinazione dell'ammontare del danno	58
	Art. 138 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale	60
	Art. 139 – Offerta e pagamento dell'indennizzo	60

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE **61**



	COSA È SEMPRE ASSICURATO	61
	Art. 140 – Destinatari dell'assicurazione	61
	Art. 141 – I danni assicurati - RCT	61
	Art. 142 – Rivalsa I.N.P.S. e INAIL	66
	Art. 143 – Danni subiti da personale dell'assicurato non compreso nella definizione di addetti	66
	Art. 144 – Premio di assicurazione in base al numero di addetti - variazione degli addetti	67



	OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	68
	Art. 145 – I danni assicurati - RCO	68
	Art. 146 – Addetti stagionali in aumento	69
	Art. 147 – Somministrazione e vendita di prodotti alimentari	70
	Art. 148 – Somministrazione e/o vendita di prodotti farmaceutici e/o Erboristici	70
	Art. 149 – Distributori di carburante	71
	Art. 150 – Saloni di parrucchieri, estetisti, centri estetici, beauty farm, centri tattoo e piercing	71
	Art. 151 – Toelettatura animali - danni agli animali sottoposti a toelettatura	71
	Art. 152 – Lavanderie, lavasecco e stierie non industriali - danni ai capi di abbigliamento e/o di biancheria sottoposti a lavaggio, smacchiatura, stiratura	71
	Art. 153 – Cose situate nell'ambito di esecuzione dei locali sottoposti a lavori di pulizia	72
	Art. 154 – Imprese di disinfestazione - danni da impiego di diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere	72
	Art. 155 – Danni a cose e/o merci Movimentate	72
	Art. 156 – Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - postuma limitatamente alle attività previste dal dm n. 37 22/01/2008 (ex legge n.46/1990)	72
	Art. 157 – Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente – postuma	73
	Art. 158 – Pacchetto Veicoli	73
	Art. 159 – Pacchetto lavori presso terzi (muratori)	74
	Art. 160 – Responsabilità civile della proprietà dei Fabbricati	75
	Art. 161 – Aumento sottolimiti RCT Silver	76
	Art. 162 – Aumento sottolimiti RCT Gold	76
	Art. 163 – Abrogazione Franchigia RCO	76



	CHI E COSA NON È ASSICURATO	77
	Art. 164 – Persone non considerate Terzi	77
	Art. 165 – I danni non assicurati – RCT - RCO	77



	LIMITI DI COPERTURA	78
	Art. 166 – Efficacia dell'assicurazione	78
	Art. 167 – Massimali	78

Art. 168 – Massimo risarcimento	78
Art. 169 – Franchigia e scoperto	79
Art. 170 – Riepilogo dei limiti delle garanzie	79



DOVE VALE LA COPERTURA	82
Art. 171 – Validità territoriale della copertura	82



OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	82
Art. 172 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro	82
Art. 173 – Rinuncia alla rivalsa	82
Art. 174 – Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza	83
Art. 175 – Offerta e pagamento dell'indennizzo	83

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI 84



COSA È SEMPRE ASSICURATO	84
Art. 176 – Destinatari dell'assicurazione	84
Art. 177 – I danni assicurati – RC Prodotti	84
Art. 178 – Premio di assicurazione in base al fatturato - variazione del fatturato	84



CHI E COSA NON È ASSICURATO	84
Art. 179 – Persone non considerati Terzi	84
Art. 180 – I danni non assicurati – RC Prodotti	85



LIMITI DI COPERTURA	85
Art. 181 – Efficacia dell'Assicurazione	85
Art. 182 – Massimale	85
Art. 183 – Scoperto	86
Art. 184 – Riepilogo dei limiti delle garanzie	86



DOVE VALE LA COPERTURA	86
Art. 185 – Validità territoriale della copertura	86



OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	86
Art. 186 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro	86
Art. 187 – Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza	86
Art. 188 – Offerta e pagamento dell'indennizzo	86

SEZIONE SOSTEGNO AL REDDITO 87



COSA È SEMPRE ASSICURATO	87
Art. 189 – I beni assicurabili	87
Art. 190 – Le persone fisiche assicurabili	87
Art. 191 – Operatività delle garanzie	87



OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	87
Art. 192 – Maggiori spese	87
Art. 193 – Indennità aggiuntiva	87
Art. 194 – Diaria forfettaria	88
Art. 195 – Sostegno temporaneo al reddito	88



CHI NON È ASSICURATO	89
Art. 196 – LE Persone fisiche non assicurabili	89



LIMITI DI COPERTURA	89
Art. 197 – I danni non assicurati	89
Art. 198 – Limite massimo dell'indennizzo	90
Art. 199 – Riepilogo dei limiti e delle garanzie	90

	DOVE VALE LA COPERTURA	90
	Art. 200 – Validità territoriale della copertura	90
	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	91
	Art. 201 – Cosa deve fare il contraente/Assicurato in caso di sinistro	91
	Art. 202 – Cosa deve fare il contraente/Assicurato in caso di sinistro infortuni	91
	Art. 203 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	91
	Art. 204 – Modalità di valutazione del danno	91
	Art. 205 – Compiti dei periti	92
	Art. 206 – Onorari dei periti	92
	Art. 207 – Esagerazione dolosa del danno	92
	Art. 208 – Rinuncia alla rivalsa	92
	Art. 209 – Forma dell'Assicurazione – Primo rischio assoluto	92
	Art. 210 – Offerta e pagamento dell'indennizzo	92
	SEZIONE ASSISTENZA	93
	COSA È SEMPRE ASSICURATO	93
	Art. 211 – Il fornitore delle prestazioni previste dalla garanzia Assistenza	93
	Art. 212 – I beni assicurabili	93
	Art. 213 – Prestazioni Assicurate	93
	COSA NON È ASSICURATO	94
	Art. 214 – I beni non assicurabili	94
	Art. 215 – Quando non si ha diritto alla prestazione	94
	Art. 216 – Quando non si ha diritto all'invio di tecnici per interventi di emergenza	94
	LIMITI DI COPERTURA	95
	Art. 217 – Limiti di copertura per tutte le prestazioni di assistenza	95
	Art. 218 – Diritto di rivalsa per i danni attribuibili alla responsabilità di terzi	95
	Art. 219 – Limiti di copertura per gli interventi di emergenza presso l'azienda assicurata	95
	DOVE VALE LA COPERTURA	95
	Art. 220 – Validità territoriale della garanzia assistenza	95
	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	95
	Art. 221 – Obbligo di preventiva richiesta telefonica delle prestazioni della garanzia assistenza	95
	Art. 222 – Obbligo di fornire la documentazione richiesta e di rimborsare le prestazioni non dovute	96
	SEZIONE TUTELA LEGALE	97
	COSA È SEMPRE ASSICURATO	97
	Art. 223 – il fornitore delle prestazioni previste dalla garanzia Tutela Legale	97
	Art. 224 – I soggetti assicurabili	97
	Art. 225 – Consulenza legale telefonica	97
	OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	97
	Art. 226 – I danni assicurati – Tutela Legale Light	97
	Art. 227 – I danni assicurati – Tutela Legale Full	98
	Art. 228 – Vertenze contrattuali	99
	COSA NON È ASSICURATO	100
	Art. 229 – I soggetti non assicurabili	100
	Art. 230 – I danni non assicurati	100
	Art. 231 – Le spese non coperte dalla garanzia Tutela legale	100
	Art. 232 – Valori in lite	101
	Art. 233 – Limiti delle prestazioni di Tutela legale	101
	Art. 234 – Limiti temporali della garanzia tutela legale	101
	Art. 235 – Massimale	101
	Art. 236 – Limiti di copertura	101

	DOVE VALE LA COPERTURA	102
	Art. 237 – Validità territoriale della garanzia Tutela legale	102
	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	102
	Art. 238 – Denuncia del caso assicurativo	102
	Art. 239 – Modalità di gestione delle prestazioni	102
	Art. 240 – Cosa deve fare l'Assicurato in caso di sinistro	103
	Art. 241 – Esonero di responsabilità	103
	Art. 242 – Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo	103
	Art. 243 – Recupero di somme	103
	Art. 244 – Offerta e pagamento dell'indennizzo	103
	PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE	104
	OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO	104
	Art. 245 – Comunicazione della diminuzione del rischio	104
	Art. 246 – Coesistenza di franchigie e scoperti	104
	Art. 247 – Modifiche dell'assicurazione	104
	Art. 248 – Oneri fiscali a carico del Contraente	104
	Art. 249 – Foro competente	104
	Art. 250 – Dolo e colpa grave	104
	Art. 251 – Rinvio alle norme di legge	104
	QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO	104
	Art. 252 – Termini e modalità di pagamento del premio	104
	QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE	105
	Art. 253 – Durata temporale dell'assicurazione	105
	COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE	105
	Art. 254 – Vincolo e ipoteca	105
	Art. 255 – Recesso del contratto con vincolo o ipoteca	105
	Art. 256 – Disdetta del contratto	106
	Art. 257 – Recesso in caso di sinistro	106
	Art. 258 – Inoperatività della copertura a seguito dell'applicazione di sanzioni	106
	Art. 259 – Modifica unilaterale delle condizioni di contratto e/o del premio	106
	Art. 260 – Comunicazioni	107
	Art. 261 – Estinzione anticipata o trasferimento del mutuo ipotecario o finanziamento	107
	NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI	108
	ALLEGATO 1 - GLOSSARIO	113

SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

Art. 1 – I BENI ASSICURABILI

I beni assicurabili, anche se di proprietà di terzi, possono essere:

- a) **Fabbricati** o porzione di **Fabbricati** anche locati a terzi.
- b) **Fabbricati** o porzione di fabbricati vuoti e inoccupati con destinazione d'uso commerciale, artigianale o uffici;
- c) **Fabbricati** in corso di costruzione con destinazione d'uso commerciale, artigianale o uffici;
- d) **Fabbricati** destinati a:
 - case accoglienza, case-famiglia, comunità alloggio per persone bisognose;
 - ospedali, case di cura, case di riposo;
 - strutture sociosanitarie, assistenziali, centri di recupero persone disagiate;
 - chiese e relative dipendenze;
 - box / garage uso privato.

Nel caso fosse assicurata una porzione di **Fabbricato**, l'**Assicurazione** comprende anche la quota delle parti di **Fabbricato** costituenti proprietà comune;

- e) **Macchinario, attrezzature ed arredamento**, purché nell'ambito di pertinenza dell'attività, compresi i **Valori**.
- f) **Merci** purché nell'ambito di pertinenza dell'attività
È inoltre possibile estendere la copertura assicurativa a:
 - g) **Merci** in refrigerazione in **Celle Frigorifere** e/o in **Banchi, armadi o mobili frigoriferi**, purché nell'ambito di pertinenza dell'attività
 - h) **Attrezzature, arredamento e Merci** durante la fase di trasporto.
 - i) **Attrezzature ed arredamento**, purché nell'ambito di pertinenza dell'attività compresi i **Valori**.
 - j) **Campionari Merci** purché nell'ambito di pertinenza dell'attività

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Le garanzie sono operanti a condizione che relativamente alle caratteristiche costruttive il **Fabbricato** abbia:

- strutture portanti verticali, pareti esterne, **manto di copertura del Tetto** e rivestimenti in materiali incombustibili;
Nelle pareti esterne, nella copertura del **Tetto**, nei rivestimenti è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20 % delle rispettive superfici.
- strutture portanti del **Tetto**, solai e coibentazioni anche in materiali combustibili;

Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile.

Tali caratteristiche non sono richieste per:

- a) eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventualmente esistenti all'interno del recinto del complesso assicurato, purché queste non abbiano area coperta superiore al 20 % di quella complessiva;
- b) installazioni esterne quali verande, dehors purché queste non abbiano area coperta superiore al 25% di quella complessiva.

Relativamente all'uso del **Fabbricato** le attività aggravanti il **Rischio**, diverse da quella esercitata, occupino una superficie inferiore a 1/3 dell'intera superficie complessiva dei piani del **Fabbricato** (compresi i sotterranei ma escluso il sottotetto);

Ai fini dell'efficacia dell'**Assicurazione** è tollerata la presenza di:

- **Infiammabili**, sia in deposito che in lavorazione, in quantità non superiore a 500Kg;
- **Merci speciali** in quantità non superiore a 500Kg;
- **Esplosivi**, esistenti nei **Fabbricati** e nell'area in uso all'attività, in quantità non superiore a 1Kg.

Art. 3 – ATTIVITÀ IN CHIOSCHI

Nel caso in cui l'attività sia esercitata in chiosco, l'**Assicurazione** è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia, che gli enti assicurati siano posti sottotetto di un **Fabbricato** costruito e coperto in materiali incombustibili, pareti perimetrali e copertura possono essere costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno.

Art. 4 – VICINANZE CHE POSSONO INFLUENZARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La vicinanza di boschi o depositi di sostanze **Esplodenti** o **Inflammabili**, non tenendo conto degli **Inflammabili** esistenti in serbatoi completamente interrati o fissi incombustibili, influisce sulla valutazione del **Rischio** e pertanto deve essere espressamente dichiarata in **Polizza**; tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali con particolare riguardo a quanto disposto dagli Artt. 245 – Comunicazione della diminuzione del rischio e 247 – Modifiche dell'Assicurazione. È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in **Polizza**, l'esistenza di boschi o depositi di sostanze **Esplodenti** o **Inflammabili** qualora tali enti siano posti a distanza non inferiore a 20mt dai **Fabbricati** assicurati o contenenti le cose assicurate.

Art. 5 – I DANNI ASSICURATI

BCC Assicurazioni si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i **Danni materiali** e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati, da:

- 1 **Incendio**;
- 2 fulmine;
- 3 **Esplosione, Scoppio**, anche esterni, **ed Implosione** non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, a insaputa dell'Assicurato, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà, con esclusione dei danni provocati da usura, corrosione o difetto del materiale;
- 4 caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, satelliti artificiali, droni, loro parti o cose da essi trasportate esclusi gli ordigni esplosivi;
- 5 onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- 6 sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di **Apparecchiature elettroniche**, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20mt da esse;
- 7 urto di natanti o di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o nei piazzali e nelle aree di pertinenza aziendale non appartenenti al **Contraente** o all'**Assicurato** né al suo servizio;
- 8 fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del **Fabbricato**, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- 9 i guasti causati per ordine dell'autorità e quelli prodotti dall'**Assicurato** o da terzi, purché in entrambi i casi gli stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare, o arrestare i danni provocati dagli eventi garantiti in **Polizza**;
- 10 caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;

BCC Assicurazioni indennizza altresì, nell'ambito della somma assicurata, i **Danni materiali** e diretti causati da:

- 11 correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici a: impianti, macchine, apparecchiature e circuiti sia elettrici che elettronici, facenti parte, qualora assicurati, di **Fabbricati**, di **Macchinario, Attrezzature ed arredamento** o **Contenuto** (con esclusione di quanto rientrante nella definizione **Apparecchiature elettroniche**).

BCC Assicurazioni non indennizza i danni:

- causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'**Assicurato** o al **Contraente** all'atto della stipulazione della **Polizza** nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Sono inoltre esclusi i costi di intervento o di sostituzione relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura.

Per le apparecchiature assicurate che prevedono l'installazione di apparecchi di protezione e stabilizzazione, i danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che le apparecchiature siano protette da apparecchi di protezione e di stabilizzazione richiesti dal costruttore e conformi alle sue indicazioni.

In caso di inesistenza, mancato allacciamento o mancato funzionamento **BCC Assicurazioni** corrisponderà l'**Indennizzo** applicando le **Franchigie** e gli **Scoperti** riportati nello schema riepilogativo.

La presente garanzia è prestata a **Primo rischio assoluto**.

- 12** fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel **Fabbricato** indicato in **Polizza** e di sua esclusiva pertinenza, con esclusione dei danni alle **Merci** e al **Campionario Merci** collocate ad altezza inferiore a 6 cm. dal suolo, salvo quelle che, per peso o per natura, non possono essere poste su pallet o scaffali.

BCC Assicurazioni non indennizza i danni:

- derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;
- provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione;
- provocati da gelo, umidità e stillicidio;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni.

Sono comprese, in caso di danno risarcibile e solo se assicurato il **Fabbricato**,

- le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi;
- le spese necessariamente sostenute per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca

che hanno dato origine allo spargimento di acqua, comprese quelle per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di **Fabbricato**.

- 13** autocombustione (combustione spontanea senza fiamma).

Ai fini dell'operatività della garanzia si considerano condizioni essenziali:

- che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della presente garanzia;
- che lo stoccaggio della **Merce** assicurata venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.

- 14** **Scoppio** od **Esplosione**, anche quando non vi sia sviluppo di **Incendio**, del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli o automezzi in sosta e/o in rimessa, anche di terzi, nell'ambito dell'area di pertinenza dell'**Azienda** assicurata.

- 15** **Incendio**, fulmine, **Esplosione** e **Scoppio** non causati da ordigni esplosivi alle **Merci**, **Macchinario**, **attrezzature ed arredamento** o **Contenuto** (se assicurati alle relative partite), oggetto dell'attività dichiarata in **Polizza**, anche durante la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, svolte, anche all'aperto, nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. **L'Assicurazione non vale per gioielli ed oggetti Preziosi**.

- 16** **Incendio**, fulmine, **Esplosione** e **Scoppio** non causati da ordigni esplosivi, alle **Merci** o **Contenuto** (se assicurate alla relativa partita) che si trovino presso terzi, nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, in **Fabbricati** con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste all'Art. 2 – Caratteristiche del rischio a cui siano state affidate in custodia per lavorazione, confezionamento o imballaggio.

- 17** il **Furto** di **Fissi e infissi**, sempreché risulti assicurata la partita **Fabbricato**, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di **Furto** o **Rapina** consumati o tentati.

- 18** i **Danni materiali** e diretti causati dall'acqua piovana e disgelo in quanto l'acqua sia penetrata dal **Tetto** o si sia infiltrata nel **Fabbricato** in seguito a ingorgo o traboccamento delle grondaie, pluviali o delle condutture di scarico.

BCC Assicurazioni non indennizza i danni:

- a) che si verificassero ai **Fabbricati** e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso lucernari o finestre lasciate aperte o non efficacemente chiuse;
- b) indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- c) che si verificassero a **Fabbricati** aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto;
- d) a cose poste all'aperto o sotto tettoie;

- e) a **Merci e Campionari Merci** poste a meno di 6 cm. dal livello del pavimento dei locali, salvo quelle che, per peso o per natura, non possono essere poste su pallet o scaffali;
- f) da umidità e stillicidio;
- g) dovuti a mancata o cattiva manutenzione del **Fabbricato**.
- 19 i **Danni materiali** e diretti arrecati agli enti assicurati da bagnamento avvenuto per rottura delle tubazioni provocata dal gelo, comprese le spese per riparare o sostituire la parte di tubazione e relativi raccordi danneggiati, nonché le spese conseguenti alla demolizione e ripristino di parti del **Fabbricato** effettuate per la ricerca della rottura.
BCC Assicurazioni non indennizza i danni:
- a) provocati dal gelo per rotture di condutture installate all'esterno del **Fabbricato** anche se interrate;
- b) verificatisi in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 consecutive prima del **sinistro**.
- 20 i **Danni materiali e diretti** agli enti assicurati a seguito di occlusioni di tubazioni a servizio del **Fabbricato** e rigurgiti di sistemi fognari ad esso pertinenti.
- 21 i **Danni materiali e diretti** causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da rottura di tubazioni interrate.
BCC Assicurazioni non indennizza i danni:
- a) a **Merci e Campionari Merci** poste a meno di 6 cm dal livello del pavimento dei locali, salvo quelle che, per peso o per natura, non possono essere poste su pallet o scaffali;
- b) conseguenti a gelo.
Sono comprese, solo se assicurato il **Fabbricato**, le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, comprese quelle per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino delle parti di pertinenza del **Fabbricato** assicurato e/o della pavimentazione e/o del terreno interessato.
- BCC Assicurazioni**, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 6 – SPESE ASSICURATE

BCC Assicurazioni, nell'ambito di **sinistro** indennizzabile a termini della presente sezione e della somma assicurata, indennizza, nella forma a **Primo rischio assoluto**, le spese necessarie che siano conseguenza diretta e materiale del danno alle cose assicurate:

- 1 per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del **Sinistro** (esclusi quelli radioattivi disciplinati dal DL 230/95 e successive modifiche o integrazioni) fermo quanto previsto all'Art. 35 – Limite massimo dell'indennizzo;
- 2 per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui rientranti nella categoria "pericolosi" di cui al D.lgs. 152/2006 e successive modifiche o integrazioni, fino alla concorrenza del 10 % di quanto complessivamente indennizzabile al punto precedente.
- 3 per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e per ricollocare **Macchinario, Attrezzature, Arredamento, Merci o Contenuto** assicurati e comunque illesi, comprese quelle sostenute per l'eventuale prova e collaudo essenziali per la ripresa in sicurezza dell'attività, resesi necessarie a seguito di **Sinistro** indennizzabile a termine della presente sezione, fermo quanto previsto all'Art. 35 - Limite massimo dell'indennizzo.
- 4 per ricostruire o riparare le **Cose particolari**. Il **Risarcimento** del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal **Sinistro**.

BCC Assicurazioni indennizza altresì:

- 5 le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'**Assicurato**, posti a servizio del **Fabbricato** assicurato, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione.
Sono comprese:
 - a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
 - b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione od il ripristino di parti del **Fabbricato** assicurato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del **Fabbricato**;

- 6 i costi ed oneri, conseguenti agli eventi assicurati e nei limiti delle somme assicurate, (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che comunque dovessero gravare sull'**Assicurato** o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del **Fabbricato** in base alle disposizioni vigenti al momento del **Sinistro**, nonché le spese per la eventuale riprogettazione del **Fabbricato** e per la Direzione Lavori.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti indicati nelle singole garanzie e riportati nello schema riepilogativo.

Art. 7 – TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO O SABOTAGGIO

BCC Assicurazioni risponde:

- 1 dei **Danni materiali** e diretti causati agli enti assicurati da **Incendio, Esplosione, Scoppio**, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di **Terrorismo** o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi di terzi;
- 2 degli altri **Danni materiali** e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di **Terrorismo** e sabotaggio.

BCC Assicurazioni non indennizza i danni:

- a) di **Furto, Rapina**, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) subiti dalle **Merci** in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- e) da imbrattamento dei muri esterni del **Fabbricato** assicurato;
- f) cagionati dai ladri a **Fissi e infissi** in occasione di **Furto o Rapina** consumati o tentati;
- g) subiti da enti mobili posti all'aperto;
- h) a fabbricati vuoti e inoccupati e a fabbricati in corso di costruzione.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, **BCC Assicurazioni** non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del **Sinistro** sono assicurate nei limiti previsti dalla presente sezione.

Relativamente ai danni causati da **Terrorismo** restano esclusi i danni causati da:

- i) contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- j) derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 8 – EVENTI ATMOSFERICI

BCC Assicurazioni risponde dei **Danni materiali** e diretti causati agli enti assicurati da:

- 1 uragano, bufera, tempesta, grandine, pioggia, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non;
- 2 da bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al **Tetto**, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

BCC Assicurazioni non indennizza i danni:

causati da:

- a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;

- c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - d) gelo;
 - e) neve;
 - f) cedimento o franamento del terreno;
 - g) valanghe, slavine;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché i danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2;
- subiti da:
- h) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - i) ciminiere, cancelli, muri di cinta e recinzioni, gru, cavi aerei, **Pannelli solari termici**, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - j) comignoli a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal **Tetto**;
 - k) enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - l) **Fabbricati** o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a **Sinistro**), gazebo, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - m) installazioni esterne quali verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole;
 - n) **Serre**, tunnel, fungaie;
 - o) serramenti, vetrate, a meno che non costituiscano pareti esterne o porzioni di esse e siano costruiti secondo le normative in vigore al momento della costruzione o della ristrutturazione dell'immobile, o a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal **Tetto** o dalle pareti;
 - p) lucernari in genere, lastre in cemento-amianto a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal **Tetto** o dalle pareti;
 - q) a fabbricati vuoti e inoccupati e a fabbricati in corso di costruzione

Sono sempre esclusi i danni causati dalla grandine a lastre in cemento-amianto o fibrocemento, manufatti di materia plastica, **Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici**.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 9 – COLAGGIO ACQUA DA IMPIANTI DI ESTINZIONE

BCC Assicurazioni indennizza i **Danni materiali** e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

BCC Assicurazioni non indennizza:

- a) i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) i danni causati dal gelo;
- c) le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 10 – BUONA FEDE

L'omissione della dichiarazione da parte dell'**Assicurato** o del **Contraente** di una circostanza sopravvenuta eventualmente aggravante il **Rischio**, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente **Polizza** e durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'**Indennizzo** dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e cioè non siano dipese da dolo o colpa grave. In tale evenienza, trattandosi di circostanze aggravanti che comportano un **Premio** maggiore, l'**Assicurato** si impegna ad integrare il **Premio** di **Polizza** in misura corrispondente al maggior **Rischio** che ne deriva e ciò con effetto dal momento in cui la circostanza stessa si è verificata.

Qualora il **Contraente/Assicurato** non provveda ad integrare il premio di **Polizza**, troverà applicazione il principio di proporzionalità previsto dall'Articolo 1893 ultimo comma Codice civile.

Art. 11 – ENTI ALL'APERTO PER ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Agli effetti delle sole garanzie **Incendio**, fulmine, **Esplosione** e **Scoppio**, si precisa che **Merci, Macchinario, Attrezzature ed arredamento** si intendono assicurati anche se posti all'aperto e/o su automezzi (salvo non siano assicurate con polizza trasporti) purché nell'ambito dell'area di pertinenza dell'**Azienda**.

Art. 12 – FABBRICATI VUOTI E INOCCUPATI

Se il **Fabbricato** assicurato è stato dichiarato in polizza come “vuoto ed inoccupato” si intendono escluse le garanzie di cui agli articoli:

- Art. 5 - I danni Assicurati
 - Punto 11 – Correnti scariche e altri fenomeni elettrici
 - Punto 12 - Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni
 - Punto 17 - Furto di Fissi e infissi compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati
 - Punto 18 - causati dall’acqua piovana e disgelo in quanto l’acqua sia penetrata dal Tetto o si sia infiltrata nel Fabbricato in seguito a ingorgo o traboccamento delle grondaie, pluviali o delle condutture di scarico.
 - Punto 19 - Danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da bagnamento avvenuto per rottura delle tubazioni provocata dal gelo
 - Punto 20 - Danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di occlusioni di tubazioni a servizio del Fabbricato e rigurgiti di sistemi fognari ad esso pertinenti
 - Punto 21 - Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da rottura di tubazioni interrate
- Art. 7 - Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio
- Art. 8 – Eventi Atmosferici

Art. 13 – FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE

Se il **Fabbricato** assicurato è stato dichiarato in polizza come “In corso di costruzione” si intendono escluse le garanzie di cui agli articoli:

- Art. 5 - I danni Assicurati
 - Punto 11 – Correnti scariche e altri fenomeni elettrici
 - Punto 12 - Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni
 - Punto 17 - Furto di Fissi e infissi compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati
 - Punto 18 - causati dall’acqua piovana e disgelo in quanto l’acqua sia penetrata dal Tetto o si sia infiltrata nel Fabbricato in seguito a ingorgo o traboccamento delle grondaie, pluviali o delle condutture di scarico.
 - Punto 19 - Danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da bagnamento avvenuto per rottura delle tubazioni provocata dal gelo
 - Punto 20 - Danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di occlusioni di tubazioni a servizio del Fabbricato e rigurgiti di sistemi fognari ad esso pertinenti
 - Punto 21 - Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da rottura di tubazioni interrate
- Art. 7 - Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio
- Art. 8 – Eventi Atmosferici



OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO

Art. 14 – PERDITA PIGIONI

Nel caso in cui il **Fabbricato** assicurato sia locato a terzi, la garanzia prestata per il **Fabbricato** comprende, fermo quanto previsto all’Art. 35 - Limite massimo dell’indennizzo, le somme rimaste a carico dell’**Assicurato** per il verificarsi di uno degli eventi indennizzabili a termini di **Polizza**, equivalenti alla perdita del canone di locazione per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di un anno.

BCC Assicurazioni corrisponderà l’**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 15 – MERCI IN REFRIGERAZIONE IN BANCHI, ARMADI O MOBILI FRIGORIFERI

BCC Assicurazioni indennizza, nella forma a **Primo rischio assoluto** e fino alla concorrenza della somma assicurata, i **Danni materiali** e diretti alle **Merci** in refrigerazione conservate in **Banchi, armadi o mobili frigoriferi** causati da:

- 1 mancato od anormale mantenimento della temperatura;
- 2 fuoriuscita del fluido frigorifero;

purché conseguenti:

- a) a danno indennizzabile ai sensi della Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni;

- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.
- c) alla mancata erogazione, da qualunque causa dovuta, di energia elettrica da parte del fornitore del servizio. In caso di mancata erogazione dell'energia elettrica l'Assicurato si obbliga, in sede di **Sinistro** alla presentazione di una dichiarazione rilasciata dal gestore del servizio riportante la data di inizio e fine della durata del disservizio.

In conseguenza dei punti b) e c), la garanzia ha effetto se la denuncia è avvenuta entro 8 ore da quando l'Assicurato, venuto a conoscenza del **Sinistro**, abbia dato immediato avviso ad **BCC Assicurazioni** o all'intermediario con il mezzo più rapido e sicuro disponibile.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 16 – MERCI IN REFRIGERAZIONE IN CELLE FRIGORIFERE

BCC Assicurazioni indennizza, nella forma a **Primo rischio assoluto** e fino alla concorrenza della somma assicurata, i **Danni materiali** e diretti alle **Merci** in refrigerazione conservate in **Celle Frigorifere** causati da:

- 1 mancato od anormale mantenimento della temperatura;
- 2 fuoriuscita del fluido frigorifero;

purché conseguenti:

- a) a danno indennizzabile ai sensi della Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.
- c) alla mancata erogazione di energia elettrica da parte del fornitore del servizio da qualunque causa dovuta. In caso di mancata erogazione dell'energia elettrica l'Assicurato si obbliga, in sede di **Sinistro**, alla presentazione di una dichiarazione rilasciata dal gestore del servizio riportante la data di inizio e fine della durata del disservizio.

La garanzia ha effetto a condizione che:

- esistano, e che siano regolarmente attivati, sistemi di controllo che consentano di segnalare all'Assicurato il mancato o anormale mantenimento della temperatura con intervalli che non superino le 6 ore;
- il mancato o anormale mantenimento della temperatura abbia avuto durata continuativa non minore di 12 ore;
- l'Assicurato ne dia immediato avviso ad **BCC Assicurazioni** o all'intermediario con il mezzo più rapido e sicuro disponibile, entro e non oltre 8 ore dal malfunzionamento.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 17 – RICORSO TERZI E/O LOCATARI

BCC Assicurazioni, fino alla concorrenza del **Massimale** assicurato, risarcisce le somme che l'**Assicurato**, per capitale, interessi e spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per **Danni materiali** diretti cagionati alle cose di terzi da **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza**. Ai soli fini della presente garanzia il **Sinistro** si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'**Assicurato**.

BCC Assicurazioni pagherà il **Risarcimento** anche nel caso di danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del **Massimale** assicurato.

L'**Assicurazione** non comprende i danni:

- a) a cose che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli **Addetti** dell'**Assicurato** ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, a condizione che non siano stati generati da urto di veicoli, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate purché non destinate all'**Assicurato** né in corso di spedizione da parte dello stesso;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- c) il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- d) quando l'**Assicurato** non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- e) le Società le quali rispetto all'**Assicurato**, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'**Assicurato** deve immediatamente informare **BCC Assicurazioni** delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e **BCC Assicurazioni** avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'**Assicurato**. L'**Assicurato** deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di **BCC Assicurazioni**. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

ESEMPIO

Supponiamo che a causa del surriscaldamento della canna fumaria scoppi un **Incendio** che bruci il **Tetto** del capannone. L'**Incendio** si propaga al **Tetto** del vicino, causando gravi danni. Se ho una polizza incendio sul **Fabbricato** questa mi ripagherà dei danni al mio **Tetto** e se compresa la presente garanzia anche i danni al **Tetto** del vicino. È importante sottolineare che con questa garanzia si coprono i danni alle cose di terzi, non i danni alle persone, che vanno coperti nella Sezione responsabilità civile.

Art. 18 – RISCHIO LOCATIVO

BCC Assicurazioni, nei casi di responsabilità dell'**Assicurato** a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce, secondo le presenti Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, i danni diretti e materiali cagionati da **Incendio** od altro evento garantito dalla presente **Polizza** ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato ad uso gratuito dall'**Assicurato**.

ESEMPIO

La garanzia Rischio locativo è pensata unicamente per il locatario, ossia per colui il quale, mediante regolare contratto di affitto, entra in un immobile oppure gode del possesso e dell'utilizzo di un bene. Essa tutela l'affittuario da eventuali danni causati da eventi la cui causa è a lui riconducibile, risarcendo il proprietario. L'**Assicurazione** stipulata per il rischio locativo consente quindi all'inquilino di rifondere in maniera indiretta chi ha la titolarità del bene, nel caso in cui un evento contemplato nel contratto causi il danneggiamento del bene assicurato.

Art. 19 – FENOMENO ELETTRICO IN AUMENTO

La garanzia di cui all'Art. 5 – I danni assicurati - punto 11 - correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

Art. 20 – SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AUMENTO

La garanzia di cui all'Art. 6 – Spese assicurate - punti 1 e 2 si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

Art. 21 – RICOSTRUZIONE COSE PARTICOLARI IN AUMENTO

La garanzia di cui all'Art. 6 – Spese assicurate - punto 4 si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

Art. 22 – DISPERSIONE LIQUIDI

BCC Assicurazioni indennizza, nella forma a **Primo rischio assoluto** e fino alla concorrenza della somma assicurata, i **Danni materiali** e diretti di dispersione liquidi, in quanto parte delle **Merci** assicurate alla relativa partita, contenuti in appositi contenitori quali serbatoi, silos, vasche, a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.

BCC Assicurazioni non indennizza i danni:

- a) derivanti o conseguenti ad usura, corrosione, imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti
- b) dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
- c) di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- d) di fuoriuscita di materiale fuso;
- e) di stillicidio;
- f) causati ad altri enti da dispersione del liquido;

Restano escluse le spese sostenute per la ricerca e la rottura e la sua riparazione.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 23 – EVENTI SPECIALI PLUS

(Garanzia non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e per fabbricati vuoti e inoccupati).

BCC Assicurazioni indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata i **Danni materiali** e diretti:

- 1 causati dalla grandine ai:
 - comignoli, serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre in cemento-amianto (se risulta bonificato secondo le tecniche in uso), fibrocemento e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di **Fabbricati** o tettoie aperti da uno o più lati;
 - **Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici**.

Si intendono comunque esclusi i danni alle **Serre**.
- 2 causati agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del **Tetto** o delle pareti causato da sovraccarico di neve, si intendono assimilabili al crollo le deformazioni delle strutture portanti del **Fabbricato** che ne abbiano compromesso in modo irreversibile la stabilità strutturale
Si intendono esclusi i danni a **Fabbricati** (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del **Tetto**, nonché a **Fabbricati** (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano influenti ai fini della presente estensione di garanzia.
Sono inoltre esclusi i danni causati:
 - a) da scivolamento della neve sui tetti o comunque dalle coperture del **Fabbricato** assicurato nonché dal trascinarsi di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne;
 - b) da valanghe e slavine;
 - c) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
 - d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del **Fabbricato** in seguito al sovraccarico di neve.
- 3 Causati, se assicurata la partita **Fabbricato**, a **Fabbricati** o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (escluso comunque il relativo contenuto) dovuti agli eventi di cui all'Art. 8 – Eventi atmosferici.
Sono comunque esclusi i danni a lastre in cemento-amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

- 4 Causati dagli eventi di cui all'Art. 8 –Eventi atmosferici e se assicurata la partita **Fabbricato**, a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, verande e/o dehors, serramenti (escluso il relativo contenuto); tende e tendoni parasole o frangisole purché installate su strutture fisse a protezione di vetrine, ingressi e finestre.
- 5 Causati dagli eventi di cui all'Art. 7 –Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, Terrorismo o sabotaggio - e se assicurate le partite **Merci** e/o **Macchinario, Attrezzature ed arredamento**, a enti mobili posti all'aperto negli spazi di pertinenza dell'**Azienda** assicurata. Restano comunque esclusi enti pregiati, **Preziosi e Valori**.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 24 – GRANDINE SU AUTOVEICOLI ALL'APERTO

Fermo quanto disposto all'Art. 8 – Eventi atmosferici e ad integrazione dello stesso, **BCC**

Assicurazioni indennizza i danni causati dalla grandine ai veicoli:

- nuovi non ancora immatricolati;
- targati o immatricolati (es. autovetture o altri veicoli usati e km. zero) in vendita registrati ai fini della sospensione della tassa di circolazione;
- in conto vendita in possesso dell'**Assicurato**;

posti all'aperto negli spazi di pertinenza dell'**Azienda** assicurata fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

Sono esclusi i veicoli in riparazione, manutenzione e/o trasformazione.

La presente garanzia è prestata a **Primo rischio assoluto**.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 25 – GRANDINE SU AUTOVEICOLI ALL'APERTO (CON RETI PROTETTIVE)

Fermo quanto disposto all'Art. 8 – Eventi atmosferici e ad integrazione dello stesso, **BCC**

Assicurazioni indennizza i danni causati dalla grandine ai veicoli:

- nuovi non ancora immatricolati;
- targati o immatricolati (es. autovetture o altri veicoli usati e km. zero) in vendita registrati ai fini della sospensione della tassa di circolazione;
- in conto vendita in possesso dell'**Assicurato**;

purché posti sotto reti antigrandine negli spazi di pertinenza dell'**Azienda** assicurata fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

Sono esclusi i veicoli in riparazione, manutenzione e/o trasformazione.

La presente garanzia è prestata a **Primo rischio assoluto**.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 26 – TRASPORTO MERCI ED ATTREZZATURE

BCC Assicurazioni indennizza i **Danni materiali** e diretti subiti da **Merci** e dagli attrezzi ed utensili connessi all'attività dell'**Azienda** durante il trasporto:

- su veicoli trasporto cose di massa a pieno carico fino a 35 q.li;
- su autovetture, a condizione che i beni siano riposti nel bagagliaio e comunque non siano visibili dall'esterno

condotti dall'**Assicurato** stesso, dai suoi familiari o da uno dei suoi **Addetti** a seguito di:

- a) **Incendio**, fulmine, **Esplosione** e **Scoppio** non causati da ordigni esplosivi;
- b) ribaltamento del veicolo, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite del veicolo stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- c) collisione del veicolo vettore con altri veicoli, urto contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) e/o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo vettore stesso.

BCC Assicurazioni non indennizza i danni:

- a) di difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle **Merci** al trasporto; cattivo stivaggio sul veicolo;
- b) di **Furto e Rapina** comunque perpetrati;
- c) di bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, anche nell'interno del veicolo, ammanco, smarrimento e mancata riconsegna;
- d) di atti di **Terrorismo** o sabotaggio, atti dolosi o vandalici;
- e) subiti da **Valori**, oggetti in materiale prezioso, gioielli, polvere da sparo, **Beni pregiati**, animali vivi, piante vive, pelli, pellicce, medicinali/farmaceutici.

La presente garanzia è prestata a **Primo rischio assoluto**.

In caso di danno agli attrezzi e agli utensili l'**Indennizzo** sarà determinato in base al valore allo stato d'uso.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 27 – MERCI IN AUMENTO TEMPORANEO

BCC Assicurazioni, nei seguenti periodi temporali, assicura;

- dalle ore 00.00 del 1° giugno fino alle ore 24.00 del 31 agosto per ciascun anno solare
 - dalle ore 00.00 del 1° novembre fino alle ore 24.00 del 31 gennaio per ciascun anno solare
- un'ulteriore somma assicurata, in aumento a quanto previsto alla partita **Merci**, qualora operante, per gli eventi garantiti della presente sezione.

La somma complessivamente assicurata tra le partite **Merci** e **Merci** in aumento temporaneo non potrà essere superiore ad € 2.000.000.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 28 – AUMENTO SOTTOLIMITI INCENDIO SILVER

I limiti di indennizzo delle seguenti garanzie devono intendersi modificati nei termini evidenziati:

Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo In corso - EURO	Limite indennizzo aumentato - EURO
5/19	Gelo	5.000	10.000
5/20	Occlusioni di tubazioni e rigurgiti di fogna	5.000	10.000
23/1	Grandine su fragili (pacchetto eventi speciali plus)	15.000	30.000
6/6	Costi e/o oneri per la ricostruzione del fabbricato	5 % dell'importo indennizzabile con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa	5 % dell'importo indennizzabile con il massimo di € 20.000 per annualità assicurativa
43	Onorari dei periti	5% del danno indennizzabile con il massimo di € 10.000	5% del danno indennizzabile con il massimo di € 20.000

Art. 29 – AUMENTO SOTTOLIMITI INCENDIO GOLD

I limiti di indennizzo delle seguenti garanzie devono intendersi modificati nei termini evidenziati:

Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo In corso - EURO	Limite indennizzo aumentato - EURO
5/19	Gelo	5.000	25.000
5/20	Occlusioni di tubazioni e rigurgiti di fogna	5.000	25.000
23/1	Grandine su fragili (pacchetto eventi speciali plus)	15.000	50.000
6/6	Costi e/o oneri per la ricostruzione del fabbricato	5 % dell'importo indennizzabile con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa	10 % dell'importo indennizzabile con il massimo di € 25.000 per annualità assicurativa
43	Onorari dei periti	5% del danno indennizzabile con il massimo di € 10.000	5% del danno indennizzabile con il massimo di € 50.000

Art. 30 – RIDUZIONE FRANCHIGIE INCENDIO

Le franchigie delle seguenti garanzie devono intendersi modificate nei termini evidenziati:

Art./Comma	Garanzia	Franchigia A nuovo - EURO
7	Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi	€ 500
8	Eventi Atmosferici	Scoperto 10% con il minimo di € 500
23/1	Grandine su fragili (pacchetto eventi speciali plus)	Scoperto 10% con il minimo di € 500
23/2	Sovraccarico Neve (pacchetto eventi speciali plus)	Scoperto 10% con il minimo di € 500

Art. 31 – CRISTALLI

BCC Assicurazioni si obbliga a risarcire:

- le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l'installazione, necessarie per la sostituzione delle **Lastre**, anche di terzi, rotte in seguito a un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
- le spese per la demolizione, lo sgombero dei residui del **Sinistro** alla più vicina discarica autorizzata.

BCC Assicurazioni non indennizza i danni:

- alle lastre oggetto di compravendita;
- ai lucernari;
- alle lastre aventi valore artistico
- derivanti da assestamenti del **Fabbricato**, crollo totale o parziale del **Fabbricato**;
- determinati da dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- derivanti da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
- derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione;
- alle sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei locali nei quali si svolge l'**Attività esercitata**;
- derivanti da eventi indennizzabili a termini della presente sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e della sezione Furto e Rapina, a meno che l'indennizzo determinato a termini delle predette Sezioni non risultasse capiente.

Non sono indennizzabili gli importi di **scoperto**, **franchigia** o minimo di **scoperto** delle predette sezioni.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di **Polizza**.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 32 – BATTERIE DI ACCUMULO

BCC Assicurazioni indennizza, nella forma a **Primo rischio assoluto** e fino alla concorrenza della somma assicurata, i **Danni materiali** e diretti subiti dalle **Batterie di Accumulo** installate, collaudate pronte per l'uso e poste in locali o spazi adeguati alla tipologia di batteria assicurata causati da eventi garantiti dalla presente sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni.

BCC Assicurazioni non indennizza i danni causati da:

- uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, Terremoto, inondazione alluvione ed allagamento, franamento;
- Furto;
- Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio;

L'**Indennizzo** si calcola applicando, al valore della batteria al momento dell'acquisto, un degrado per ogni anno dall'installazione successivo al primo, pari al 10%, dal settimo anno il degrado è pari al 70%.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.



COSA NON È
ASSICURATO

Art. 33 – I BENI NON ASSICURABILI

BCC Assicurazioni non assicura:

- Fabbricati**, macchinari e impianti in stato di inattività;
- Fabbricati** ubicati in paesi esteri;
- Macchinari, attrezzature ed arredamento** in leasing qualora già coperti da apposita **Assicurazione**;
- Impianti fotovoltaici** e **Pannelli solari termici** qualora già coperti da apposita **Assicurazione**.



LIMITI DI COPERTURA

Art. 34 – I DANNI NON ASSICURATI

BCC Assicurazioni non assicura i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, esondazioni, mareggiate, frane;
- c) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) di **Furto, Rapina**, occupazione abusiva;
- e) indiretti quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
- f) subiti dalle **Merci** in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'**Assicurazione**;
- g) causati con dolo o colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato**, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

Art. 35 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo **BCC Assicurazioni** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 36 – FRANCHIGIA

È data facoltà al **Contraente/Assicurato** di scegliere tra le opzioni di **Franchigia** Small, Medium o Large, come indicate nei seguenti schemi, che saranno applicate per ogni **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza**.

Franchigia "SMALL"

Art./Comma	Garanzia	Scoperto/Franchigia €
Art 5/11	correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici in caso di inesistenza, mancato allacciamento o mancato funzionamento di apparecchi di protezione o stabilizzazione previsti dall'installare delle apparecchiature assicurate	Scoperto 20 % con il minimo di 300
Art. 5/18	Acqua piovana	1.000
Art. 7	Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi	1.000
Art. 7	Terrorismo o sabotaggio	3.000
Art. 8	Eventi atmosferici	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000
Art. 23/1	Grandine su elementi fragili (pacchetto eventi speciali plus - facoltativo)	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000
Art. 23/2	Sovraccarico neve (pacchetto eventi speciali plus - facoltativo)	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000
Art. 23/3	Eventi atmosferici su tettoie e /o fabbricati aperti su uno o più lati	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000
Art. 23/4	Eventi atmosferici a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, verande e/o dehors, serramenti	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000
Art. 24	Grandine su autoveicoli all'aperto	250 € per veicolo
Art. 25	Grandine su autoveicoli all'aperto (con reti protettive)	150 € per veicolo
Art. 26	Trasporto merci e attrezzature	500
Art. 31	Cristalli	250
	Ogni altra causa	250

Franchigia "MEDIUM"

Art./Comma	Garanzia	Scoperto/Franchigia €
5/11	correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici in caso di inesistenza, mancato allacciamento o mancato funzionamento di apparecchi di protezione o stabilizzazione previsti dall'installare delle apparecchiature assicurate	Scoperto 20 % con il minimo di 1.000
7	Terrorismo o sabotaggio	3.000
8	Eventi atmosferici	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000
23/1	Grandine su elementi fragili (pacchetto eventi speciali plus – facoltativo)	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000
23/2	Sovraccarico neve (pacchetto eventi speciali plus - facoltativo)	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000
23/3	Eventi atmosferici su tettoie e /o fabbricati aperti su uno o più lati	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000
23/4	Eventi atmosferici a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, verande e/o dehors, serramenti	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000
24	Grandine su autoveicoli all'aperto	250 € per veicolo
25	Grandine su autoveicoli all'aperto (con reti protettive)	150 € per veicolo
26	Trasporto merci e attrezzature	500
31	Cristalli	250
Ogni altra causa		1.000

Franchigia "LARGE"

Art./Comma	Garanzia	Scoperto/Franchigia €
5/11	correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici in caso di inesistenza, mancato allacciamento o mancato funzionamento di apparecchi di protezione o stabilizzazione previsti dall'installare delle apparecchiature assicurate	Scoperto 20 % con il minimo di 1.000
8	Eventi atmosferici	Scoperto 10% con il minimo di € 3.000
23/1	Grandine su elementi fragili (pacchetto eventi speciali plus – facoltativo)	Scoperto 10% con il minimo di € 3.000
23/2	Sovraccarico neve (pacchetto eventi speciali plus - facoltativo)	Scoperto 10% con il minimo di € 3.000
23/3	Eventi atmosferici su tettoie e /o fabbricati aperti su uno o più lati	Scoperto 10% con il minimo di € 3.000
23/4	Eventi atmosferici a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, verande e/o dehors, serramenti	Scoperto 10% con il minimo di € 3.000
24	Grandine su autoveicoli all'aperto	250 € per veicolo
25	Grandine su autoveicoli all'aperto (con reti protettive)	150 € per veicolo
26	Trasporto merci e attrezzature	500
31	Cristalli	250
Ogni altra causa		3.000

COSA SONO LA FRANCHIGIA E LO SCOPERTO

La **Franchigia** corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell'**Assicurato** e l'inserimento della stessa tra le clausole contrattuali consente di limitare l'entità del **Premio** assicurativo. Ad esempio, se un danno accertato è pari a 5.000 euro e la **Franchigia** fissa è di 1.000 euro l'**Indennizzo** sarà di 4.000 euro.

Lo **Scoperto**, al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull'importo del danno accertato. Con la **Franchigia** e lo **Scoperto** anche il **Contraente** si fa carico di parte del **Rischio** che si possa verificare un evento dannoso e ciò comporta anche una riduzione del **Premio**.

Art. 37 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i limiti di **Indennizzo** indicati nel seguente schema riepilogativo:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI		
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo - EURO
1/b	Valori	€ 5.000 per annualità assicurativa
5/1,2	Incendio, Fulmine	La somma assicurata
5/3	implosione, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi	La somma assicurata
5/4	Caduta aeromobili	La somma assicurata
5/5	Onda sonora	La somma assicurata
5/6	Sviluppo di fumi, gas, vapori	La somma assicurata
5/7	Urto di natanti o di veicoli	La somma assicurata
5/8	Fumo	La somma assicurata
5/9	Danni causati per ordine delle Autorità	La somma assicurata
5/10	Caduta rovinosa di ascensori e montacarichi	La somma assicurata
5/11	correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici	€ 6.000 per annualità assicurativa
5/12	fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni	La somma assicurata
5/12	Spese per ricerca e riparazione guasti a seguito di fuoriuscita di acqua	€ 10.000 per annualità assicurativa
5/13	Autocombustione	La somma assicurata
5/14	scoppio o esplosione del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli	La somma assicurata
5/15	incendio, fulmine, esplosione e scoppio di beni presso esposizioni, fiere e mostre	5% della somma assicurata alle relative partite con il massimo di € 25.000 per annualità assicurativa
5/16	incendio, fulmine, esplosione e scoppio di merci presso terzi	10 % della somma assicurata alla partita merci
5/17	Furto di fissi e infissi	€ 5.000 per annualità assicurativa
5/18	Acqua piovana	€ 10.000 per annualità assicurativa
5/19	Gelo	€ 5.000 per annualità assicurativa
5/20	Occlusioni di tubazioni e rigurgiti di fogna	€ 5.000 per annualità assicurativa
5/21	Rottura tubazioni interrato	€ 5.000 per annualità assicurativa con il sottolimito di: € 2.500 per enti assicurati posti nei piani interrati o seminterrati ; € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto
6/1	demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro	15 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento e Merci con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa

6/2	demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati "pericolosi"	1,5 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento e Merci con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa
6/3	Rimuovere e per ricollocare macchinario, attrezzature, arredamento, merci assicurati e comunque illesi	€ 10.000 per annualità assicurativa
6/4	Ricostruire cose particolari	€ 6.000 per annualità assicurativa
6/5	le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas	€ 5.000 per annualità assicurativa
6/6	Costi e/o oneri per la ricostruzione del fabbricato	5 % dell'importo indennizzabile con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa
7	Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio	La somma assicurata con il limite del 50 % della somma assicurata per atti di terrorismo
8	Eventi Atmosferici	La somma assicurata, con il massimo di € 20.000 per impianti fotovoltaici € 10.000 per serramenti e vetrate costituenti pareti esterne o porzioni di esse
9	Colaggio acqua da impianti di estinzione	La somma assicurata
11	Enti all'aperto	La somma assicurata
43	Onorari dei periti	5% del danno indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di € 10.000
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo		
14	Perdita pigioni	La somma assicurata
15 a) e b)	Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi	La somma assicurata
15 c)	Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi per mancata erogazione energia elettrica	€ 2.000 per annualità assicurativa
16 a) e b)	Merci in refrigerazione in celle frigorifere	La somma assicurata
16c)	Merci in refrigerazione in celle frigorifere per mancata erogazione energia elettrica	€ 2.000 per annualità assicurativa
17	Ricorso terzi e/o locatari	La somma assicurata
18	Rischio locativo	La somma assicurata
19	Fenomeno elettrico in aumento	La somma assicurata
20	Spese demolizione e sgombero in aumento	La somma assicurata
21	Ricostruzione cose particolari	La somma assicurata
22	Dispersione liquidi	La somma assicurata
23/1	Grandine	€ 15.000,00 per annualità assicurativa
23/2	Sovraccarico neve	50 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento e Merci
23/3	Eventi atmosferici causati a fabbricati o tettoie aperti.	5% della somma assicurata alla partita Fabbricato con il massimo di € 25.000 per annualità assicurativa
23/4	Eventi atmosferici causati a installazioni esterne	€ 15.000 per annualità assicurativa
23/5	Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio a enti mobili posti all'aperto	5% della somma assicurata alle partite merci, macchinari attrezzature e arredamento con il massimo di € 50.000 per annualità assicurativa

24	Grandine su veicoli all'aperto	€ 1.000 per singolo veicolo e nei limiti della somma assicurata in caso di pluralità di veicoli danneggiati
25	Grandine su veicoli all'aperto (con reti protettive)	€ 2.000 per singolo veicolo e nei limiti della somma assicurata in caso di pluralità di veicoli danneggiati
26	Trasporto merci e attrezzature	La somma assicurata
27	Merci in aumento temporaneo	La somma assicurata
31	Cristalli	€ 2.000 per singola lastra comprensivi delle eventuali spese di demolizione, sgombero e smaltimento


DOVE VALE LA COPERTURA
Art. 38 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

L'**Assicurazione** vale nell'ubicazione indicata in **Polizza**, entro i confini della Repubblica Italiana, salvo quanto previsto all'Art. 5 - I danni assicurati – punti 15 e 16.

Nel caso in cui l'**Attività esercitata** venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

Per la garanzia Trasporto Merci e attrezzature la copertura vale durante la circolazione entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano.


OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Art. 39 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di **Sinistro** il **Contraente/Assicurato** deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di **BCC Assicurazioni**;
- 2 darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la **Polizza** oppure a **BCC Assicurazioni** entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza, salvo quanto previsto agli Art. 15 – Merci in refrigerazione in Banchi, armadi o mobili frigoriferi e Art. 16 – Merci in refrigerazione in Celle Frigorifere;
- 3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **Sinistro**, la causa presunta del **Sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad **BCC Assicurazioni**;
- 4 conservare le tracce ed i residui del **Sinistro** fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **Sinistro** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da **BCC Assicurazioni** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alle **Merci** deve mettere altresì a disposizione di **BCC Assicurazioni** la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle **Merci** e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle **Merci**, sia finite che in corso di lavorazione.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**.

Art. 40 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **Polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **BCC Assicurazioni**. In caso di **Sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**Indennizzo** liquidato a termine di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **Sinistro**.

Art. 41 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da **BCC Assicurazioni**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;
- oppure,
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **BCC Assicurazioni** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. In caso di **Sinistro** che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **Sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 42 – COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **Rischio**, nonché verificare se il **Contraente** e/o **Assicurato** abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **Sinistro**;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro**;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **BCC Assicurazioni** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 43 – ONORARI DEI PERITI

BCC Assicurazioni si obbliga, nell'ambito della somma assicurata, in caso di **Sinistro**, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il **Contraente** avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di **Polizza**, con il massimo di € 10.000.

Resta convenuto che il **Contraente** è tenuto a dimostrare ad **BCC Assicurazioni** le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

Art. 44 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

BCC Assicurazioni ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Art. 45 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'*Indennizzo*.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'*Assicurato* dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

Art. 46 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

BCC Assicurazioni rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

- 1 le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
 - 2 le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti e i fornitori, purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.
- Il diritto di rivalsa consente a *BCC Assicurazioni* di agire nei confronti del responsabile del *Sinistro* in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di *Risarcimento*.

Art. 47 – FORMA DELL'ASSICURAZIONE – VALORE A NUOVO

L'*Assicurazione* è prestata per il *Valore a nuovo*. Per *Valore a nuovo* si intende:

- per i *Fabbricati*, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il *Fabbricato* assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i *macchinari*, gli *impianti*, l'*attrezzatura* e l'*arredamento* il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Sono esclusi *Preziosi*, *Valori* e *Beni pregiati*, nonché *Fabbricati*, *macchinari* o *impianti* in stato di inattività.

Art. 48 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Le garanzie di cui alla sezione Incendio sono prestate nella forma *Valore a nuovo* e più precisamente:

- 1 per *Fabbricati* si stima:
 - a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il *Fabbricato* assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
 - b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

- 2 per *Macchinario*, *Attrezzature* ed *arredamento* si stima:
 - a) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico;
 - b) deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

- 3 per *Merci* e *Campionario Merci* si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nelle lavorazioni industriali le *Merci*, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del *Sinistro* e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Se a seguito di *Sinistro* risultano danneggiate *Merci* vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti *Merci* illese, l'*Indennizzo* sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.

- 4 per supplemento di indennità si stima l'importo che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per **Fabbricato, Macchinario, Attrezzature ed arredamento**, determina l'indennità complessiva calcolata in base al **Valore a nuovo**.
Agli effetti dell'Art. 1907 del Codice Civile il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
- superiore od eguale al rispettivo **Valore a nuovo** è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - inferiore al rispettivo **Valore a nuovo** ma superiore al valore al momento del **Sinistro**, per cui risulta assicurata sola una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - eguale o inferiore al valore al momento del **Sinistro**, diventa nullo.
- In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
Agli effetti dell'**Indennizzo** resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun **Fabbricato, macchina od impianto, Attrezzatura o arredamento** un importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti rispettivamente 1 e 2 sopra riportati.
Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro diciotto (18) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
- 5 per **Beni pregiati** si stima il costo per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del **Sinistro**.
- 6 per titoli di credito si stabilisce che:
- BCC Assicurazioni**, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - l'**Assicurato** deve restituire ad **BCC Assicurazioni** l'**Indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
- Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'**Assicurazione** vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

NOTA BENE

Per **Valore a nuovo** s'intende una particolare formula assicurativa, la quale prevede, in caso di legittimazione al **Risarcimento**, un rimborso di pari entità alla spesa che necessariamente andrebbe sostenuta per la completa riparazione o comunque per il nuovo acquisto del bene oggetto della **Polizza**.

Ha ad oggetto quindi il valore del bene, garantendone il **risarcimento** senza tener conto del livello di degrado, o del rendimento economico o dell'uso del bene stesso.

ESEMPIO

Incendio **Fabbricato** con danno totale ad una pavimentazione in legno.

Costo di ripristino del pavimento: € 5.000;

Valore a stato d'uso del pavimento € 3.500; supplemento di **Indennizzo** € 1.500

Indennizzo: € 5.000.

Art. 49 – ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime effettuate con le modalità di cui all'Art. 48 – Determinazione dell'ammontare del danno risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del **Sinistro** le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, **BCC Assicurazioni** risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del **Sinistro**.

Resta comunque convenuto fra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui:

- tale eccedenza risulti essere minore del 15%;
- l'ammontare del danno, calcolato con le modalità di cui all'Art. 48 – Determinazione dell'ammontare del danno- comprensivo del supplemento d'indennità (al lordo di eventuali franchigie o scoperti che comunque verranno successivamente applicati per la determinazione dell'**Indennizzo**) non risulti essere superiore ad € 3.000.

ESEMPIO

Applicazione regola proporzionale:

Valore immobile: 100.000 euro

Valore assicurato in **Polizza**: 50.000 euro

In caso di Danno totale: **Indennizzo** pari a 50.000 euro

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000: **Indennizzo** pari a 5.000 euro (poiché in **Polizza** l'**Assicurato** ha previsto un valore pari al 50% del valore dell'immobile)

Art. 50 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

BCC Assicurazioni comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **BCC Assicurazioni** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà **quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di assicurazione**.

Art. 51 – ANTICIPO IN CASO DI SINISTRO

In caso di **Sinistro** e su richiesta dell'**Assicurato** presentata almeno 60 gg. dopo la data di denuncia, **BCC Assicurazioni** anticipa un importo fino alla concorrenza massima del 50% di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai periti in tale periodo.

Questo anticipo sull'**Indennizzo** sarà dovuto in presenza di tutte le cinque seguenti condizioni:

- 1 che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile sia superiore a € 50.000;
- 2 che non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l'indennizzabilità del **Sinistro**;
- 3 che il **Contraente/Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di **Sinistro**.
- 4 che non sussistano sull'immobile oggetto di assicurazione vincoli, interessi di terzi e/o ipoteche;
- 5 che l'**Assicurato** non si trovi in stato fallimentare.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 500.000 qualunque sia l'ammontare stimato del **Sinistro**.

Nel caso in cui l'**Assicurazione** sia stipulata in base al **Valore a nuovo**, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del **Sinistro**, l'**Assicurato** potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante gli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

SEZIONE CATASTROFI NATURALI



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

Art. 52 – I BENI ASSICURABILI

I beni assicurabili, anche se di proprietà di terzi, possono essere:

- a) **Fabbricati** o porzione di **Fabbricati** anche locati a terzi.
- b) **Fabbricati** destinati a:
 - case accoglienza, case-famiglia, comunità alloggio per persone bisognose;
 - ospedali, case di cura, case di riposo; strutture sociosanitarie, assistenziali, centri di recupero persone disagiate;
 - chiese e relative dipendenze;
 - box / garage uso privato.

L'**Assicurazione** comprende anche la quota delle parti di **Fabbricato** costituenti proprietà comune.

- c) **Macchinario, attrezzature ed arredamento** o **Contenuto** purché nell'ambito di pertinenza dell'attività compresi i **Valori**.

Se nella Sezione Incendio sono assicurate anche le **Batterie di accumulo** le stesse sono comprese nella partita **Macchinario, attrezzature ed arredamento** o **Contenuto** della presente Sezione.

- d) **Terreni**

Se assicurate con la Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni è possibile assicurare le **Merci** nell'ambito di pertinenza dell'attività.

Art. 53 – CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Le garanzie sono operanti a condizione che il **Fabbricato**, anche se non assicurato:

- 1 sia adibito esclusivamente all'attività indicata in polizza, comprese tutte le operazioni complementari accessorie delle attività principali e necessarie alla stessa se non esplicitamente escluse; Relativamente all'uso del **Fabbricato** le attività aggravanti il **Rischio**, diverse da quella esercitata, possono occupare una superficie inferiore a 1/3 dell'intera superficie complessiva dei piani del **Fabbricato** (compresi i sotterranei **ma escluso il sottotetto**).
- 2 sia ubicato nel territorio della Repubblica italiana;
- 3 si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione;
- 4 sia stato costruito o ristrutturato o eventualmente modificato con le necessarie autorizzazioni edificatorie in maniera conforme alle stesse;
- 5 siano rispettate le caratteristiche dichiarate in polizza relative a:
 - Attività assicurata
 - Materiale da costruzione (strutture portanti)
 - Anno costruzione
 - Numero piani
 - Presenza piani interrati
 - Piano in cui si trova il rischio

Art. 54 – I DANNI ASSICURATI

BCC Assicurazioni si obbliga, **nei limiti e alle condizioni che seguono**, a indennizzare i **Danni materiali** e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, anche se di proprietà di terzi, causati, da:

- 1 **Terremoto**
- 2 **Alluvione, Inondazione, Esondazione**
- 3 **Franamento**

Sono compresi:

- 4 i guasti cagionati per ordine dell'autorità e quelli arrecati dai soccorritori o da qualunque persona in quanto necessari per impedire o arrestare l'evento dannoso o per limitarne le conseguenze.
- 5 sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi quando tali circostanze sono connesse al diretto effetto di uno degli eventi garantiti sulle cose assicurate.

Nell'ambito delle somme assicurate sono inoltre comprese le spese per:

- 6 demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del **sinistro** (esclusi quelli radioattivi disciplinati dal DI 230/95 e successive modifiche o integrazioni) fermo quanto previsto all'Art. 57 – Limite massimo dell'Indennizzo;
- 7 per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui rientranti nella categoria "pericolosi" di cui al D.lgs. 152/2006 e successive modifiche o integrazioni, fino alla concorrenza del 10 % di quanto complessivamente indennizzabile al punto precedente.

Agli effetti della presente copertura assicurativa, i danni assicurati avvenuti durante la **Durata dell'Evento**, che ha dato luogo al **Sinistro** indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo evento (singolo **Sinistro**), purché avvenuti nel periodo di validità dell'**Assicurazione**.

Bcc Assicurazioni, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.



COSA NON È ASSICURATO

Art. 55 – I BENI NON ASSICURABILI

BCC Assicurazioni non assicura:

- a) **Fabbricati, macchinari e attrezzature** e impianti o **Contenuto** non impiegati, a qualsivoglia titolo, per l'esercizio dell'attività d'impresa;
- b) **Fabbricati** vuoti ed inoccupati;
- c) **Fabbricati, macchinari e impianti** in stato di inattività;
- d) **Fabbricati** in corso di costruzione e/o ristrutturazione;
- e) **Fabbricati** ubicati in paesi esteri e relativo contenuto;
- f) **Fabbricati** gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso edilizio sorto successivamente alla data di costruzione;
- g) **Macchinari, attrezzature ed arredamento** in leasing qualora già coperti da apposita **Assicurazione**;
- h) **Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici** qualora già coperti da apposita **Assicurazione**.



LIMITI DI COPERTURA

Art. 56 – I DANNI NON ASSICURATI

BCC Assicurazioni non assicura i danni:

- a) che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b) conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- c) relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Relativamente all'evento **Terremoto**

- d) di penetrazione di acqua marina;
- e) da maremoto, marea, mareggiata;
- f) da eruzione vulcanica, bradisismo e subsidenza;
- g) da valanghe e slavine;
- h) da Alluvione, Inondazione, Esondazione in quanto coperti dalla specifica garanzia;
- i) di Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Relativamente all'evento **Alluvione, inondazione, esondazione**

- j) da **Bombe d'acqua**;
- k) da penetrazione di acqua marina;
- l) da maremoto, marea, mareggiata;
- m) da variazione della falda freatica;
- n) da intasamento, traboccamento o rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico quali fognature, se non direttamente correlati all'evento;
- o) da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- p) da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture;
- q) guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- r) di franamento, cedimento o smottamento del terreno in quanto coperti dalla specifica garanzia;
- s) a enti mobili all'aperto;
- t) alle **merci** poste in locali interrati o seminterrati;

Relativamente all'evento **Franamento**:

- u) da **Terremoto** in quanto coperti dalla specifica garanzia;
- v) da **Alluvione, Inondazione, Esondazione** in quanto coperti dalla specifica garanzia ;
- w) da **Bombe d'acqua**;
- x) da eruzione vulcanica, bradisismo e subsidenza;
- y) da valanghe e slavine;
- z) da distacco di roccia graduale;
- aa) da errata valutazione dell'angolo naturale di declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- bb) da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente supportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche dello stesso

Art. 57 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile, per nessun titolo **BCC Assicurazioni** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ESEMPIO

Evento terremoto con danno al fabbricato

Un Terremoto determina un **danno materiale** e diretto al **fabbricato** assicurato quantificato in 50.000 euro - Somma assicurata 1.200.000 euro.

Il contratto prevede l'applicazione di uno scoperto del 10 % con il minimo di 10.000 euro e un limite di indennizzo del 70% della somma assicurata

Limite massimo di indennizzo

Danno indennizzabile 50.000 euro

Scoperto 10 % = 5.000 euro elevato al minimo di 10.000 euro

Indennizzo = 50.000 euro – 10.000 euro = 40.000 euro

Limite di **Indennizzo** 70% della somma assicurata = 840.000 euro

BCC Assicurazioni indennizzerà 40.000 euro.

Art. 58 – SCOPERTO E FRANCHIGIA

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione dello scoperto e limite di indennizzo dichiarato in polizza.

COSA SONO LA FRANCHIGIA E LO SCOPERTO

La **Franchigia** corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell'**Assicurato** e l'inserimento della stessa tra le clausole contrattuali consente di limitare l'entità del **Premio** assicurativo. Ad esempio, se un danno accertato è pari a 5.000 € e la **Franchigia** fissa è di 1.000 € l'**Indennizzo** sarà di 4.000 €.

Lo **Scoperto**, al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull'importo del danno accertato. Con la **Franchigia** e lo **Scoperto** anche il **Contraente** si fa carico di parte del **Rischio** che si possa verificare un evento dannoso e ciò comporta anche una riduzione del **Premio**.

Art. 59 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i **Limiti di Indennizzo** indicati nel seguente schema riepilogativo:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE CATASTROFI NATURALI		
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo
52/1	Terremoto	La percentuale della somma assicurata indicata in polizza
52/2	Alluvione, Inondazione, Esondazione	La percentuale della somma assicurata indicata in polizza
52/3	Franamento	La percentuale della somma assicurata indicata in polizza
52/6	demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro	15 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento e Merci con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa
52/7	demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui "pericolosi"	1,5 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento e Merci con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa

**DOVE VALE LA COPERTURA****Art. 60 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA**

L'Assicurazione vale nell'ubicazione indicata in Polizza, entro i confini della Repubblica Italiana.

Nel caso in cui l'Attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto all'Art. 222 – Comunicazione della diminuzione del rischio.

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****Art. 61 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **Sinistro** il **Contraente/Assicurato** deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di **BCC Assicurazioni** ;
- 2 darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la **Polizza** oppure a **BCC Assicurazioni** entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- 3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **Sinistro**, la causa presunta del **Sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a **BCC Assicurazioni** ;
- 4 conservare le tracce ed i residui del **Sinistro** fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **Sinistro** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da **BCC Assicurazioni** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alle **Merci** deve mettere altresì a disposizione di **BCC Assicurazioni** la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle **Merci** e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle **Merci**, sia finite che in corso di lavorazione.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Art. 62 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **BCC Assicurazioni** . In caso di **Sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**Indennizzo** liquidato a termine di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **Sinistro**.

Art. 63 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da **BCC Assicurazioni** , o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;
- oppure,
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **BCC Assicurazioni** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del

terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

In caso di **Sinistro** che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **Sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 64 – COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **Rischio**, nonché verificare se il **Contraente** e/o **Assicurato** abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **Sinistro**;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro**;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **BCC Assicurazioni** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 65 – ONORARI DEI PERITI

BCC Assicurazioni si obbliga, nell'ambito della somma assicurata, in caso di **Sinistro**, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il **Contraente** avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di **Assicurazione**, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di **Polizza**, con il massimo di € 10.000.

Resta convenuto che il **Contraente** è tenuto a dimostrare ad **BCC Assicurazioni** le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

Art. 66 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

BCC Assicurazioni ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Art. 67 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**Indennizzo**.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'**Assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

Art. 68 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

BCC Assicurazioni rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

- 1 le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge;
- 2 le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti, purché l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

Il diritto di rivalsa consente ad **BCC Assicurazioni** di agire nei confronti del responsabile del **Sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **risarcimento**.

Art. 69 – FORMA DELL'ASSICURAZIONE – VALORE A NUOVO

L'**Assicurazione** è prestata nella forma **Valore a nuovo**. Per **Valore a nuovo** si intende:

- per i **Fabbricati**, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **Fabbricato** assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i **macchinari**, gli **impianti**, l'**attrezzatura e arredamento** il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Sono esclusi **Preziosi, Valori e Beni pregiati**, nonché **Fabbricati, macchinari** o impianti in stato di inattività.

Art. 70 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Le garanzie di cui alla sezione Catastrofi Naturali sono prestate nella forma **Valore a nuovo** e più precisamente:

1 per **Fabbricati** si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **Fabbricato** assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2 per **Macchinario, Attrezzature ed arredamento** si stima:

- a) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico;
- b) deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il **Sinistro** nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

3 per **Merci** si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nelle lavorazioni industriali le **Merci**, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del **Sinistro** e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il **Sinistro**, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Se a seguito di **Sinistro** risultano danneggiate **Merci** vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti **Merci** illese, l'**Indennizzo** sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritte.

4 per supplemento di indennità si stima l'importo che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per **Fabbricato, Macchinario, Attrezzature ed arredamento**, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "**Valore a nuovo**".

Agli effetti dell'Art. 1907 del Codice Civile il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od eguale al rispettivo "**Valore a nuovo**" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "**Valore a nuovo**" ma superiore al valore al momento del **Sinistro**, per cui risulta assicurata sola una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale Assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del **Sinistro**, diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Agli effetti dell'**Indennizzo** resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun **Fabbricato**, macchina od impianto, un importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti rispettivamente 1 e 2 sopra riportati. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per **BCC Assicurazioni**, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

- 5 per **Beni pregiati** si stima il costo per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del **Sinistro**.
- 6 per titoli di credito si stabilisce che:
 - d) **BCC Assicurazioni**, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - e) l'**Assicurato** deve restituire ad **BCC Assicurazioni** l'**Indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - f) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'**Assicurazione** vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
- 7 Per i **Terreni** si stima il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

NOTA BENE

Per **Valore a nuovo** s'intende una particolare formula assicurativa che prevede, in caso di legittimazione al **risarcimento**, un rimborso di pari entità alla spesa che necessariamente andrebbe sostenuta per la completa riparazione o comunque per il nuovo acquisto del bene oggetto della polizza.

Ha ad oggetto quindi il valore del bene, garantendone il **Risarcimento** senza tener conto del livello di degrado, o del rendimento economico o dell'uso del bene stesso.

ESEMPIO

Incendio **Fabbricato** con danno totale ad una pavimentazione in legno.

Costo di ripristino del pavimento: € 5.000;

Valore a stato d'uso del pavimento € 3.500; supplemento di **Indennizzo** € 1.500

Indennizzo: € 5.000

Art. 71 – ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime effettuate con le modalità di cui all'Art. 70 – Determinazione dell'ammontare del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del **Sinistro** le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, **BCC Assicurazioni** risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del **Sinistro**.

Resta comunque convenuto fra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui tale eccedenza risulti essere minore del 20%.

La presente non è operante per la partita **Terreni**.

ESEMPIO

Applicazione regola proporzionale:

Valore immobile: 100.000 €

Valore assicurato in polizza: 50.000 €

In caso di Danno totale: **Indennizzo** pari a 50.000 €

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: **Indennizzo** pari a 5.000 € (poiché in **Polizza** l'**Assicurato** ha previsto un valore pari al 50% del valore dell'immobile).

Art. 72 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

BCC Assicurazioni comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **BCC Assicurazioni** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**.

Art. 73 – PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL DANNO**Anticipo parziale del danno**

Se i beni assicurati colpiti dal **sinistro** si trovano in un territorio per il quale è stato dichiarato lo **stato di ricostruzione** di rilievo nazionale, il **Contraente/Assicurato** può chiedere subito il pagamento di un anticipo pari al 30% del danno totale indennizzabile, stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato

Come si ottiene

1 Il **Contraente/Assicurato** deve inviare a **BCC Assicurazioni** la richiesta di anticipo entro 90 giorni dal **sinistro** insieme alla perizia che contiene la stima del danno, asseverata da un tecnico abilitato

2 Entro quindici giorni da quando ha ricevuto la richiesta, **BCC Assicurazioni** effettua un sopralluogo per verificare:

- lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali
- che i danni siano stati causati direttamente dagli eventi calamitosi

Se non ci sono contestazioni sul danno e sul fatto che i danni esistenti siano stati direttamente causati dagli eventi calamitosi, **BCC Assicurazioni** paga l'anticipo entro 5 giorni dal sopralluogo.

In caso contrario, nello stesso termine di cinque giorni dal sopralluogo, **BCC Assicurazioni** comunica al **Contraente/Assicurato** i motivi per i quali non ritiene di pagare l'anticipo richiesto.

3 Se il sopralluogo non è svolto entro il termine di quindici giorni indicato al punto 2), **BCC Assicurazioni** paga l'anticipo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Restano valide le cause di nullità, annullabilità e risoluzione dell'**assicurazione**.

La procedura descritta non impedisce ad **BCC Assicurazioni**, dopo aver pagato l'anticipo, di proseguire con le verifiche e la liquidazione del danno, come previsto dalle condizioni di assicurazione.

SEZIONE FURTO E RAPINA



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

Art. 74 – I BENI ASSICURABILI

I beni assicurabili, anche se di proprietà di terzi, possono essere:

- a) **Macchinario, attrezzature, arredamento, Merci** o **Contenuto** posti all'interno dei **Fabbricati** nei quali si svolge l'attività compresi i **Valori**.

È inoltre possibile estendere la copertura assicurativa a:

- b) **Macchinario, attrezzature, arredamento** e **Merci** posti all'aperto purché nell'ambito di pertinenza dell'attività;
- c) **Merci** poste in vetrinette esterne nell'ambito di pertinenza dell'attività;
- d) **Attrezzature, arredamento** e **Merci** durante la fase di trasporto.

Art. 75 – CARATTERISTICHE DEL RISCHIO E DEI MEZZI DI CHIUSURA

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni da ritenersi tutte operanti:

- a) che i **Locali** abbiano pareti perimetrali e solai di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento anche non armato.
- b) che qualora il **Fabbricato** sia elevato ad un solo piano e la linea di gronda del **Tetto** sia situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno e cioè senza l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, la copertura del **Tetto** sia in cemento armato o laterizio armato senza lucernari, o vetro cemento armato totalmente fisso.
- c) che ogni apertura verso l'esterno dei **Locali** contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, **Vetro antisfondamento**, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nei serramenti di metallo o lega metallica e nelle inferriate sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai **Locali** se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Sono pertanto esclusi – salvo diversamente convenuto - i danni di **Furto** avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Nel caso in cui, al momento del **Sinistro**, venisse accertata l'esistenza di aperture diversamente protette, la garanzia è operante secondo le seguenti modalità:

- **BCC Assicurazioni** indennizzerà il danno a termini di **Polizza**, purché l'autore si sia introdotto nei **Locali** forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti;
- **BCC Assicurazioni** corrisponderà all'**Assicurato** l'80% dell'importo indennizzabile, rimanendo lo **Scoperto** del 20% a carico del medesimo, nel caso in cui l'autore del **Furto** si sia introdotto nei **Locali** forzando mezzi di chiusura e protezioni difformi in modo peggiorativo rispetto a quelli sopra descritti.

Art. 76 – I DANNI ASSICURATI

BCC Assicurazioni si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i **Danni materiali** e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati, da:

- 1 **Furto** a condizione che l'autore si sia introdotto nei **Locali** contenenti le cose assicurate
 - a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
 - b) con uso fraudolento di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip smarriti o sottratti purché il Furto sia avvenuto entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità competente;

- c) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessori non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare e tracciare le aperture e i tentativi di apertura.
- d) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- e) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a **Locali** chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti cassaforti e/o armadi corazzati o altro contenitore, **BCC Assicurazioni** è obbligata soltanto se l'autore del **Furto**, dopo essersi introdotto nei **Locali** in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.

Sono parificati ai danni del **Furto** i guasti alle cose assicurate per commettere il **Furto** o per tentare di commetterlo.

2 Furto commesso:

- a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte, vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di **Addetti** all'esercizio.

3 Rapina od estorsione avvenute nei **Locali** quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei **Locali** stessi.

BCC Assicurazioni indennizza altresì, nell'ambito della somma assicurata:

- 4 Macchinario, attrezzature ed arredamento, Merci o Contenuto** affidate in custodia o lavorazione a terzi, o presso fiere, mostre, esposizioni prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura e fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata alla specifica partita.
- 5 Cose particolari** fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita **Macchinario, attrezzature ed arredamento, Merci o Contenuto**. L'Assicurazione di questi enti copre esclusivamente le spese necessarie alla loro ricostruzione.
- 6 Valori:**
 - a) comunque custoditi purché all'interno dei **Locali** dell'**Azienda**;
 - b) in conseguenza di **Rapina** o **Scippo** commessi all'esterno dei **Locali** precisati in **Polizza**, sulla persona dell'**Assicurato**, dei suoi dipendenti o **Familiari** durante il trasporto dei **Valori**; la garanzia è estesa al **Furto**, anche con destrezza, in seguito ad **Infortunio** o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i **Valori**. La garanzia è prestata con uno **Scoperto** del 10% per **Sinistro** e non vale se la persona che trasporta i **Valori** all'esterno del **Fabbricato** ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni;
fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita **Macchinario, attrezzature ed arredamento, Merci o Contenuto** con il massimo di € 2.500 per **Sinistro**.
- 7** Guasti cagionati dai ladri in occasione di **Furto** o **Rapina** e/o estorsione consumati o tentati, alle parti di **Fabbricato** costituenti i **Locali** che contengono le cose assicurate e dagli infissi posti al riparo e protezione degli accessi ed aperture dei **Locali** stessi, compresi impianti di allarme. L'Assicurazione si intende operante, fino alla concorrenza di € 2.500 per **Sinistro**.
- 8** atti vandalici commessi dai ladri alle cose assicurate (esclusi i **Valori**) nel tentativo di commettere o nel commettere il **Furto**, la **Rapina** e/o l'estorsione fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata alla partita **Macchinario, attrezzature ed arredamento e Merci**.

BCC Assicurazioni presta inoltre la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti al precedente punto 1, anche se l'autore del **Furto** sia un dipendente del **Contraente** o dell'**Assicurato** e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del **Furto** non sia incaricato della custodia delle chiavi dei **Locali**, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni, di casseforti, armadi di sicurezza, o della sorveglianza interna dei **Locali** stessi;
- b) che il **Furto** sia commesso a **Locali** chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei **Locali** stessi.

BCC Assicurazioni, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.



OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO

Art. 77 – VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA

L'**Assicurazione** è prestata per **Valori** custoditi in casseforti o armadi corazzati nei limiti della somma assicurata alla specifica partita ed in aumento a quanto automaticamente previsto in **Polizza**.

Per la garanzia **Furto** vale quanto disposto all'Art. 76 – I Danni Assicurati – punto 1.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 78 – VALORI FUORI DA MEZZI DI CUSTODIA

L'**Assicurazione** è prestata per **Valori** fuori da **Mezzi di custodia** purché chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa.

Per la garanzia **Furto** vale quanto disposto all'Art. 76 – I Danni Assicurati – punto 1.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 79 – PORTAVALORI IN AUMENTO

La garanzia di cui all'Art. 76 – I danni assicurati - punto 6 b) – **Valori** in conseguenza di **Rapina** o **Scippo** commessi all'esterno dei **Locali** precisati in **Polizza** si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

Art. 80 – GUASTI CAGIONATI DAI LADRI IN AUMENTO

La garanzia di cui all'Art. 76 – I danni assicurati - punto 7 – guasti cagionati dai ladri si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

Art. 81 – ATTI VANDALICI IN AUMENTO

La garanzia di cui all'Art. 76 – I danni assicurati - punto 8 – atti vandalici si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

Art. 82 – ENTI POSTI ALL'APERTO

BCC Assicurazioni indennizza il **Furto**, a seguito di scasso dei sistemi di chiusura o protezione, del **Macchinario, Attrezzature ed arredamento** e delle **Merci** (escluso in ogni caso rame ed alluminio) poste all'aperto nell'ambito dell'area pertinente al **Fabbricato** o al complesso immobiliare in cui è ubicata l'**Azienda**.

Condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che detta area sia:

- a) fornita di illuminazione;
- b) completamente recintata da struttura in calcestruzzo armato o in laterizio di altezza da terra non inferiore a 2mt, oppure da inferriata metallica di altezza minima di 1,50mt murata su di una base in cemento o laterizi di altezza minima dal suolo di 30cm; i singoli elementi devono essere saldati ai montanti o fissati con bulloni di sicurezza. Gli ingressi siano muniti di cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno chiusi con serrature, lucchetti antistrappo o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture;
- c) protetta lungo tutto il perimetro da impianto automatico di allarme antifurto installato da Ditta specializzata e dotato di trasmissione a distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio con collegamento ad Istituto di vigilanza.

Il **Contraente/Assicurato** si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone. In caso di **Sinistro**, se l'impianto dovesse risultare non installato o non attivato, BCC Assicurazioni non sarà tenuta a pagare alcun **Indennizzo**. In caso di mancato funzionamento dell'impianto dovuto a fatto non attribuibile al **Contraente/Assicurato** o degli incaricati della sorveglianza, **BCC Assicurazioni** pagherà l'**Indennizzo** liquidato a termini di **Polizza** (già dedotto di eventuali franchigie o scoperti applicabili) nella misura dell'80% restando il rimanente 20% a carico del **Contraente/Assicurato**. In nessun caso **BCC Assicurazioni** indennizzerà per singolo **Sinistro** e annualità assicurativa importo superiore al 25% della somma assicurata alla partita **Macchinario, attrezzatura ed arredamento e Merci** con il massimo di € 20.000 per annualità assicurativa.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 83 – FURTO MERCI IN VETRINETTE ESTERNE

BCC Assicurazioni indennizza il **Furto** consumato o tentato, compresi i relativi guasti cagionati dai ladri, subiti dalle **Merci** esposte in vetrinette esterne ad uso espositivo, **non comunicanti con i Locali dell'Azienda**.

La garanzia è operante a condizione che l'autore del **Furto** abbia violato le vetrinette mediante rottura o scasso delle stesse.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 84 – TRASPORTO MERCI E ATTREZZATURE

BCC Assicurazioni indennizza i **Danni materiali** e diretti subiti dalle **Merci** e dagli attrezzi ed utensili connessi all'attività dell'**Azienda** durante il trasporto:

- su veicoli trasporto cose di massa a pieno carico fino a 35 q.li;
- su autovetture a condizione che i beni siano riposti nel bagagliaio e comunque non siano visibili dall'esterno

condotti dall'**Assicurato** stesso, dai suoi familiari o da uno dei suoi **Addetti** a seguito di sottrazione, mediante **Furto** o **Rapina**, anche dell'intero automezzo.

La garanzia è operante a condizione che:

- a) il trasporto avvenga in orari diurni, dalle ore 06.00 alle ore 21.00, nei giorni lavorativi esclusi comunque i festivi;
- b) il **Furto** venga perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo;
- c) durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli devono avere le portiere chiuse a chiave.
- d) che non siano state effettuate, o fatte effettuare, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione al veicolo per qualsiasi motivo e che in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto sia presentata immediata denuncia all'Autorità.

Per i soli casi di **Furto** dell'intero automezzo la garanzia è operante a condizione che:

- e) durante le soste dei veicoli in **Locali** chiusi con mezzi appropriati, il **Furto** venga perpetrato mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura;

o in alternativa che:

- f) Siano installati e siano messi in funzione sul veicolo apparecchi antifurto e che in caso di **Sinistro** vengano immediatamente consegnate ad **BCC Assicurazioni** - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'antifurto - tutte le chiavi del veicolo stesso, per i soli veicoli trasporto cose di massa a pieno carico fino a 35 q.li i dispositivi/sistemi antifurto devono essere conformi alla norma tecnica CEI (Comitato Elettronico Italiano) 79/17 con I, II o III livello di prestazione.

BCC Assicurazioni non indennizza i danni subiti da **Valori**, oggetti in materiale prezioso, gioielli, polvere da sparo, **Beni pregiati**, animali vivi, piante vive, pelli, pellicce, medicinali/farmaceutici.

La presente garanzia è prestata a **Primo rischio assoluto**.

In caso di danno agli attrezzi e agli utensili l'**Indennizzo** sarà determinato in base al valore allo stato d'uso.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 85 – MERCI IN AUMENTO TEMPORANEO

BCC Assicurazioni nei seguenti periodi temporali, assicura;

- dalle ore 00.00 del 1° giugno fino alle ore 24.00 del 31 agosto per ciascun anno solare;
 - dalle ore 00.00 del 1° novembre fino alle ore 24.00 del 31 gennaio per ciascun anno solare
- un'ulteriore somma assicurata, in aumento a quanto previsto alla partita **Macchinario, Attrezzature ed arredamento e Merci** per gli eventi garantiti della presente sezione.

La somma complessivamente assicurata tra le partite **Macchinario, Attrezzature ed arredamento e Merci** e **Merci** in aumento temporaneo non potrà essere superiore ad € 100.000.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 86 – DISTRIBUTORI SELF SERVICE

Qualora l'attività assicurata sia operativa 24 ore su 24 attraverso l'utilizzo di distributori automatici, fissati saldamente al suolo o ai muri del **Fabbricato**, **BCC Assicurazioni** indennizza i guasti cagionati dai ladri in occasione di **Furto** consumato o tentato ai distributori e agli eventuali infissi posti a protezione degli stessi.

Sono comprese nella somma assicurata le **Merci** ed i **Valori** contenuti nei distributori assicurati fino ad un massimo del 10 % della somma assicurata stessa.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 87 – FURTO IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI

BCC Assicurazioni indennizza:

- a) il **Furto**, consumato o tentato, del **Macchinario, Attrezzature ed arredamento e Merci** o **Contenuto** riposto all'interno dei locali, sempre che il Furto sia avvenuto con rottura e/o scasso delle difese esterne poste a protezione dei **Locali** contenenti i beni assicurati o sia avvenuto per via diversa dall'ordinaria tramite introduzione attraverso brecce o rotture del **Fabbricato**;
 - b) i guasti cagionati dai ladri agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei **Locali** che contengono i beni assicurati e i danni alle parti di **Fabbricato** costituenti i **Locali** stessi;
 - c) gli atti vandalici avvenuti all'interno dei **Locali** contenenti i beni assicurati.
- verificatisi in occasione di cortei e/o manifestazioni di piazza o in occasione di scioperi, sempre che i danni materiali siano stati riscontrati e denunciati alle Autorità entro 48 ore dall'orario in cui si è terminata la manifestazione o lo sciopero.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 88 – RIMBORSO SPESE PER MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E/O PROTEZIONE

BCC Assicurazioni rimborsa le spese sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento di un **Sinistro** indennizzabile a termine della presente Sezione Furto, per installare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei **Locali** contenenti le Cose assicurate. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500 per annualità assicurativa.

Art. 89 – AUMENTO SOTTOLIMITI FURTO

I limiti di **Indennizzo** delle seguenti garanzie devono intendersi modificati nei termini evidenziati:

Art./ Comma	Garanzia	Limite indennizzo In corso - EURO	Limite indennizzo aumentato - EURO
76/4	Macchinario, attrezzature, arredamento e merci o Contenuto presso terzi, fiere, mostre esposizioni	15 % della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzature, arredamento e merci o Contenuto	30 % della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzature, arredamento e merci o Contenuto
76/6 a)	Valori comunque custoditi	10% della somma assicurata alla partita Macchinari, attrezzature, arredamento e Merci o Contenuto con il massimo di € 2.500 per sinistro	20% della somma assicurata alla partita Macchinari, attrezzature, arredamento e Merci o Contenuto con il massimo di € 5.000 per sinistro
76/6 b)	Portavalori		
76/7	Guasti cagionati dai ladri	€ 2.500 per sinistro	€ 5.000 per sinistro
76/8	Atti vandalici	15 % della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzature, arredamento e merci o Contenuto	20 % della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzature, arredamento e merci o Contenuto

Art. 90 – AUMENTO SCOPERTO E FRANCHIGIA

Relativamente a **Macchinario, Attrezzature ed arredamento e Merci, Contenuto, Valori** fuori dai mezzi di custodia, Enti posti all'aperto, Merci in aumento temporaneo l'**Indennizzo** verrà corrisposto previa detrazione, per ogni **Sinistro**, di uno **Scoperto** pari al 20% dell'importo indennizzabile, con il minimo di € 1.000.

Restano fermi gli eventuali scoperti, se superiori, previsti in **Polizza**.

Art. 91 – BATTERIE DI ACCUMULO

BCC Assicurazioni indennizza, nella forma a **Primo rischio assoluto** e fino alla concorrenza della somma assicurata, i **Danni materiali** e diretti subiti dalle **Batterie di Accumulo** installate, collaudate pronte per l'uso e poste in locali o spazi adeguati alla tipologia di batteria assicurata causati da eventi garantiti dalla presente sezione Furto.

L'indennizzo si calcola applicando, al valore della batteria al momento dell'acquisto, un degrado per ogni anno dall'installazione successivo al primo, pari al 10%, dal settimo anno il degrado è pari al 70 %.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.



COSA NON È ASSICURATO

Art. 92 – I BENI NON ASSICURABILI

BCC Assicurazioni non assicura:

- le **Merci** rame ed alluminio in genere;
- Macchinario, attrezzature ed arredamento** in leasing qualora già coperti da apposita **Assicurazione**;



LIMITI DI COPERTURA

Art. 93 – I DANNI NON ASSICURATI

BCC Assicurazioni non assicura i danni:

- verificatisi in occasione di incendi, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del **Fabbricato**, crollo totale o parziale del **Fabbricato** ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, anche civile, insurrezione, invasione, occupazione militare, ostilità, rivolte, insurrezioni, confische, requisizione;
- agevolati dall'**Assicurato** o dal **Contraente** con dolo o colpa grave;
- commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'**Assicurato** o con il **Contraente** od occupano i **Locali** contenenti le cose assicurate o **Locali** con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'**Assicurato** od il **Contraente** deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei **Locali** che le contengono
 - persone legate al **Contraente** o all'**Assicurato** da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.
- verificatisi da **Furto** avvenuto quando i **Locali** contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. In tal caso la garanzia è sospesa dal 45° giorno;

Art. 94 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo **BCC Assicurazioni** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 95 – SCOPERTO PER ENTI DI CATEGORIA MERCEOLOGICA

Relativamente alla partita **Macchinario, Attrezzature ed arredamento e Merci**, l'**Indennizzo** verrà corrisposto previa detrazione, per ogni **Sinistro**, di uno **Scoperto** pari al 10% dell'importo indennizzabile, con il minimo di € 300,00 qualora la garanzia riguardi una delle seguenti attività:

Abiti e confezioni in genere (escluse pellicce)
Abiti e confezioni in genere comprese pellicce
Apparecchi, strumenti e componenti elettronici, ottici, scientifici e di precisione, orologi, componenti fono-audiovisivi (esclusi elettromedicali e/o uso medico)
Apparecchiature elettromedicali e/o uso medico
Argenteria (oggetti di)
Articoli di cuoio o pelle naturale (escluso calzature)
Calzature, soles di cuoio, di pelle naturale ed artificiale
Concerie
Concimi, fertilizzanti, anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti
Cooperativa di servizio spremitura di olive per conto dei soci che ritirano l'olio per l'auto consumo
Cooperativa per il confezionamento e commercializzazione olio con propri marchi
Cooperativa per la commercializzazione di olio sfuso
Cooperativa produzione beni - settore pellame
Cooperativa produzione beni - settore tessile - abbigliamento
Cooperativa settore mobilità - trasporto merci
Distributori carburante con o senza autolavaggio e con o senza bar, tabacchi, valori bollati, market
Elettricisti, installatori e manutentori di impianti elettrici, televisivi, telefonici e telegrafici
Elettrodomestici con audiovisivi (inclusa installazione presso terzi)
Elettronica (inclusa installazione presso terzi)
Gioielli e preziosi
Impianti e/o pannelli fotovoltaici e/o solari (inclusa installazione presso terzi)
Imprese di trasloco (esclusi preziosi)
Lavanderie di filati e tessuti (esclusi negozi o self service)
Litografia, serigrafia
Macchine da scrivere, da calcolo, per cucire, registratori di cassa
Macchine d'ufficio (inclusa installazione presso terzi)
Maglierie
Negozio self service senza presenza personale
Noleggio di beni
Occhiali
Officina meccanica per la riparazione, manutenzione di macchine, motori compresa installazione, manutenzione e rimozione presso terzi
Olio di oliva (senza impiego di infiammabili)
Pellicce
Preparati farmaceutici, prodotti antibiotici e biologici (esclusi stupefacenti)
Prodotti chimici e altri prodotti intermedi
Restauratori, decoratori di mobili e cornici
Sartorie
Spedizionieri, imprese di trasporti (esclusi cotone sodi o in fiocco, oggetti d'argento, preziosi e valori)
Stamperia di tessuti
Tessitura di cotone
Tessitura di lana, seta, fibre di origine animale
Tessuti di spugna
Tintoria di tessuti e confezioni

Art. 96 – SCOPERTO PER VEICOLI RICOVERATI

Qualora il **Furto** o la **Rapina** sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano ricoverati nei **Locali** indicati in **Polizza** o nell'area in uso al **Contraente** od all'**Assicurato**, **BCC Assicurazioni** corrisponderà la somma liquidata a termini di **Polizza**, sotto detrazione dello **Scoperto** del 20% che rimarrà a carico dell'**Assicurato** stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'**Indennizzo**, farlo assicurare da altri.

Detto **Scoperto**, se operante in concomitanza con altro **Scoperto** eventualmente previsto dalla **Polizza**, viene elevato al 25% ed assorbe il precedente, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una **Franchigia**, fermo lo **Scoperto** del 20% la **Franchigia** verrà considerata minimo assoluto.

Pertanto, nel caso di **Assicurazione** presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile senza tener conto della **Franchigia** che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 97 – COESISTENZA DI PIÙ SCOPERTI

In concomitanza di due o più scoperti previsti in **Polizza**, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Qualora sia prevista una **Franchigia**, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

Art. 98 – MEZZI DI CHIUSURA RINFORZATI

A deroga di quanto previsto dall'Art. 75 – Caratteristiche del rischio e mezzi di chiusura, l'**Assicurazione** è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei **Locali** contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti in legno pieno dello spessore minimo di 15mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10mm, senza luci di sorta, chiusi con serratura di sicurezza azionati catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- a) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50cm e 18cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400cm².

BCC Assicurazioni non indennizza – salvo diversamente convenuto – i danni di **Furto** avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Nel caso in cui, al momento del **Sinistro** venisse accertata l'esistenza di aperture diversamente protette, la garanzia è operante secondo le seguenti modalità:

- **BCC Assicurazioni** indennizzerà il danno a termini di **Polizza**, purché l'autore si sia introdotto nei **Locali** forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti;
- **BCC Assicurazioni** corrisponderà all'**Assicurato** l'65% dell'importo indennizzabile, rimanendo lo **Scoperto** del 35% a carico del medesimo, nel caso in cui l'autore del **Furto** si sia introdotto nei **Locali** forzando mezzi di chiusura e protezioni difformi a quelli sopra descritti.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 99 – IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO CON REGISTRATORE E TRASMISSIONE DI EVENTI

Il **Contraente/Assicurato** dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia dell'**Assicurazione**, che i **Locali** contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme con registratore e trasmissione di eventi Antifurto, installato da Ditta specializzata, in grado di segnalare l'introduzione nei **Locali** e i tentativi di manomissione nonché dotato almeno dei seguenti requisiti base:

- a) centralina autoprotetta;
- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;

- d) registratore di eventi (di controllo) in grado di memorizzare tutti i cambiamenti di stato dell'impianto;
- e) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio e/o linea ADSL con collegamento a Istituto di Vigilanza privato o a Forze dell'Ordine,

Il **Contraente/Assicurato** si obbliga:

- 1 ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i **Locali** rimangono incustoditi;
- 2 a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3 a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.
- 4 a stipulare un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- 5 a fare effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche.

In caso di **Sinistro**, se l'impianto risulterà non installato **BCC Assicurazioni** non sarà tenuta a pagare alcun **Indennizzo**.

In caso di **Sinistro**, se l'impianto risulterà non attivato **BCC Assicurazioni** pagherà l'**Indennizzo** liquidato a termini di **Polizza** nella misura del 50% restando il rimanente 50% a carico del **Contraente/Assicurato**.

In caso di mancato funzionamento dell'impianto dovuto a fatto non attribuibile al **Contraente/Assicurato** o agli incaricati della sorveglianza, **BCC Assicurazioni** pagherà l'**Indennizzo** liquidato a termini di **Polizza** nella misura dell'80% restando il rimanente 20% a carico del **Contraente/Assicurato**.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 100 – IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO

Il **Contraente/Assicurato** dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia dell'**Assicurazione**, che i **Locali** contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto, installato da Ditta specializzata, in grado di segnalare l'introduzione nei **Locali** e i tentativi di manomissione nonché dotato almeno dei seguenti requisiti base:

- a) centralina autoprotetta;
- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema,

Il **Contraente/Assicurato** si obbliga:

- 1 ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i **Locali** rimangono incustoditi;
- 2 a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3 a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

In caso di **Sinistro**, se l'impianto risulterà non installato **BCC Assicurazioni** non sarà tenuta a pagare alcun **Indennizzo**.

In caso di **Sinistro**, se l'impianto risulterà non attivato **BCC Assicurazioni** pagherà l'**Indennizzo** liquidato a termini di **Polizza** nella misura dell'50% restando il rimanente 50% a carico del **Contraente/Assicurato**.

In caso di mancato funzionamento dell'impianto dovuto a fatto non attribuibile al **Contraente/Assicurato** o agli incaricati della sorveglianza, **BCC Assicurazioni** pagherà l'**Indennizzo** liquidato a termini di **Polizza** nella misura dell'80% restando il rimanente 20% a carico del **Contraente/Assicurato**.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 101 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i limiti di **Indennizzo** indicati nel seguente schema riepilogativo:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE FURTO			
Art./Comma	Garanzia	Limite Indennizzo - €	Franchigia/scoperto
76	Furto, rapina	La somma assicurata	Scoperto 20 % in caso di furto attraverso mezzi di chiusura difformi a quanto previsto in polizza
76/4	Macchinario, attrezzature, arredamento e merci o Contenuto presso terzi, fiere, mostre ed esposizioni	15 % della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzature, arredamento e merci o Contenuto	
76/5	Cose particolari	20 % della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzature, arredamento e merci o Contenuto	
76/6 a)	Valori comunque custoditi	10% della somma assicurata alla partita Macchinari, attrezzature, arredamento e Mercii o Contenuto con il massimo di € 2.500 per sinistro	
76/6 b)	Portavalori		
76/7	Guasti cagionati dai ladri	€ 2.500 per sinistro	=====
76/8	Atti vandalici	15 % della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzature, arredamento e merci o Contenuto	=====
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo			
77	Valori in mezzi di custodia	La somma assicurata	Scoperto 20 % in caso di furto attraverso mezzi di chiusura difformi a quanto previsto in polizza
78	Valori fuori dai mezzi di custodia	La somma assicurata	Scoperto 10 % per rapina
79	Portavalori in aumento	La somma assicurata	Scoperto 10 %
80	Guasti cagionati dai ladri in aumento	La somma assicurata	=====
81	Atti vandalici in aumento	La somma assicurata	=====
82	Enti posti all'aperto	25% della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzatura ed arredamento e Mercii con il massimo di € 20.000 per annualità assicurativa	Scoperto 20 % in caso di mancato funzionamento dell'impianto dovuto a fatto non attribuibile al Contraente/Assicurato o degli incaricati della sorveglianza
83	Furto merci in vetrinette esterne	La somma assicurata	=====
84	Trasporto merci e attrezzature	La somma assicurata	€ 500
85	Merci in aumento temporaneo	La somma assicurata	Scoperto 20 % in caso di furto attraverso mezzi di chiusura difformi a quanto previsto in polizza
86	Distributori Self-service	La somma assicurata con il massimo del 10 % della somma stessa per Mercii e Valori	€ 500

87	Furto in occasione di eventi Sociopolitici	20% della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzatura ed arredamento e Merci o Contenuto	Scoperto 20 % con il minimo di € 500
88	Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione	1.500 € per annualità assicurativa	=====
91	Batterie di accumulo	Somma assicurata	Scoperto 20 % in caso di furto attraverso mezzi di chiusura difformi a quanto previsto in polizza
95	Scoperto per enti di categoria merceologica	=====	Scoperto 10 % con il minimo di € 300
96	Scoperto per veicoli ricoverati	=====	Scoperto 20 %
97	Coesistenza di più scoperti	=====	Massimo 25 % in concomitanza di più scoperti
98	Mezzi di chiusura rinforzati	=====	Scoperto 35 % in caso di mezzi di chiusura difformi
99	Impianto di allarme antifurto con registratore e trasmissione di eventi	=====	Scoperto 50 % in caso di non attivazione dell'impianto ridotto a Scoperto 20 % in caso di mancato funzionamento dell'impianto
100	Impianto di allarme antifurto	=====	Scoperto 20 % in caso di mancato funzionamento dell'impianto



DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 102 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

L'**Assicurazione** vale nell'ubicazione indicata in **Polizza**, entro i confini della Repubblica Italiana. Nel caso in cui l'**Attività** esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo. Per la garanzia Trasporto Merci e attrezzature la copertura vale durante la circolazione entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano.



OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Art. 103 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di **Sinistro** il **Contraente /Assicurato** deve:

- darne avviso scritto, all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la **Polizza** oppure a **BCC Assicurazioni**, entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- fornire a **BCC Assicurazioni** o all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la **Polizza**, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**.

Le spese sostenute per adempiere alle incombenze di cui alle lettere c) e d) sono a carico di **BCC Assicurazioni** in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del **Sinistro**, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che **BCC Assicurazioni** provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il **Contraente/Assicurato** deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad **Indennizzo**;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del **Sinistro** oltre che della realtà e dell'entità del danno; tenere a disposizione di **BCC Assicurazioni** e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che **BCC Assicurazioni** ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Art. 104 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **Polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **BCC Assicurazioni**. In caso di **Sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**Indennizzo** liquidato a termine di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **Sinistro**.

Art. 105 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da **BCC Assicurazioni**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;
- oppure,
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **BCC Assicurazioni** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. In caso di **Sinistro** che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **Sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 106 – COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **Rischio**, nonché verificare se il **Contraente** e/o **Assicurato** abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **Sinistro**;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro**;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **BCC Assicurazioni** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 107 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

BCC Assicurazioni ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Art. 108 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**Indennizzo**.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'**Assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

Art. 109 – FORMA DELL'ASSICURAZIONE – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'**Assicurazione** è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale prevista dalle norme vigenti.

NOTA BENE

Cosa significa **Primo rischio assoluto**?

L'**Assicurazione a Primo rischio assoluto** è la forma di **Assicurazione** che impegna la compagnia assicuratrice ad indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni assicurati (valore assicurabile) senza applicare la regola proporzionale.

Esempio applicazione **Primo rischio assoluto**

Valore immobile: 100.000 euro

Valore assicurato in polizza: 50.000 euro (massimo danno che l'**Assicurato** ritiene di poter subire in caso di **Sinistro**)

In caso di Danno totale: **Indennizzo** pari a 50.000 euro (massima esposizione)

In caso di Danno parziale ad es. di 10.000 euro: **Indennizzo** pari a 10.000 euro

Art. 110 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- 1 per **Macchinario, attrezzature ed arredamento** o **Contenuto** (escluso **Campionario Merci**) è pari al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del **Sinistro** o per sostituire le cose sottratte con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento;
- 2 per **Beni pregiati** è pari al costo per sostituire le cose sottratte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del **Sinistro**; per ciascun oggetto danneggiato non sono riconosciuti costi di riparazione o restauro superiori al costo di sostituzione dell'oggetto stesso;
- 3 per le **Merci** e **Campionario Merci** il danno è pari alla differenza tra il loro valore stimato al momento del **Sinistro** in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) e il valore del residuo.
Nelle lavorazioni industriali le **Merci** sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del **Sinistro** e degli oneri fiscali se dovuti; qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
- 4 Per i titoli di credito si stabilisce che:
 - a) **BCC Assicurazioni**, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - b) l'**Assicurato** deve restituire ad **BCC Assicurazioni** l'**Indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'**Assicurazione** vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 111 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'**Assicurato** deve darne avviso a **BCC Assicurazioni** appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di **BCC Assicurazioni** se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'**Assicurato** rimborsi a **BCC Assicurazioni** l'intero importo riscosso a titolo di **Indennizzo** per le cose medesime. Se invece **BCC Assicurazioni** ha indennizzato il danno solo in parte, l'**Assicurato** ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'**Indennizzo** riscosso da **BCC Assicurazioni** per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'**Indennizzo** a termini di **Polizza** e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'**Indennizzo** e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del **Sinistro**, **BCC Assicurazioni** è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose in conseguenza del **Sinistro**. L'**Assicurato** ha la facoltà di abbandonare ad **BCC Assicurazioni** le cose rubate che vengano ritrovate trascorsi 4 mesi dalla data di avviso del **Sinistro** anche se lo stesso non è stato ancora indennizzato.

Art. 112 – RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di **Sinistro** le somme assicurate con le singole partite di **Polizza** ed i relativi limiti di **Indennizzo**, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di **Assicurazione** in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di **Premio**. Qualora a seguito del **Sinistro** stesso **BCC Assicurazioni** decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del **Premio** netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Su richiesta del **Contraente** e previo esplicito consenso di **BCC Assicurazioni** dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il **Contraente** corrisponderà il rateo di **Premio** relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di **Assicurazione** in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di **BCC Assicurazioni** di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 257 – Recesso in caso di Sinistro.

Art. 113 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

BCC Assicurazioni comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. **BCC Assicurazioni** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE ELETTRONICA



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

Art. 114 – I BENI ASSICURABILI

I beni assicurabili possono essere:

Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, personal computer e relative unità periferiche, **Conduttori esterni**, stampanti, terminali, P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, pesi e bilance, modem, scanner, plotter, elaboratori di processo o di automazione industriali non al servizio esclusivo di singole macchine, server, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme e videosorveglianza, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, router.

Il tutto ad uso esclusivo dell'**Azienda**, purché non oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione, né in semplice deposito.

Art. 115 – I DANNI ASSICURATI

BCC Assicurazioni si obbliga nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i **Danni materiali** e diretti:

- 1 causati alle **Apparecchiature elettroniche**, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
- 2 derivanti dal **Furto** delle **Apparecchiature elettroniche**, a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
 - a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiave false, di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

BCC Assicurazioni, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 116 – CARATTERISTICHE DEL RISCHIO E DEI MEZZI DI CHIUSURA

La garanzia di cui al punto 2 dell'articolo precedente è prestata alle seguenti condizioni essenziali per la sua operatività:

- a) che i beni assicurati siano riposti all'interno di **Fabbricati** aventi pareti perimetrali e solai di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, **Vetro antisfondamento**, cemento anche non armato.
- b) qualora il **Fabbricato** sia elevato ad un solo piano e la linea di gronda del **Tetto** sia situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno e cioè senza l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, la copertura del **Tetto** deve essere in cemento armato o laterizio armato senza lucernari, o vetro cemento armato totalmente fisso.
- c) che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, **Vetro antisfondamento**, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nei serramenti di metallo o lega metallica e nelle inferriate sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai **Locali** se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di **Furto** avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Nel caso in cui, al momento del **Sinistro** venisse accertata l'esistenza di aperture diversamente protette, la garanzia è operante secondo le seguenti modalità:

- **BCC Assicurazioni** indennizzerà il danno a termini di **Polizza**, purché l'autore si sia introdotto nei **Locali** forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti;
- **BCC Assicurazioni** corrisponderà all'**Assicurato** l'80% dell'importo indennizzabile, rimanendo lo **Scoperto** del 20% a carico del medesimo, nel caso in cui l'autore del **Furto** si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura e protezioni difformi in modo peggiorativo rispetto a quelli sopra descritti.

Art. 117 – APPARECCHI DI PROTEZIONE E DI STABILIZZAZIONE

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che le apparecchiature siano protette da apparecchi di protezione e di stabilizzazione richiesti dal costruttore e conformi alle sue indicazioni.

In caso di inesistenza, mancato allacciamento o mancato funzionamento **BCC Assicurazioni** corrisponderà l'**Indennizzo** applicando le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.



OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO

Art. 118 – SUPPORTI DATI

BCC Assicurazioni indennizza, in casi di danno materiale e diretto causato ai supporti dati indennizzabile in base alla presente sezione, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi, dall'ultima copia di sicurezza effettuata, fermo quanto previsto all'Art. 115 – I danni non assicurati.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore o a cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal **Sinistro**, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 119 – MAGGIORI COSTI

Qualora ne sia stata indicata in **Polizza** la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo **Premio** viene convenuto quando segue:

- a) In caso di **Sinistro**, indennizzabile a termine della presente sezione che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, **BCC Assicurazioni** indennizza i maggiori costi sostenuti dall'**Assicurato**, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
 - uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
 - applicazione di metodi di lavoro alternativi;
 - prestazioni di servizi da terzi.
- b) **BCC Assicurazioni** non risponde dei maggiori costi dovuti a:
 - limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
 - eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
 - modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
 - deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori Danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato;
 - danni ai supporti di dati;
 - ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

- c) Il periodo d'indennizzo sopraindicato per ogni singolo **Sinistro** inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima di 180 giorni.
- d) **BCC Assicurazioni** risponde per singolo **Sinistro** e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. **BCC Assicurazioni** riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 120 – IMPIEGO MOBILE

BCC Assicurazioni indennizza i **Danni materiali** e diretti causati alle **apparecchiature elettroniche** ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione del rischio indicata in **Polizza**, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico entro i confini del territorio italiano a condizione che:

- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in **Polizza**;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
- il loro trasporto sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'**Assicurato** ed indicata in **Polizza**.

Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi. Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature devono essere riposte nelle custodie di cui sono dotati.

La garanzia **Furto**, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di **Tetto** rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 121 – PROGRAMMI STANDARD IN LICENZA D'USO

BCC Assicurazioni indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi danneggiati, distrutti, o sottratti in caso di danno materiale e diretto indennizzabile a termini della presente sezione ai supporti dove sono memorizzati.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro 12 mesi dal **Sinistro**, l'**Assicurato** decade dal diritto all'**Indennizzo**.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.



COSA NON È ASSICURATO

Art. 122 – I BENI NON ASSICURABILI

BCC Assicurazioni non assicura

- a) le **Apparecchiature elettroniche** oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o in semplice deposito;
- b) le **Apparecchiature elettroniche** costruite da oltre 10 anni dalla data del **Sinistro**;
- c) i telefoni cellulari, smartphone, tablet e smartwatch.



LIMITI DI COPERTURA

Art. 123 – I DANNI NON ASSICURATI

BCC Assicurazioni non indennizza i danni:

- a) causati con dolo dell'**Assicurato** e del **Contraente**;
- b) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, esondazioni piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del **Fabbricato**, crollo totale o parziale del **Fabbricato**;

- c) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- e) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- f) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- i) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- j) attribuibili a difetti noti al **Contraente** o all'**Assicurato** all'atto della stipulazione della **Polizza**, indipendentemente dal fatto che **BCC Assicurazioni** ne fosse a conoscenza;
- k) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- l) da smarrimenti od ammanchi;
- m) derivanti da eventi indennizzabili a termini della sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e della sezione Furto e Rapina, a meno che l'indennizzo determinato a termini delle predette Sezioni non risultasse capiente.

Non sono indennizzabili gli importi di **Scoperto, Franchigia** o minimo di scoperto delle predette sezioni.

BCC Assicurazioni non indennizza altresì i danni causati da o dovuti a:

- n) uso e abuso di Internet o sistemi similari;
- o) qualsiasi trasmissione elettronica di dati o altre informazioni;
- p) qualsiasi virus informatico, "worm", "logic bomb", "Cavallo di Troia" o problemi similari;
- q) uso o abuso di qualsiasi indirizzo Internet, siti Web o sistemi similari;
- r) qualsiasi dato o altre informazioni situati su siti Web o sistemi similari;
- s) qualsiasi perdita di dati o danni a qualsiasi sistema informatico, incluso ma non limitato a hardware o software;
- t) funzionamento o disfunzione di Internet o sistemi similari, o di qualsiasi indirizzo Internet, sito Web o sistemi;
- u) qualsiasi violazione, intenzionale o no, di qualsiasi diritto d'autore (incluso ma non limitato a marchi registrati, diritti d'autore o brevetti).

Art. 124 – ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESSE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA

BCC Assicurazioni non indennizza i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni di contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato sottoscritto dall'**Assicurato**.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione dei componenti relativi a:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- d) aggiornamento tecnologico dell'impianto.

Art. 125 – IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano a seguito di variazione di valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica ed acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 126 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo **BCC Assicurazioni** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 127 – RIEPILOGO DEI LIMITI E DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i limiti di **Indennizzo** e/o con l'applicazione della **Franchigia/Scoperto** indicati nel seguente schema riepilogativo:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE Elettronica			
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo - €	Franchigia €
115/1	Ogni causa	La somma assicurata	€ 150
	Danni a componenti elettrici / elettronici / elettromeccanici senza palese riscontrabilità di cause esterne		scoperto 10% con minimo di € 1.000
	Danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica:		€150 elevata a: <ul style="list-style-type: none"> • € 500 in caso in cui gli apparecchi di protezione e di stabilizzazione non risultino contestualmente danneggiati; • scoperto 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 500 in caso di inesistenza o mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di stabilizzazione.
115/2	Furto	La somma assicurata	scoperto 20 % dell'importo indennizzabile nel caso in cui l'autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura difformi ai requisiti minimi previsti in polizza.
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo			
118	Supporti dati	La somma assicurata	Scoperto 10% dell'importo indennizzabile con minimo di € 150
119	Maggiori Costi	Importo giornaliero convenuto indicato in polizza con il massimo di 180 giorni	3 giorni
120	Impiego mobile	La somma assicurata	Scoperto 25 % dell'importo indennizzabile con il minimo di € 150
121	Programmi standard in licenza d'uso	La somma assicurata	scoperto del 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 150
133	Onorari dei periti	5% del danno indennizzabile con il massimo di € 10.000	===



DOVE VALE LA
COPERTURA

Art. 128 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

L'**Assicurazione** vale nell'ubicazione indicata in polizza, entro i confini della Repubblica Italiana. Nel caso in cui l'**Attività esercitata** venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****Art. 129 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **Sinistro** il **Contraente/Assicurato** deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di **BCC Assicurazioni**;
- 2 darne avviso scritto all'Intermediario che ha rilasciato la **Polizza** oppure a **BCC Assicurazioni** entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- 3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **Sinistro**, la causa presunta del **Sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad **BCC Assicurazioni**;
- 4 conservare le tracce ed i residui del **Sinistro** fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; **BCC Assicurazioni** si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta di **BCC Assicurazioni**, l'**Assicurato** decade dal diritto all'**Indennizzo**;
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **Sinistro** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da **BCC Assicurazioni** o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**.

Art. 130 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **Polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **BCC Assicurazioni**. In caso di **Sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**Indennizzo** liquidato a termine di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **Sinistro**.

Art. 131 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da **BCC Assicurazioni**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;
- oppure,
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **BCC Assicurazioni** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. In caso di **Sinistro** che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **Sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 132 – COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **Rischio**, nonché verificare se il **Contraente** e/o **Assicurato** abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **Sinistro**;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro**;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **BCC Assicurazioni** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 133 – ONORARI DEI PERITI

BCC Assicurazioni si obbliga, nell'ambito della somma assicurata, in caso di **Sinistro**, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il **Contraente** avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di **Polizza**, con il massimo di € 10.000. Resta convenuto che il **Contraente** è tenuto a dimostrare ad **BCC Assicurazioni** le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

Art. 134 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

BCC Assicurazioni ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Art. 135 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**Indennizzo**.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'**Assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

Art. 136 – FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'**Assicurazione** è prestata:

- a) A **Valore intero** o a **Primo Rischio Assoluto** (secondo quanto indicato in polizza) ed a nuovo per le garanzie previste all'Art. 115 – I danni assicurati - intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
- b) A **Primo rischio assoluto**, per le opzioni con pagamento di un **Premio** aggiuntivo, e cioè fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

Art. 137 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, la determinazione del danno avviene separatamente per ogni partita di **Polizza** secondo le seguenti norme:

Per apparecchiature elettroniche:

A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1 si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del **Sinistro**, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del **Sinistro**;
- 2 si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del **Sinistro**.

L'**Indennizzo** massimo sarà pari all'importo stimato come ad A)1 diffalcato dell'importo come ad A)2 a meno che **BCC Assicurazioni** non si avvalga delle facoltà di cui all'Art. 129 – Cosa deve fare il Contraente in caso di sinistro – punto 4, in tal caso l'**Indennizzo** sarà pari all'importo stimato come ad A)1.

B) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1 si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del **Sinistro** dell'impianto od apparecchio colpito dal **Sinistro** stesso;
- 2 si stima il valore ricavabile dai residui.

L'**Indennizzo** massimo sarà pari all'importo stimato come a B)1, diffalcato dell'importo stimato come a B)2.

Questa stima riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio, oppure sia disponibile un prodotto di pari caratteristiche, prestazione o rendimento.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

- 3 si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del **Sinistro**, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4 si stima il valore ricavabile dai residui.

L'**Indennizzo** massimo sarà pari all'importo stimato come a B)3, diffalcato dell'importo stimato come a B)4.

BCC Assicurazioni ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'**Indennizzo** così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in **Polizza**.

Per supporti dati:

BCC Assicurazioni indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal **Sinistro** vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dei dati privi di informazione.

ESEMPIO

In occasione di un **Sinistro** incendio vengono danneggiati degli hard disk nei quali sono contenuti i documenti aziendali.

L'**Indennizzo** sarà pari al costo di riacquisto degli hard disk e alle spese sostenute per recuperare e reinserire i dati nei supporti.

Se esistono copie di backup e quindi il recupero e reinserimento non è necessario oppure se non viene effettuato entro 12 mesi dal **Sinistro** **BCC Assicurazioni** indennizzerà solo il costo di riacquisto, come da fattura, degli hard disk.

Art. 138 – ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Per le garanzie previste all'Art. 115 – I danni assicurati - se dalle stime effettuate con le modalità di cui all'Art. 137 – Determinazione dell'ammontare del danno risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del **Sinistro** le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, **BCC Assicurazioni** risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del **Sinistro**.

Resta comunque convenuto fra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui tale eccedenza risulti essere minore del 15%.

Il disposto del presente articolo non è operante qualora in polizza sia stata dichiarata la forma di assicurazione a **Primo Rischio assoluto**.

ESEMPIO

Applicazione regola proporzionale:

Valore apparecchiatura elettronica: 10.000 euro

Valore assicurato in polizza: 5.000 euro

In caso di Danno totale: **Indennizzo** pari a 5.000 euro

In caso di Danno parziale ad es. di € 1.000: **Indennizzo** pari a 500 euro (poiché in polizza l'**Assicurato** ha previsto un valore pari al 50% del valore dell'apparecchiature elettronica)

Art. 139 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

BCC Assicurazioni comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **BCC Assicurazioni** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

Art. 140 – DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

I destinatari sono tutelati per danni involontariamente cagionati a terzi:

- collegati all'attività svolta, compresa la conduzione dei fabbricati;

I destinatari possono inoltre essere tutelati:

- per le lesioni subite dai prestatori di lavoro;
- per la responsabilità derivante da immobili di cui sono proprietari o locatari.

Art. 141 – I DANNI ASSICURATI - RCT

1 Responsabilità civile verso terzi

BCC Assicurazioni tiene indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **risarcimento** (capitale, interessi e spese) di **Danni corporali** (morte e lesioni personali) e di **Danni materiali** (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'**Assicurazione**. L'**Assicurazione** vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** per **Danni corporali** e materiali imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all'attività per le quali è prestata l'**Assicurazione** e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.

L'**Assicurazione** Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) comprende i **Danni corporali** e materiali cagionati a terzi in conseguenza dell'esercizio delle seguenti attività complementari:

- installazione, montaggio e smontaggio presso terzi dei prodotti inerenti l'**Attività esercitata**;
- operazioni di ritiro e consegna;
 - delle merci presso terzi
 - delle pratiche relative all'attività svolta dallo studio professionale, la copertura si intende limitata ai soli costi di rifacimento delle pratiche stesse;
- proprietà ed uso di velocipedi a pedali da parte dei dipendenti per lavoro o per servizio, anche all'esterno dell'area aziendale;
- gestione, nell'ambito dell'**Azienda**, di una mensa aziendale e/o bar. La garanzia comprende la somministrazione di cibi e bevande e vale per i **Danni corporali** subiti dai dipendenti dell'**Assicurato** e da eventuali visitatori ammessi alla mensa. Il **Massimale** indicato nel contratto per l'**Assicurazione** RCT rappresenta il massimo esborso di **BCC Assicurazioni** per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo;
- gestione ed uso, nell'ambito dell'**Azienda**, di distributori automatici di cibi e bevande;
- servizio di pulizia dei locali dell'**Azienda**; qualora tale servizio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori;
- servizio antincendio interno all'**Azienda** organizzato e composto da personale dipendente dell'**Assicurato**;
- erogazione di servizi sanitari prestati in presidi posti all'interno dell'**Azienda**, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari addetti al servizio, sempreché tali soggetti siano in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti per il loro svolgimento. Il **Massimale** indicato nel contratto per l'**Assicurazione** RCT rappresenta il massimo esborso di **BCC Assicurazioni** per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo;
- organizzazione, nell'ambito delle sedi aziendali, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale cui possono partecipare anche soggetti esterni, di conferenze, congressi, tavole rotonde, convegni e seminari;
- partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stands, con intesa che qualora l'allestimento e lo smontaggio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori;
- proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni ovunque installati, con intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai **Fabbricati**, superfici e beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
- gestione di CRAL aziendale, organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative, sociali e sportive in genere. Ai fini della presente garanzia sono considerati terzi anche i partecipanti alle suddette attività;

- m) organizzazione di visite guidate nell'ambito dell'**Azienda**, dall'effettuazione di prove, presentazioni, dimostrazioni di prodotti e/o di macchinari, sia all'interno dell'area dell'**Azienda**, sia presso i clienti. Tutti i soggetti, esclusi gli addetti nello svolgimento delle proprie mansioni, che partecipano a questa attività sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali;
- n) servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e/o cani, inclusa la proprietà di cani da guardia e non, anche fuori dal recinto dell'**Azienda**;
- o) gestione di spacci aziendali o negozi per la vendita aperti al pubblico situati nell'ambito dell'**Azienda**;
- p) proprietà ed uso, nell'ambito dell'**Azienda** di: officine meccaniche, falegnamerie, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, deposito di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi, nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'**Azienda**;
- q) omessa o insufficiente adozione del servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni, sulle protezioni fisse e mobili poste a protezione della incolumità di terzi, per la presenza in luoghi aperti al pubblico di cantieri per la realizzazione di opere o lavori, di impianti ed attrezzi, di depositi di materiale. Tale estensione è valida ed operante a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in diretta connessione e complementarietà con i lavori descritti in **Polizza**, con esclusione pertanto di danni derivanti dalla specifica fornitura per contratto degli anzidetti servizi.
- r) possesso e utilizzo di beni e **Fabbricati** in comodato, leasing o locazione utilizzati dall'**Assicurato** per lo svolgimento delle attività descritte in **Polizza**;

2 Atti Violenti, Rapine Aggressioni

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per **Danni corporali** e materiali subiti da terzi a seguito di **Rapina**, aggressioni e atti violenti, a condizione che tali fatti e/o atti siano avvenuti nell'ambito delle sedi aziendali dell'**Assicurato**.

3 Incendio, scoppio ed esplosione di cose dell'assicurato o da lui detenute

La garanzia comprende, i **Danni materiali** a **Cose** di terzi conseguenti ad **Incendio**, **Scoppio** ed **Esplosione** delle **Cose** di proprietà dell'**Assicurato** o dallo stesso detenute.

BCC Assicurazioni non indennizza i danni a **Cose** di terzi che l'**Assicurato** detenga a qualsiasi titolo ed alle **Cose** sulle quali si eseguono i lavori.

Qualora per la presente garanzia:

- fosse valida ed operante analoga assicurazione incendio, l'Assicurazione opererà in secondo rischio e cioè solo per l'eccedenza rispetto ai massimali e/o limiti di risarcimento assicurati con la predetta assicurazione incendio.
- fosse stata acquistata la garanzia Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati di cui all'Art. 160 la garanzia è prestata entro il limite del massimale o dei sottolimiti maggiori, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale o di sottolimito.

4 Interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **Danni materiali** indennizzabili a termini del presente contratto.

5 Committenza auto

La garanzia è operante per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, quale committente, per i danni cagionati a terzi dai dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autocarri fino a 35 Q.li, autovetture, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell'**Assicurato** e/o allo stesso intestati al PRA e/o a lui dati in locazione. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di **BCC Assicurazioni** nei confronti dei responsabili entro i limiti in cui sia operante la copertura assicurativa RC Auto.

Sono compresi in garanzia i **Danni corporali** subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo nonché le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui all'Art. 164 – Persone non considerate Terzi - lettera a).

6 Committenza generica

La garanzia è prestata per la responsabilità civile imputabile all'**Assicurato** per **Danni corporali** e materiali cagionati a terzi, nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all'attività cui si riferisce l'**Assicurazione** ed affidati per la loro esecuzione ad altre ditte, enti o persone in genere.

7 Operazioni di carico e scarico di merci/beni - danni ai veicoli sotto carico e scarico

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i **Danni corporali** e materiali verificatisi durante le operazioni di carico e scarico, svuotamento e riempimento - da e su - veicoli da trasporto di **Merci**, ancorché fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e magazzini dell'**Assicurato**.

L'**Assicurazione** comprende i **Danni materiali** ai veicoli da trasporto di **Merci** (con esclusione di natanti e aeromobili) sottoposti alle operazioni di carico o scarico o in sosta nei luoghi dove si svolgono tali operazioni.

BCC Assicurazioni non indennizza i danni da **Furto**, quelli conseguenti al mancato uso dei veicoli, quelli cagionati alle **Cose** trovantisì sui/nei veicoli e quelli alle **Merci/Cose** sollevate, caricate e scaricate.

8 Lavori presso terzi - cose situate nell'ambito di esecuzione dei lavori

La garanzia comprende, esclusivamente per i lavori eseguiti presso terzi, i **Danni materiali** alle **Cose** situate nell'ambito di esecuzione dei lavori, fatta eccezione per gli oggetti d'arte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo quadri, dipinti, affreschi, tappeti, mosaici, arazzi, statue, mobili d'antiquariato che, per volume e peso, possono essere spostati senza particolari difficoltà e verificatisi durante il loro svolgimento.

BCC Assicurazioni non indennizza i danni alle **Cose** di terzi a qualsiasi titolo detenute dall'**Assicurato** per l'esecuzione dei lavori stessi, nonché alle **Cose** sulle quali si compiono direttamente i lavori. In caso di danno conseguente ad **Incendio**, la garanzia è prestata alle condizioni e nei limiti di **risarcimento** dell'apposita condizione.

9 Mezzi meccanici, macchinari, impianti ed attrezzature in genere

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà o dall'uso di mezzi meccanici e macchinari in genere (anche azionati a motore) - inclusi mezzi, macchinari e impianti di sollevamento - sempreché utilizzati nell'ambito di pertinenza dell'**Azienda** assicurata o presso terzi e condotti da persona abilitata ai sensi delle norme in vigore per il loro utilizzo.

BCC Assicurazioni non indennizza:

- a) i danni causati da veicoli e/o macchinari soggetti all'obbligo assicurativo previsto ai sensi del Codice delle assicurazioni promulgato con il D.lgs. 7/9/2005 N. 209, nonché i danni alle persone trasportate sui mezzi.
- b) i **Danni materiali** alle **Cose/Merci** verificatisi in conseguenza del trasporto, sollevamento, movimentazione delle stesse, nonché quelli derivanti da **Furto**, **Incendio**, bagnamento, mancato uso delle **Merci** danneggiate e quelli a macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumenti di lavoro.

10 Veicoli in sosta nell'area dell'azienda

(Garanzia non operante per fabbricati in corso di costruzione e per fabbricati vuoti e inoccupati)

La garanzia comprende i **Danni materiali** agli autoveicoli o motoveicoli di terzi, degli **addetti** e delle persone delle cui prestazioni si avvale l'**Assicurato**, stazionanti nelle aree adibite a parcheggio poste nell'ambito dell'**Azienda** assicurata oppure nell'ambito delle aree, in uso all'**Assicurato**, nelle quali si eseguono i lavori.

BCC Assicurazioni non indennizza:

- a) i danni da **Furto**, quelli conseguenti al mancato uso degli autoveicoli/motoveicoli e quelli alle **Cose** trovantisì sui/nei veicoli stessi.
- b) i danni causati da atti vandalici o comunque provocati senza una qualsivoglia responsabilità diretta dell'**Assicurato** o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere.

11 Errato trattamento di dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante alla **Contraente/Assicurato** ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018 per le **Perdite patrimoniali** cagionate ai terzi/clienti, in conseguenza di errato **Trattamento** del dato purché conseguente a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

12 Danni a cose in consegna

L'assicurazione è estesa ai danni, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso **Terzi**, alle **Cose** in consegna e custodia non sottoposte o soggette a lavorazione.

Restano esclusi i danni alle **Cose** sulle quali si eseguono i lavori nonché i **Valori, Preziosi, Beni pregiati, veicoli, natanti e Cose** in essi contenute.

13 Responsabilità civile personale degli addetti

La garanzia è operante per la responsabilità civile imputabile personalmente e direttamente agli **Addetti** dell'**Assicurato**, per **Danni corporali** e materiali involontariamente cagionati a terzi - escluso l'**Assicurato** stesso - nello svolgimento delle loro mansioni.

Inoltre agli effetti della presente garanzia sono considerati terzi, entro i limiti dei massimali previsti per l'**Assicurazione** RCT, anche gli **addetti** dell'**Assicurato** per gli infortuni (escluse le malattie professionali) occorsi nello svolgimento delle loro mansioni, a condizione che dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite all'Art. 583 del Codice Penale.

Sono esclusi dalla garanzia tutti i soggetti non rientranti nella definizione di **Addetti**.

I massimali stabiliti per l'**Assicurazione** RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

14 Responsabilità per danni causati da personale non dipendente

La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** - per **Danni materiali** e corporali per i soli casi di morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite all'Art. 583 del Codice Penale - involontariamente cagionati a terzi mentre attendono per conto e nell'interesse dell'**Assicurato** ai lavori oggetto dell'attività assicurata dal contratto:

- a) dai titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo, pulizia dei locali;
- b) dai titolari e dipendenti di imprese quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'**Azienda**.
- c) da **Addetti stagionali**
- d) per le sole Società cooperative i volontari iscritti all'apposito registro nonché i volontari occasionali a condizione che sia documentabile la loro presenza.

I massimali stabiliti per l'**Assicurazione** RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

15 Responsabilità per danni causati da liberi professionisti e consulenti

La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** - per **Danni materiali** e per morte o lesioni personali - involontariamente cagionati a terzi da liberi professionisti (ingegneri, progettisti, direttori lavori, assistenti degli stessi) e da consulenti amministrativi, tecnici e legali mentre attendono per conto e nell'interesse dell'**Assicurato** ai lavori oggetto dell'attività assicurata dal contratto:

I massimali stabiliti per l'**Assicurazione** RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

16 Responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, amministratori e legale rappresentante

La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dei soci non addetti all'attività, degli amministratori e del legale rappresentante per **Danni corporali** e materiali cagionati a terzi, sempreché l'evento dannoso sia conseguente allo svolgimento da parte di tali soggetti di mansioni inerenti l'attività assicurata.

I massimali stabiliti per l'**Assicurazione** RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

17 Responsabilità per fatto dei subappaltatori

La garanzia è operante per la responsabilità civile ascrivibile all'Assicurato per **Danni corporali** (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) e per **Danni materiali** cagionati a terzi da fatto dei subappaltatori (inclusi i loro dipendenti) mentre eseguono i lavori per conto e nell'interesse dello stesso.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi previsti all'Art. 26 del TU D.lgs. 09/04/2008 N. 81 in caso di utilizzo di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione e che i rapporti tra Assicurato e subappaltatori risultino da regolare contratto, fermo il diritto di rivalsa di **BCC Assicurazioni** per i danni provocati dai subappaltatori.

La presente condizione opera esclusivamente qualora i lavori ceduti in subappalto non superino il 30% del fatturato complessivo dell'attività assicurata dal contratto.

Se al momento del **Sinistro** la percentuale di subappalto dovesse risultare:

- a) Compresa tra il 31 ed il 50 % del fatturato complessivo dell'attività, il **risarcimento** sarà pari all'80 % del danno liquidabile;
- b) Superiore al 51 % del fatturato complessivo dell'attività, il **risarcimento** sarà pari al 70 % del danno liquidabile.

Resta inteso che in caso di corresponsabilità di uno più Assicurati, l'esposizione globale di **BCC Assicurazioni** non potrà superare, per ogni **Sinistro**, il **Massimale** previsto per l'Assicurazione RCT che rappresenta la massima esposizione di **BCC Assicurazioni** anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO.

18 Responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 2008/81)

La garanzia è estesa:

- a) alla responsabilità civile ascrivibile all'Assicurato in qualità di "Datore di lavoro" ai sensi del D.lgs. 09/04/2008 N. 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
- b) alla responsabilità civile personale ascrivibile agli **Addetti** dell'Assicurato che, ai sensi delle prerogative a loro attribuite dal D.lgs. 09/04/2008 N. 81 e delle definizioni di cui all'Art. 2 dello stesso D.lgs., sono incaricati di verificare il rispetto degli adempimenti, l'osservanza ed il controllo delle norme e delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, fatto salvo, in caso di dolo, il diritto di rivalsa di **BCC Assicurazioni** nei confronti degli stessi.

I massimali stabiliti per l'Assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

19 Danni da inquinamento

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i **Danni corporali** e materiali in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti, condutture e macchinari fissi in genere.

BCC Assicurazioni non indennizza i **Danni corporali** e materiali derivanti da emissione o fuoriuscita di sostanze inquinanti in conseguenza di occlusione, tracimazione e/o rigurgito, da qualunque causa determinati, dagli impianti, condutture e macchinari, nonché da serbatoi e cisterne mobili e fisse.

20 Danni alle cose oggetto di riparazione e lavorazione

La garanzia comprende i **Danni materiali** alle **Cose** di terzi in consegna e custodia dell'Assicurato e sottoposte a lavori di riparazione, manutenzione e lavorazione.

BCC Assicurazioni non indennizza:

- i danni alle parti direttamente interessate dalla lavorazione e agli strumenti di lavoro
- i danni necessari, cioè il cui verificarsi è riconducibile, in linea causale, allo svolgimento dei lavori.
- Veicoli, natanti e Cose in essi contenute se acquistato il pacchetto veicoli di cui all'Art. 158.

21 Affidamento auto

Qualora l'**Assicurato** affidi in uso a qualsiasi titolo ai propri dipendenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, autovetture, automezzi, immatricolati ad uso privato e di cui è proprietario e/o usufruttuario, l'**Assicurazione** comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per le somme che lo stesso sia tenuto a pagare al conducente di ogni singolo mezzo sopraindicato, per i **danni corporali** dallo stesso subiti a causa di difetti di manutenzione di cui l'**Assicurato** fosse ritenuto responsabile.

BCC Assicurazioni, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 142 – RIVALSA I.N.P.S. E INAIL

Tanto l'**Assicurazione** Responsabilità Civile verso Terzi (Art. 141 - I danni assicurati – RCT), quanto l'**Assicurazione** Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (Art. 145– I danni assicurati RCO), se operante, valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (Art. 141 - I danni assicurati – RCT) è inoltre operante ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Articolo 13 del D. Lgs.23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da Terzi per i quali l'INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione.

Per i titolari, i Familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL, se non operante l'Art. 145 – I danni assicurati – RCO.

Art. 143 – DANNI SUBITI DA PERSONALE DELL'ASSICURATO NON COMPRESO NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI

L'**Assicurazione** Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) comprende:

1 Danni corporali subiti da personale non dipendente

I **Danni corporali** (morte e lesioni personali - **escluse le malattie professionali**) subiti nello svolgimento delle loro mansioni:

- a) dai prestatori di lavoro non dipendenti che nel rispetto della vigente legislazione, si trovino occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente **Assicurazione** per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per formazione/istruzione al lavoro: stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione a condizione che l'evento che ha generato il danno non sia considerabile come **Infortunio** sul lavoro rientrante nell'assicurazione di cui all'Art. 145 – I danni assicurati - RCO;
- b) dai titolari e dai dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo, pulizia dei locali;
- c) dai titolari e dai dipendenti di imprese quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'**Azienda**;
- d) dagli **addetti** dell'**Assicurato** in conseguenza di crollo totale o parziale del/i **Fabbricato/i** e delle relative pertinenze, a condizione che l'evento che ha generato il danno non sia considerabile come **Infortunio** sul lavoro rientrante nell'assicurazione di cui all'Art. 145 – I danni assicurati – RCO; che ai fini della presente sono considerati terzi.

2 Responsabilità per danni subiti da liberi professionisti e consulenti

La responsabilità civile derivante all'**Assicurato** - per **Danni corporali** (per morte e lesioni personali) subiti da liberi professionisti (ingegneri, progettisti, direttori lavori, assistenti degli stessi) e da consulenti amministrativi, tecnici e legali mentre attendono per conto e nell'interesse dell'**Assicurato** ai lavori oggetto dell'attività assicurata dal contratto.

I massimali stabiliti per l'**Assicurazione** RCT restano ad ogni effetto unici, anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

3 Responsabilità per Danni subiti da amministratori

La responsabilità civile derivante all'Assicurato per i **Danni corporali** subiti dagli Amministratori (escluso il Legale Rappresentante), in relazione all'espletamento delle cariche da questi ricoperte negli organi sociali.

Tale estensione non opera qualora l'evento dannoso in cui l'amministratore è coinvolto, sia conseguente alla sua partecipazione attiva e diretta all'attività per la quale è prestata l'Assicurazione.

4 Responsabilità per danni subiti dai subappaltatori

La responsabilità civile derivante all'Assicurato per i **Danni corporali** (morte e lesioni personali gravi o gravissime) conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti dai subappaltatori (inclusi i loro dipendenti) nello svolgimento delle loro mansioni. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi previsti all'Art. 26 del TU D.lgs.

09/04/2008 N. 81, nel caso di utilizzo di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

La presente condizione opera esclusivamente qualora i lavori ceduti in subappalto non superino il 30% del fatturato complessivo dell'attività assicurata dal contratto. Se al momento del **Sinistro** detta percentuale risulta superiore,

Se al momento del **Sinistro** la percentuale di subappalto dovesse risultare:

- a) Compresa tra il 31 ed il 50 % del fatturato complessivo dell'attività, il **risarcimento** sarà pari all'80 % del danno liquidabile;
- b) Superiore al 51 % del fatturato complessivo dell'attività, il **risarcimento** sarà pari al 70 % del danno liquidabile.

Resta inteso che in caso di corresponsabilità di uno più Assicurati, l'esposizione globale di **BCC Assicurazioni** non potrà superare il **Massimale** per **Sinistro** previsto per l'Assicurazione RCT che rappresenta la massima esposizione di **BCC Assicurazioni**, anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO se operante.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 144 – PREMIO DI ASSICURAZIONE IN BASE AL NUMERO DI ADDETTI - VARIAZIONE DEGLI ADDETTI

Il **Premio** della presente sezione è calcolato in base al numero degli **Addetti**, esclusi gli **Addetti stagionali**, dichiarato dal **Contraente/Assicurato** ed indicato in **Polizza**, che non può essere superiore a 50.

Qualora il numero degli **addetti** dovesse subire variazioni nel corso della medesima annualità assicurativa la copertura si intende comunque operante indipendentemente dal numero effettivo degli **Addetti** al momento del **Sinistro**.

Le variazioni in aumento o diminuzione non richiedono versamento o rimborso di **Premio** nel corso dell'annualità.

In caso di variazioni di cui sopra, all'atto del rinnovo annuale del contratto il **Contraente/Assicurato** si impegna a dichiarare ad **BCC Assicurazioni** il numero effettivo degli **Addetti**; sulla base di tale dichiarazione il **Premio** di rinnovo viene modificato di conseguenza.

In caso di superamento del numero massimo di 50 **Addetti**, la presente sezione dovrà essere assicurata con altro specifico contratto.

Si conviene che in caso di omessa dichiarazione delle variazioni in aumento di tale numero, **BCC Assicurazioni** procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero degli **Addetti** dichiarato al momento della stipulazione della **Polizza** e quello accertato al momento del **Sinistro**, ciò in applicazione dell'Art. 1898 del Codice Civile ultimo comma. **BCC Assicurazioni** rinuncerà all'applicazione della regola proporzionale solamente nel caso in cui il numero degli **Addetti** accertati al momento del **Sinistro** non risulti superiore al 15 % rispetto al numero degli **Addetti** dichiarato in **Polizza** con il minimo di 1 unità elevato a due unità se il numero di addetti sui quali è stato determinato il premio è pari o superiore a 11 unità.



OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO

Art. 145 – I DANNI ASSICURATI - RCO

1 Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)

BCC Assicurazioni si obbliga, a tenere indenne l'**Assicurato**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Articolo 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti (comprese le malattie professionali nei termini di cui al punto 2 successivo) per i quali l'INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione, sofferti da prestatori di lavoro - rientranti nella definizione di **Addetti** - assicurati ai sensi dei predetti DPR e D. Lgs., nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'**Assicurazione**. Per i titolari, i **Familiari** coadiuvanti, i **soci a responsabilità illimitata** e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di **Risarcimento** di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro rientranti nella definizione di **Addetti**, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (comprese le malattie professionali nei termini di cui al punto 2 successivo).

L'**Assicurazione** RCO è efficace purché, al momento del **Sinistro**, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia. (Buone fede inail).

2 Malattie professionali

L'**Assicurazione** della Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO) è estesa, alle condizioni ivi previste, alle malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi della predetta, ed addetti alle attività per le quali è prestata l'**Assicurazione**.

Nella definizione di malattie professionali si intendono altresì quelle malattie dovute a causa di lavoro o servizio, sempreché riconosciute come tali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. La presente **Assicurazione** è efficace a condizione che, al momento del **Sinistro**, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Questa estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per l'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'**Assicurato**;
- all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell'**Assicurato**; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV.

L'**Assicurazione** è prestata fino a concorrenza del **Massimale** previsto per l'**Assicurazione** RCO, che rappresenta la massima esposizione di **BCC Assicurazioni** per:

- uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di **Assicurazione**;
- uno o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per tutta la durata del contratto.

Fermi gli obblighi di denuncia dei sinistri previsti dalle Condizioni di **Assicurazione**, l'**Assicurato** ha l'obbligo, con la massima tempestività, di denunciare ad **BCC Assicurazioni** o all'intermediario al quale è assegnato il contratto l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato.

BCC Assicurazioni ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'**Assicurato**, ispezioni per le quali l'**Assicurato** stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria nei limiti del Regolamento UE 2016/679 e del decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018.

3 Distacco di manodopera

Premesso che l'**Assicurato** può distaccare temporaneamente parte dei suoi addetti presso Società controllate e/o collegate, la garanzia nei limiti previsti dalla RCO è operante per gli infortuni subiti da detto personale nello svolgimento delle mansioni e/o dell'attività per cui è stato comandato. Qualora la Società controllata e/o collegata avesse stipulata analoga copertura Responsabilità con **BCC Assicurazioni** o con altro Assicuratore la presente estensione opererà in secondo rischio, e cioè in eccedenza ai massimali o ai sottolimiti assicurati con la suddetta **Polizza**.

4 Addetti stagionali

Le garanzie previste al punto 1 si intendono operanti anche per ulteriori **Addetti stagionali**, fino ad un massimo di 4 e per un periodo massimo di 150 giorni per lavoratore, sempre che in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e con le norme di legge in tema di occupazione e mercato del lavoro.

La copertura di **Addetti stagionali** in eccesso a 4 potrà essere prestata attraverso la sottoscrizione della specifica estensione prevista all'Art. 146 – Addetti stagionali in aumento.

Qualora, se non acquistata l'estensione prevista all'Art. 146 – Addetti stagionali in aumento, in caso di **Sinistro** si riscontri una differenza rispetto a quanto convenuto (numero di **Addetti stagionali** superiore a 4 o superamento del limite di 150 giorni nell'arco dell'anno solare), **BCC Assicurazioni** procederà alla liquidazione del danno come segue:

- a) Numero **addetti stagionali** compreso tra 4 e 6 o numero giorni compreso tra 151 e 180 il risarcimento sarà pari al 75 % del danno liquidabile;
- b) Numero **addetti stagionali** superiore a 6 o numero giorni maggiore di 180 il risarcimento sarà pari al 50 % del danno liquidabile.

In ogni caso per gli **Addetti stagionali** non vale la garanzia **Malattie Professionali** di cui al precedente punto 2.

BCC Assicurazioni, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 146 – ADDETTI STAGIONALI IN AUMENTO

Le garanzie previste al punto 1 dell'Art. 145 – I danni assicurati – RCO - si intendono operanti per gli **Addetti stagionali**, in aumento a quelli indicati al punto 4 del precedente articolo e nel limite di quanto indicato in polizza per un periodo massimo di 150 giorni per lavoratore, sempre che in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e con le norme di legge in tema di occupazione e mercato del lavoro. Qualora in caso di **Sinistro** si riscontri una discordanza superiore a quanto convenuto (numero di **Addetti stagionali in aumento** indicato in polizza o superamento del limite di 150 giorni nell'arco dell'anno solare), **BCC Assicurazioni** procederà alla liquidazione del danno come segue:

Numero addetti stagionali in aumento dichiarato in polizza fino a 6:

- a) Se il numero di addetti stagionali in più riscontrati al momento del sinistro è pari o inferiore a 2 il **Risarcimento** sarà pari al 80 % del danno liquidabile;
- b) Se il numero di addetti stagionali in più riscontrati al momento del sinistro è superiore a 2 il **Risarcimento** sarà pari al 65 % del danno liquidabile;

Numero addetti stagionali in aumento dichiarato in polizza da 7 a 16

- c) Se il numero di addetti stagionali in più riscontrati al momento del sinistro è pari o inferiore a 3 il **Risarcimento** sarà pari al 80 % del danno liquidabile;
- d) Se il numero di addetti stagionali in più riscontrati al momento del sinistro è superiore a 3 il **Risarcimento** sarà pari al 65 % del danno liquidabile;

Numero addetti stagionali in aumento dichiarato in polizza da 17 a 26

- e) Se il numero di addetti stagionali in più riscontrati al momento del sinistro è pari o inferiore a 4 il **Risarcimento** sarà pari al 80 % del danno liquidabile;
- f) Se il numero di addetti stagionali in più riscontrati al momento del sinistro è superiore a 4 il **Risarcimento** sarà pari al 65 % del danno liquidabile;

Se il periodo di lavoro riscontrato in sede di **Sinistro** fosse superiore a 150 giorni ma inferiore o uguale a 180 giorni il **Risarcimento** sarà pari al 80 % del danno liquidabile;
Se il periodo di lavoro riscontrato in sede di **Sinistro** fosse superiore a 180 giorni il **Risarcimento** sarà pari al 65 % del danno liquidabile;

Qualora fossero applicabili riduzioni del **Risarcimento** sia per differenze di numero **Addetti** che per periodo di lavoro si applicherà la riduzione di **Risarcimento** più elevata tra quelle applicabili.

In ogni caso per gli **Addetti stagionali** non vale la garanzia Malattie Professionali di cui al precedente punto.

Art. 147 – SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato**, ai sensi di legge, per i **Danni corporali** involontariamente cagionati a terzi dai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti. Per i generi alimentari prodotti direttamente dall'**Assicurato** e somministrati o venduti nella struttura assicurata, o in occasione di fiere, mostre od eventi promozionali l'**Assicurazione** vale anche per i **Danni corporali** dovuti a difetto originario del prodotto.

L'**Assicurazione** presta i suoi effetti a condizione che il danno si verifichi entro 12 mesi dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia del contratto, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso.

BCC Assicurazioni non indennizza i danni:

- a) alle **Cose** vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo;
- b) conseguenti al loro mancato uso o disponibilità;
- c) derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'**Assicurato**.

Art. 148 – SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA DI PRODOTTI FARMACEUTICI E/O ERBORISTICI

Premesso che la validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e del personale addetto alla farmacia/parafarmacia/erboristeria dei requisiti richiesti dalla normativa di legge vigente per l'esercizio dell'attività, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato**, ai sensi di legge, per i **Danni corporali** involontariamente cagionati a terzi dai prodotti farmaceutici o erboristici somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti.

Per i prodotti galenici/erboristici prodotti direttamente dall'**Assicurato** e somministrati o venduti nella struttura assicurata o in occasione di fiere, mostre od eventi promozionali, l'**Assicurazione** vale anche per i **Danni corporali** dovuti a difetto originario del **Prodotto**. L'**Assicurazione** presta i suoi effetti a condizione che il danno si verifichi entro 12 mesi dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia del contratto, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso.

BCC Assicurazioni non indennizza i danni:

- a) alle **Cose** vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo;
- b) conseguenti al loro mancato uso o disponibilità;
- c) derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'**Assicurato**.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le Franchigie e gli Scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 149 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di colonnine per la distribuzione di carburante o per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi ubicate nell'area di pertinenza della struttura assicurata. La garanzia è estesa ai **Danni materiali** causati ai veicoli sottoposti alle operazioni di erogazione del carburante, del lubrificante e/o dell'energia elettrica in conseguenza della difettosa esecuzione di tali operazioni - compresi i danni da erogazione di carburanti e/o lubrificanti avariati - a condizione che tali danni si siano verificati non oltre 48 ore dalla loro esecuzione.

BCC Assicurazioni non indennizza i danni:

- a) materiali derivanti da **Furto, Incendio, Scoppio** ed **Esplosione**, atti vandalici;
- b) corporali e materiali derivanti da difetto originario dei prodotti erogati;
- c) materiali alle **Cose** trovantisi all'interno dei veicoli e quelli conseguenti al mancato uso degli stessi.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 150 – SALONI DI PARRUCCHIERI, ESTETISTI, CENTRI ESTETICI, BEAUTY FARM, CENTRI TATTOO E PIERCING

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di saloni di parrucchieri, estetisti, centri estetici, beauty farm, centri tattoo e piercing ed è valida a condizione che sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni e delle competenze previste dalla normativa di legge vigente in materia.

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni corporali, direttamente conseguenti all'applicazione di prodotti cosmetici ed a trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico.

BCC Assicurazioni non indennizza i **Danni corporali** e le pretese di **risarcimento**:

- a) derivanti o conseguenti ad applicazioni o trattamenti effettuati al di fuori del periodo di validità dell'assicurazione.
- b) quando il danno si sia manifestato dopo i 60 giorni dalla data di applicazione o del trattamento anche se denunciato nel periodo di validità dell'Assicurazione
- c) derivanti o conseguenti ad iniezione di prodotti quali: collagene, silicone, acidi, gel ed altri prodotti e/o componenti invasivi;
- d) di natura estetica e fisionomica conseguenti al trattamento estetico e/o al tatuaggio per la mancata rispondenza del trattamento e/o tatuaggio all'impegno o promessa di risultato assunto dall'Assicurato.
- e) dovuti a o causati dal difetto o vizio originario del prodotto applicato o utilizzato.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 151 – TOELETTATURA ANIMALI - DANNI AGLI ANIMALI SOTTOPOSTI A TOELETTATURA

La garanzia comprende i danni cagionati agli animali sottoposti alle operazioni di toelettatura a condizione che tale attività sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni e delle competenze previste dalla normativa di legge vigente in materia.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 152 – LAVANDERIE, LAVASECCO E STIRERIE NON INDUSTRIALI - DANNI AI CAPI DI ABBIGLIAMENTO E/O DI BIANCHERIA SOTTOPOSTI A LAVAGGIO, SMACCHIATURA, STIRATURA

La garanzia comprende i danni ai capi di abbigliamento e/o di biancheria in consegna e custodia dell'Assicurato sottoposti a lavaggio, smacchiatura e stiratura o a riparazioni sartoriali.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 153 – COSE SITUATE NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LOCALI SOTTOPOSTI A LAVORI DI PULIZIA

La garanzia comprende, esclusivamente per i lavori eseguiti presso i locali ed uffici di terzi, i **Danni materiali** verificatisi durante le operazioni di pulizia dei locali stessi e dei mobili di ufficio, comprese le apparecchiature anche informatiche e telefoniche in essi e/o su di essi collocati. La garanzia è valida esclusivamente per i danni verificatisi a seguito di caduta e/o urto accidentale, o di comprovato bagnamento accidentale e/o errato utilizzo di detergenti e/o liquidi.

BCC Assicurazioni non indennizza i danni alle **Cose** a qualsiasi titolo detenute dall'**Assicurato** per l'esecuzione dei lavori stessi, nonché i danni da **Incendio, Furto**, sottrazione, smarrimento, distruzione e/o deterioramento di atti, documenti, denaro, **Valori**, titoli al portatore e non al portatore.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 154 – IMPRESE DI DISINFESTAZIONE - DANNI DA IMPIEGO DI DISERBANTI, ANTIPARASSITARI E PRESIDII SANITARI IN GENERE

La garanzia comprende i **Danni corporali** e materiali cagionati a terzi in conseguenza dell'impiego di diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere. La garanzia è valida ed operante a condizioni che tali sostanze ed il loro utilizzo siano conformi alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 155 – DANNI A COSE E/O MERCI MOVIMENTATE

La garanzia comprende i danni alle **Cose** e/o **Merci** di terzi movimentate che si siano verificati a seguito di operazioni di movimentazione e/o sollevamento e sempreché l'evento sia conseguenza della caduta o dell'urto delle **Cose** e/o **Merci** stesse.

BCC Assicurazioni non indennizza i danni che si verifichino in conseguenza di trasporto delle **Cose** e/o **Merci** stesse, nonché quelli derivanti da **Furto, Incendio**, bagnamento, mancato uso delle **Cose** e/o **Merci** danneggiate ed i danni a macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumenti di lavoro.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 156 – DANNI DA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DOPO LA CONSEGNA AL COMMITTENTE - POSTUMA LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL DM N. 37 22/01/2008 (EX LEGGE N.46/1990)

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i **Danni corporali** e materiali cagionati a terzi - compresi i committenti - dopo l'ultimazione dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione di impianti, sempreché detti lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia del presente contratto assicurativo. La presente estensione è prestata limitatamente agli impianti classificati e definiti agli Artt. 1 e 2 del DM N.37 del 22 gennaio 2008 ed a condizione che l'**Assicurato** sia in possesso della abilitazione e dei requisiti tecnico-professionali previsti ai sensi degli Artt. 3 e 4 del DM stesso. Il mancato possesso, la perdita o la sospensione dell'abilitazione e/o dei requisiti tecnico-professionali sopra previsti, determinano l'immediata decadenza della garanzia.

La garanzia è operante per i danni che si manifestino non oltre 120 mesi dall'esecuzione dei lavori, a condizione che siano denunciati nel corso di efficacia del contratto assicurativo e comunque non oltre 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

BCC Assicurazioni non indennizza:

- a) i danni cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati;
- b) i danni alle **Cose** installate, poste in opera od oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione;
- c) le spese di qualunque natura inerenti il rimpiazzo, la sostituzione o la riparazione dei prodotti installati, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
- d) i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;
- e) i danni conseguenti ad omesso o intempestivo intervento di manutenzione;
- f) i danni cagionati da impianti non classificati ai sensi del DM N. 37 22/01/2008;
- g) i danni cagionati o subiti da qualsiasi tipo e/o genere di veicolo (a motore e non), aeromobile e/o natante.

Qualora il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analogo contratto in corso con **BCC Assicurazioni** per lo stesso rischio e per la medesima clausola, la garanzia vale anche per i sinistri commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità del contratto sostituito e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti del **Massimale** RCT del contratto sostituito e solamente per i sinistri non più garantiti dallo stesso.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 157 – DANNI DA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DOPO LA CONSEGNA AL COMMITTENTE – POSTUMA

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i **Danni corporali** e materiali cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l'ultimazione di installazione, manutenzione o riparazione, sempreché detti lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia del contratto. La garanzia è operante per i danni che si manifestino non oltre 24 mesi dall'esecuzione dei lavori, a condizione che siano denunciati nel corso di efficacia della **Polizza** e comunque non oltre 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

BCC Assicurazioni non indennizza:

- a) i danni cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti installati, riparati o mantenuti da chiunque fabbricati;
- b) i danni alle **Cose** installate, poste in opera od oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione;
- c) le spese di qualunque natura inerenti il rimpiazzo, la sostituzione o la riparazione dei prodotti installati, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
- d) i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute, nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;
- e) i danni conseguenti ad omesso o intempestivo intervento di manutenzione;
- f) i danni conseguenti ad attività ed impianti previste dal DM N.37 del 22/01/2008;
- g) i danni cagionati o subiti da qualsiasi tipo e/o genere di veicolo (a motore e non), aeromobile e/o natante;
- h) i danni da rovina (crollo totale o parziale) di immobili Art. 1669 del Codice Civile;
- i) i danni previsti dalla Condizione Danni ai veicoli in riparazione, manutenzione ed installazione dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analogo contratto in corso con **BCC Assicurazioni** per lo stesso rischio e per la medesima clausola, la garanzia vale anche per i sinistri commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità del contratto sostituito e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti del **Massimale** RCT del contratto sostituito e solamente per i sinistri non più garantiti dallo stesso.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 158 – PACCHETTO VEICOLI

L'**Assicurazione** Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) comprende:

1 Veicoli sottoposti a riparazione, manutenzione ed installazione di accessori e pneumatici, lavaggio dei veicoli

La garanzia comprende i **Danni materiali** ai veicoli di terzi che l'**Assicurato** abbia in consegna e/o custodia e/o detenga a qualunque titolo per l'esecuzione dei lavori di riparazione, manutenzione, installazione di accessori e sostituzione di parti meccaniche e dei pneumatici, lavaggio dei veicoli. Sono compresi i **Danni materiali** subiti dai veicoli durante le operazioni di sollevamento o abbassamento da ponti idraulici e da movimentazioni e sistemazioni su buche verificatisi esclusivamente nell'area di pertinenza della struttura assicurata.

BCC Assicurazioni non indennizza i danni:

- a) materiali alle parti dei veicoli direttamente interessate ai lavori di riparazione, manutenzione e installazione meccanica;
- b) materiali derivanti da **Furto**, **Incendio**, **Scoppio** ed **Esplosione**, atti vandalici;
- c) materiali alle **Cose** situate all'interno dei veicoli e quelli conseguenti al mancato uso degli stessi;
- d) corporali e materiali verificatisi a seguito di circolazione dei veicoli riparati o da riparare sia all'interno dell'area di pertinenza dell'officina che a seguito di collaudo all'esterno;

2 Rimozione veicoli - attività di soccorso stradale

La garanzia è estesa ai **Danni materiali** subiti dai veicoli di terzi a seguito di caduta, sganciamento o collisione dai veicoli/mezzi dell'**Assicurato** appositamente attrezzati per l'attività di soccorso stradale e/o la rimozione di veicoli. La copertura è valida esclusivamente per i veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati durante le operazioni di rimozione e soccorso, con esclusione dei danni alle **Cose** trasportate o contenute sui veicoli.

3 Danni subiti dai veicoli in prova e collaudo

La garanzia è estesa ai **Danni materiali** subiti dai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo al di fuori dell'ambito dell'officina o carrozzeria comunque entro un limite di 20 Km. dall'officina stessa. Tale garanzia è valida a condizione che i veicoli siano condotti dall'**Assicurato** o dai suoi **Addetti**, nel rispetto del Codice della Strada, sempreché abilitati alla guida, durante l'attività lavorativa.

Sono sempre esclusi i danni da circolazione.

4 Danni ai veicoli in riparazione, manutenzione ed installazione dopo l'ultimazione dei lavori

La garanzia è estesa ai **Danni materiali** ai veicoli di terzi - anche derivanti da **Incendio** - ed ai **Danni corporali** a terzi avvenuti dopo il compimento dei lavori di riparazione, manutenzione, installazione e sostituzione di parti meccaniche e di pneumatici verificatisi in conseguenza diretta ed esclusiva della difettosa esecuzione dei lavori stessi.

La garanzia vale per i lavori iniziati in data successiva all'effetto della presente estensione, a condizione che:

- a) siano rilevabili/riscontrabili da fattura, ricevuta o altra documentazione fiscale;
- b) il **Sinistro** si verifichi e venga denunciato ad **BCC Assicurazioni** entro 6 mesi dall'esecuzione dei lavori e durante il periodo di vigenza del contratto, ma non oltre la data di cessazione dell'**Assicurazione**. Tale previsione è valida ed operante anche in caso di sostituzione, senza soluzione di continuità, con altro contratto RC stipulato con **BCC Assicurazioni** e sempreché nel contratto sostituito fosse già operante la presente garanzia.

BCC Assicurazioni non indennizza i **Danni materiali** alle parti del veicolo installate, alle parti del veicolo oggetto dei lavori di riparazione e manutenzione e le spese per la loro sostituzione e riparazione.

BCC Assicurazioni, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 159 – PACCHETTO LAVORI PRESSO TERZI (MURATORI)

L'**Assicurazione** Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) comprende:

1 Danni da furto attraverso ponteggi e impalcature

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per danni da **Furto** (compresi i guasti cagionati in occasione di **Furto** tentato o consumato) cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per il compimento dell'azione delittuosa di impalcature o ponteggi eretti dall'**Assicurato**.

2 Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

3 Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende anche i **Danni materiali** dovuti a cedimento o franamento del terreno.

BCC Assicurazioni non indennizza i danni derivanti da lavori che necessitano sottomurazioni o altre tecniche sostitutive, oltreché da lavori di prosciugamento o impoverimento di falde acquifere.

4 Danni da lavori di scavo e rinterro

La garanzia, limitatamente ai lavori di scavo e rinterro in genere, comprende i danni - anche derivanti da **Incendio** - a seguito di difettosa esecuzione degli stessi, compresi i danni in superficie dovuti da improvviso cedimento del terreno. Sono escluse le spese per il rifacimento e/o la riparazione dei lavori eseguiti. La garanzia vale per i lavori iniziati in data successiva all'effetto della presente estensione, e per i sinistri verificatisi entro 30 giorni dalla data del loro compimento e/o della consegna al Committente, purché denunciati ad **BCC Assicurazioni** durante il periodo di validità della garanzia stessa.

Per compimento dei lavori deve intendersi la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
- c) uso delle opere secondo destinazione.

BCC Assicurazioni, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 160 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEI FABBRICATI

L'**Assicurazione** è estesa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato**, ai sensi di legge, per i **Danni corporali** e materiali cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario di **Fabbricati**, destinati ad attività commerciali o artigianali, compresa la responsabilità derivante all'**Assicurato** nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione.

L'**Assicurazione** comprende ai **Danni corporali** e materiali conseguenti:

- a) a lavori di ordinaria manutenzione; qualora tali lavori siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori;
- b) a spargimento d'acqua verificatosi a seguito di guasti o rotture accidentali degli impianti idrici, di riscaldamento e/o condizionamento, compresi i danni conseguenti a rigurgiti di fogna, ma sempreché gli impianti siano di stretta pertinenza del **Fabbricato** assicurato;
- c) ad **Incendio**, **Scoppio** ed **Esplosione** del **Fabbricato** di proprietà dell'**Assicurato** per i danni provocati a **Cose** di terzi, e ciò a parziale deroga di quanto disposto all'Art. 165 - lettera J). Qualora per la presente garanzia fosse valida ed operante analogo assicurazione incendio, l'**Assicurazione** opererà in secondo rischio e cioè solo per l'eccedenza rispetto ai massimali e/o limiti di **risarcimento** assicurati con la predetta assicurazione incendio.
- d) alla proprietà di parchi, aree verdi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni a condizione che siano di diretta pertinenza del **Fabbricato**;
- e) alla quota parte di proprietà dell'**Assicurato**, quando quest'ultima sia riferita ad una singola porzione di **Fabbricato** e per i danni di cui debba rispondere in proprio; per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali altri soggetti.
- f) alla mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture similari, da piante, nonché da marciapiedi o dalle aree di accesso all'**Azienda**;
- g) a interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **Danni materiali** per i quali l'**Assicurato** sia responsabile ai sensi di legge.

BCC Assicurazioni, inoltre, fermo quanto disposto all'Art. 165 – I danni non assicurati RCT – RCO non indennizza i danni:

- a **Cose** di terzi che l'**Assicurato** detenga a qualsiasi titolo;
- corporali e materiali derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- materiali derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- corporali e materiali derivanti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di arti e professioni esercitate dall'**Assicurato** o da terzi nei **Fabbricati** assicurati.
- causati da **Fabbricati** adibiti ad uso civile/abitativo;
- causati da **Fabbricati** ubicati al di fuori dei confini della Repubblica Italiana;
- causati da **Fabbricati** in cattivo stato di manutenzione e conservazione.

Il **Premio** della presente è calcolato in base al valore di ricostruzione a nuovo dei fabbricati di proprietà comunicato dal **Contraente/Assicurato** e indicato in **Polizza**.

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo dei Fabbricati. Se al momento del sinistro il **valore a nuovo** supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dall'**Assicurato, BCC Assicurazioni** risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nel limite del **Massimale** ridotto in eguale proporzione.

Art. 161 – AUMENTO SOTTOLIMITI RCT SILVER

I limiti di indennizzo delle seguenti garanzie devono intendersi modificati nei termini evidenziati:

Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo In corso - EURO	Limite indennizzo aumentato - EURO
141/3	Incendio, scoppio, ed esplosione di cose dell'assicurato o da lui detenute	€ 100.000 solo danni a cose	€ 250.000 solo danni a cose
141/4	Interruzione o sospensione di attività	€ 100.000 solo danni a cose	€ 250.000 solo danni a cose
141/8	Lavori presso terzi – cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori	Il massimale assicurato ridotto a: € 100.000 per danni a cose in ambito lavori presso terzi ridotto a € 10.000 per le cose che possono essere rimosse	Il massimale assicurato ridotto a: € 250.000 per danni a cose in ambito lavori presso terzi ridotto a € 30.000 per le cose che possono essere rimosse
141/10	Veicoli in sosta nell'area dell'azienda	€ 50.000 solo danni a cose	€ 100.000 solo danni a cose
141/11	Errato trattamento di dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679	€ 50.000 per annualità assicurativa	€ 100.000 per annualità assicurativa

Art. 162 – AUMENTO SOTTOLIMITI RCT GOLD

I limiti di indennizzo delle seguenti garanzie devono intendersi modificati nei termini evidenziati:

Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo In corso - EURO	Limite indennizzo aumentato - EURO
141/3	Incendio, scoppio, ed esplosione di cose dell'assicurato o da lui detenute	€ 100.000 solo danni a cose	€ 400.000 solo danni a cose
141/4	Interruzione o sospensione di attività	€ 100.000 solo danni a cose	€ 400.000 solo danni a cose
141/8	Lavori presso terzi – cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori	Il massimale assicurato ridotto a: € 100.000 per danni a cose in ambito lavori presso terzi ridotto a € 10.000 per le cose che possono essere rimosse	Il massimale assicurato ridotto a: € 500.000 per danni a cose in ambito lavori presso terzi ridotto a € 50.000 per le cose che possono essere rimosse
141/10	Veicoli in sosta nell'area dell'azienda	€ 50.000 solo danni a cose	€ 200.000 solo danni a cose
141/11	Errato trattamento di dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679	€ 50.000 per annualità assicurativa	€ 200.000 per annualità assicurativa
141/20	Danni alle cose oggetto di riparazione e lavorazione	€ 25.000 solo danni a cose	€ 40.000 solo danni a cose

Art. 163 – ABROGAZIONE FRANCHIGIA RCO

La franchigia prevista all'Art. 145 – I danni assicurati - RCO - punti 1, 3 e 4 si intende abrogata.



CHI E COSA NON È ASSICURATO

Art. 164 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Ai fini dell'**Assicurazione** RCT non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'**Assicurato** non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), salvo quanto previsto all'Art. 143 – Punto 2) e punto 3);
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'**Assicurato**, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'**Assicurato** subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia, comprese qualsiasi attività complementare svolta presso dipendenze dell'**Assicurato**, salvo quanto previsto all'Art. 132 – Punto 1) e punto 4);
- d) le Società le quali, rispetto all'**Assicurato** che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 165 – I DANNI NON ASSICURATI – RCT - RCO

L'**Assicurazione** di cui all'Art. 141 – I danni assicurati – RCT e all'Art. 145 – I danni assicurati – RCO non comprende i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto all'Art. 141 - punto 19);
- d) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
- e) derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
- f) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- g) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di **Terrorismo**, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.

L'**Assicurazione** di cui all'Art. 141 – I danni assicurati – RCT non comprende altresì i danni:

- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'**Assicurato** e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo, quanto previsto all'art. 141 - punti 14, 15 e 17;
- i) alle **Cose** e/o **Merci** trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e/o scarico dai mezzi, sia in sosta nell'ambito di dette operazioni; alle **Cose** e/o **Merci** che l'**Assicurato** detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo, se operante, quanto previsto all'Art. 155 e all'Art. 158 - punti 2 e 3;
- j) da **Furto** e quelli a **Cose** altrui derivanti da **Incendio** di **Cose** dell'**Assicurato** o che lo stesso detenga, salvo, se operante, quanto previsto all'articolo 141 – punto 3, e punto 19; all'Art. 158 punti 1; all'Art. 159 - punto 1;
- k) di cui l'**Assicurato** deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- l) alle opere in costruzione, alle opere e/o **Cose** sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle opere e/o **Cose** che per volume, peso e destinazione non possono essere rimosse, salvo, se operante, quanto previsto all'Art. 141 punti 8 e 20, all'Art. 152; all'Art. 153 e all'Art. 158 punto 1;

- m) a condutture ed impianti sotterranei in genere inclusi quelli ad essi conseguenti; i danni a **Cose** dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati; i danni a **Fabbricati** ed a **Cose** dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno da qualunque causa determinati, salvo, se operante, quanto previsto all'Art. 159 punti 2,3 e 4;
- n) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l'esecuzione delle operazioni stesse, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni; ai veicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti in sosta nell'area di pertinenza dei **Fabbricati** e aree annesse in uso all'**Assicurato**, salvo quanto previsto all'articolo 141 punti 7 e 10;
- o) cagionati da macchine, macchinari, impianti, **Merci** e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la loro consegna a terzi, salvo, se operante, quanto previsto all'Art. 147, all'Art. 148, all'Art. 156, all'Art. 157; all'Art. 158 punto 4;
- p) cagionati da opere, impianti ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;
- q) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'articolo 141 punto 5;
- r) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età, salvo quanto previsto all'articolo 141 punto 5;
- s) alle persone trasportate su veicoli e/o natanti a motore, salvo quanto previsto all'articolo 141 punto 5;
- t) derivanti dalla proprietà di **Fabbricati** e dei relativi impianti fissi, salvo quanto previsto all'articolo 160 se operante;
- u) da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'articolo 141 punto 4 e all'Art. 160 lettera g);
- v) da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo, quando l'**Assicurazione** è stipulata per assicurare uno studio professionale e/o una Società di professionisti, sono esclusi i **Danni corporali**, materiali e patrimoniali inerenti la responsabilità di natura professionale derivante dall'erogazione delle prestazioni professionali esercitate dall'**Assicurato**.
- w) da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivatigli dalla legge.

**LIMITI DI COPERTURA****Art. 166 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE**

L'**Assicurazione** è efficace per i sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, sempreché tali sinistri siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tali periodi.

Art. 167 – MASSIMALI

L'**Assicurazione** è prestata sino a concorrenza dei massimali indicati in **Polizza** che rappresentano il massimo esborso di **BCC Assicurazioni** per ogni **Sinistro** indennizzabile ai sensi del presente contratto di **Assicurazione**.

Detti massimali, in presenza di clausole speciali, sono ridotti nei limiti e per gli importi – compresi e non in aggiunta – espressamente indicati nello schema riepilogativo.

Il **Massimale** stabilito resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati.

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi del presente contratto, l'**Assicurazione** opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'**Assicurato** in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dall'**Assicurazione** l'obbligo di **risarcimento** derivante da mero vincolo di solidarietà.

Art. 168 – MASSIMO RISARCIMENTO

BCC Assicurazioni non risponderà per somme superiori al **Massimale** per **Sinistro** previsto nel contratto per l'**Assicurazione** RCT - (Art. 141), nel caso in cui uno stesso evento coinvolga contemporaneamente sia l'**Assicurazione** RCT - (Art. 141) che l'**Assicurazione** RCO - (Art. 145).

Art. 169 – FRANCHIGIA E SCOPERTO

L'Assicurazione opera con l'applicazione per ciascun **Sinistro** indennizzabile di una **Franchigia** assoluta o di uno **Scoperto** con un eventuale minimo riportati nello schema riepilogativo.

Pertanto, **BCC Assicurazioni** risponderà dei sinistri solamente qualora l'**Indennizzo** superi l'ammontare della **Franchigia/Scoperto** e limitatamente alla parte eccedente.

È data facoltà al **Contraente/Assicurato** di scegliere tra le opzioni di **Franchigia** Small, Medium o Large, come indicate nello schema riepilogativo, che saranno applicate per ogni **Sinistro** indennizzabile a termini della presente sezione.

Art. 170 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i limiti di **Indennizzo** e/o con l'applicazione della **Franchigia/Scoperto** indicati nel seguente schema riepilogativo:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI					
Art/Comma	Garanzia	Limite indennizzo EURO	Franchigia/scoperto SMALL	Franchigia/scoperto MEDIUM	Franchigia/scoperto LARGE
132/1	Responsabilità civile verso terzi	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
162	Responsabilità civile verso terzi per eventi avvenuti in conseguenza alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati nei territori di Usa, Canada e Messico,	Il massimale assicurato	€ 2.500 per singolo sinistro		
132/1b	Costi di rifacimento delle pratiche	€ 10.000	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
132/2	Atti violenti - rapine - aggressioni	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
132/3	Incendio, scoppio, ed esplosione di cose dell'assicurato o da lui detenute	€ 100.000 solo danni a cose	10 % con il minimo di € 250 danni a cose	10 % con il minimo di € 500 danni a cose	10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose
132/4	Interruzione o sospensione di attività	€ 100.000 solo danni a cose	10 % con il minimo di € 250 danni a cose	10 % con il minimo di € 500 danni a cose	10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose
132/5	Committenza auto	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
132/6	Committenza generica	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
132/7	Operazioni di carico e scarico merci/beni	€ 100.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
132/8	Lavori presso terzi – cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori	Il massimale assicurato ridotto a: € 100.000 per danni a cose in ambito lavori presso terzi	€ 250 danni a cose elevato a scoperto 10 % minimo 250 per le cose che possono essere rimosse	€ 500 danni a cose elevato a scoperto 10 % minimo 500 per le cose che possono essere rimosse	€ 1.000 danni a cose elevato a scoperto 10 % minimo 1.000 per le cose che possono essere rimosse
132/9	Mezzi meccanici, macchinari, impianti ed attrezzature in genere	ridotto a € 10.000 per le cose che possono essere rimosse	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose

132/10	Veicoli in sosta nell'area dell'azienda	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
132/11	Errato trattamento di dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679	€ 50.000 per annualità assicurativa	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
132/12	Danni a cose in consegna e custodia	€ 200 per ciascun cliente/ospite e elevato a € 1.000 per anno assicurativo	=====	=====	=====
132/13	Responsabilità civile personale degli addetti	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
132/14	Responsabilità per danni causati da personale non dipendente	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
132/15	Responsabilità civile per danni causati da liberi professionisti e consulenti	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
132/16	Responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, amministratori e legale rappresentante	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
132/17	Responsabilità civile per fatto dei subappaltatori	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
132/18	Responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 2008/81)	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
132/19	Danni da Inquinamento	€ 100.000 solo danni a cose	10 % con il minimo di € 250 danni a cose	10 % con il minimo di € 500 danni a cose	10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose
132/20	Danni alle cose oggetto di riparazione e lavorazione	€ 25.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
132/21	Affidamento auto	Il massimale assicurato	€ 2.600		
134	Danni subiti da personale dell'assicurato non compreso nella definizione di addetti	Il massimale assicurato	€ 2.600		
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo					
136/1	Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)	Il massimale assicurato	€ 2.600 per ogni lavoratore infortunato		
136/2	Malattie Professionali	Il massimale assicurato	€ 2.600 per ogni lavoratore infortunato		
136/3	Distacco di manodopera	Il massimale assicurato	€ 2.600 per ogni lavoratore infortunato		
136/4	Addetti Stagionali	Il massimale assicurato	€ 2.600 per ogni lavoratore infortunato		
137	Addetti Stagionali in aumento	Il massimale assicurato	€ 2.600 per ogni lavoratore infortunato		
138	Somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose

139	Somministrazione e/o vendita di prodotti farmaceutici e/o erboristici	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
140	Distributori di carburante	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
141	Saloni di parrucchieri, estetisti, centri estetici, beauty farm, centri tattoo e piercing	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
142	Toelettatura animali - danni agli animali sottoposti a toelettatura	€ 50.000 solo danni ad animali	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
143	Lavanderie, lavasecco e stirerie non industriali - danni ai capi di abbigliamento e/o di biancheria sottoposti a lavaggio, smacchiatura, stiratura	€ 10.000 solo danni a cose con il limite di € 2.000 per singolo capo	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
144	Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei locali sottoposti a lavori di pulizia	€ 10.000 danni a cose ridotto a € 2.500 in caso di errato utilizzo di detergenti o liquidi	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
145	Imprese di disinfestazione - danni da impiego di diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
146	Danni a cose e/o merci movimentate	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
147	Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - postuma limitatamente alle attività previste dal dm n. 37 22/01/2008 (ex legge n.46/1990)	€ 100.000 solo danni a cose	10 % con il minimo di € 250 danni a cose	10 % con il minimo di € 500 danni a cose	10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose
148	Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente - postuma	€ 100.000 solo danni a cose	10 % con il minimo di € 250 danni a cose	10 % con il minimo di € 500 danni a cose	10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose
149/1	Veicoli sottoposti a riparazione, manutenzione ed installazione di accessori e pneumatici, lavaggio dei veicoli	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
149/2	Rimozione veicoli - attività di soccorso stradale	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
149/3	Danni subiti dai veicoli in prova e collaudo	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose

149/4	Danni ai veicoli in riparazione, manutenzione ed installazione dopo l'ultimazione dei lavori	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
150/1	Danni da furto attraverso ponteggi e impalcature	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
150/2	Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
150/3	Danni da cedimento o franamento del terreno	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
150/4	Danni da lavori di scavo e rinterro	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
151	RC della proprietà dei fabbricati	Il massimale assicurato con il limite di € 250.000 per danni di Interruzione o sospensione di attività	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose


DOVE VALE LA COPERTURA
Art. 171 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

L'**Assicurazione** Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) vale per i sinistri verificatisi nei territori di tutti i Paesi del Mondo.

Limitatamente ai territori di Usa, Canada e Messico, la garanzia presta i suoi effetti esclusivamente ad eventi avvenuti in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati con applicazione della **Franchigia** fissa riportata nello schema riepilogativo.

BCC Assicurazioni non indennizza i danni derivanti da Aziende siano esse produttive e/o commerciali ubicate e/o domiciliate nei territori di Usa, Canada e Messico.

Limitatamente all' Art. 141 - punto 5 - Committenza auto, la garanzia vale per i sinistri verificatisi in tutti i paesi del mondo ad eccezione di Usa, Canada e Messico.

L'**Assicurazione** Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO) vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo.


OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Art. 172 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di **Sinistro** il **Contraente/Assicurato** deve darne avviso scritto (all'Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure ad **BCC Assicurazioni**) entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Deve inoltre fornire, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del **Sinistro** di cui l'**Assicurato** sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al **Sinistro** successivamente a lui pervenuti.

Se l'**Assicurato** omette o ritarda la presentazione della denuncia di **Sinistro**, **BCC Assicurazioni** ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 173 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

BCC Assicurazioni rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

- 1 committenti e/o fornitori;
- 2 le imprese associate e/o collegate od affiliate alla **Contraente** o di qualsiasi altro Ente nel quale la **Contraente** e/o l'**Assicurato** abbia partecipazioni azionarie;
- 3 amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti dell'**Assicurato** e/o di tutte le Società predette e membri delle loro famiglie, o con i quali gli stessi abbiano rapporti di parentela diretta o indiretta o di affinità;

purché l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

Il diritto di rivalsa consente ad **BCC Assicurazioni** di agire nei confronti del responsabile del **Sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **risarcimento**.

Art. 174 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE DI RESISTENZA

BCC Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato** la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

L'**Assicurato** è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. **BCC Assicurazioni** ha il diritto di rivalersi sull'**Assicurato** del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di **BCC Assicurazioni** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito nel contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale** le spese vengono ripartite tra **BCC Assicurazioni** e **Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse. **BCC Assicurazioni** non rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 175 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

BCC Assicurazioni comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **BCC Assicurazioni** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà **quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione**.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

Art. 176 – DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

I destinatari sono tutelati nella loro qualità di produttori dopo la **Messa in circolazione** dei beni oggetto della copertura.

Art. 177 – I DANNI ASSICURATI – RC PRODOTTI

BCC Assicurazioni tiene indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **risarcimento** (capitale, interessi e spese) di **Danni corporali** (morte e lesioni personali) e di **Danni materiali** (distruzione o deterioramento materiale di **Cose** diverse dai prodotti indicati nel "**Questionario** Responsabilità Civile Prodotti") involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti di cui sopra - per i quali l'**Assicurato** rivesta in Italia la qualifica di **Produttore** - dopo la loro **messa in circolazione**.

Si precisa che la locuzione "responsabile ai sensi di legge" deve intendersi anche con riferimento alle norme contenute del D.lgs. N. 206/2005 – Codice del consumo.

L'**Assicurazione** è altresì operante per i danni:

- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti ad un danno indennizzabile ai sensi dell'**Assicurazione**;
- a **Cose** contenute nel/i prodotto/i coperto/i dal contratto, ovvero contenute in prodotti di cui lo stesso sia parte componente;
- a **Cose** fabbricate con l'utilizzo del/i prodotto/i coperto/i dal contratto;
- ad altri prodotti o loro parti di cui il **Prodotto** coperto dal contratto sia parte componente;
- materiali cagionati dai prodotti assicurati derivanti da errori di progettazione, imballaggio, confezionamento o da omesse e/o errate istruzioni per il loro uso e manutenzione.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 178 – PREMIO DI ASSICURAZIONE IN BASE AL FATTURATO - VARIAZIONE DEL FATTURATO

Il **Premio** della presente sezione è calcolato in base al fatturato dichiarato dal **Contraente/Assicurato** ed indicato in **Polizza**, che non può essere superiore a € 5.000.000. Qualora il fatturato dovesse subire variazioni nel corso della medesima annualità assicurativa la copertura si intende comunque operante indipendentemente dal numero effettivo del fatturato al momento del **Sinistro**.

Le variazioni in aumento o diminuzione non richiedono versamento o rimborso di **Premio** nel corso dell'annualità. In caso di variazioni di cui sopra, all'atto del rinnovo annuale del contratto il **Contraente/Assicurato** si impegna a dichiarare ad **BCC Assicurazioni** il fatturato effettivo; sulla base di tale dichiarazione il **Premio** di rinnovo viene modificato di conseguenza.

Qualora, all'atto del rinnovo del contratto, il fatturato dovesse essere superiore al massimo indicato di € 5.000.000 il **Contraente/Assicurato** dovrà darne indicazioni e la presente sezione dovrà essere assicurata con altro specifico contratto.

Si conviene che in caso di omessa dichiarazione delle variazioni in aumento del fatturato, **BCC Assicurazioni** procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il valore dichiarato al momento della stipulazione della **Polizza** e quello accertato al momento del **Sinistro**, ciò in applicazione dell'Art. 1898 del Codice Civile ultimo comma.



CHI E COSA NON È
ASSICURATO

Art. 179 – PERSONE NON CONSIDERATI TERZI

Ai fini dell'**Assicurazione** RC Prodotti non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'**Assicurato** non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- quando l'**Assicurato** non sia una persona fisica, le Società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile.

Art. 180 – I DANNI NON ASSICURATI – RC PRODOTTI

L'**Assicurazione** Responsabilità Civile Prodotti non comprende i danni:

- a) riconducibili a manifeste violazioni di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in **Polizza** ed in vigore al momento della **messa in circolazione** del prodotto;
- b) relativi a spese e oneri da chiunque sostenuti, per il **Ritiro** dal mercato di qualsiasi prodotto;
- c) relativi a spese per la riparazione e/o sostituzione dei prodotti difettosi, compreso gli importi pari al loro controvalore;
- d) riferiti a spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del **Sinistro**, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da **BCC Assicurazioni**;
- e) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivanti dalla legge;
- f) derivanti da prodotti fabbricati, anche utilizzati come componenti, destinati specificamente al settore automobilistico, aeronautico ed aerospaziale;
- g) derivanti direttamente e/o indirettamente da prodotti utilizzati per sistemi informatici, reti informatiche sia hardware che software, compresi quelli dal mancato, errato, inadeguato funzionamento degli stessi;
- h) conseguenti a danni che si siano verificati in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- j) per le voci di danno non coincidenti con i tradizionali "danno emergente" e "lucro cessante", come ad esempio i risarcimenti danni di carattere punitivo (c.d. punitive or exemplary damages);
- k) derivanti da prodotti messi in circolazione direttamente dall'**Assicurato Produttore** nei territori di USA, Canada e Messico;
- l) conseguenti ad errato e/o omesso rispetto delle corrette condizioni ambientali per la produzione e/o conservazione dei prodotti (temperatura, umidità, miscelatura di gas);
- m) derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- n) riconducibili a prodotti e/o organismi geneticamente modificati (OGM);
- o) riconducibili alla sindrome del morbo di Creutzfeld-Jakob (BSE) e/o a patologie collegate e/o correlate;
- p) riconducibili ad esposizione a campi magnetici, elettrici, elettromagnetici o radianti;
- q) derivanti da **Furto** e/o **Incendio** in conseguenza di mancato funzionamento di prodotti/impianti antincendio ed antifurto;
- r) derivanti da errata, mancata ed inadeguata germinazione di sementi;
- s) derivanti ad immobili e manufatti costruiti (in tutto o in parte) con prodotti quali cemento, calcestruzzo, casseforme, prefabbricati e manufatti per costruzioni, inclusi prodotti di carpenteria metallica;
- t) derivanti da **Danni materiali** a manufatti, **Cose**, prodotti in genere sottoposti a trattamenti con prodotti quali vernici, stucchi, pitture, colori, inchiostri, smalti, acidi, detersivi, anticongelanti, lubrificanti, non direttamente provocati dai prodotti assicurati;
- u) derivanti da prodotti in fase di prototipo, di prova, di modello.

**LIMITI DI COPERTURA****Art. 181 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE**

L'**Assicurazione** vale per le richieste di **risarcimento** - in relazione ad un Prodotto difettoso - avanzate nei confronti dell'**Assicurato** per la prima volta in assoluto durante il periodo assicurativo. In caso di **Sinistro** in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'**Assicurazione**.

Non saranno accettate le richieste di **risarcimento** ricevute 12 mesi dopo la data di cessazione dell'**Assicurazione**.

Art. 182 – MASSIMALE

L'**Assicurazione** è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** indicato in **Polizza** che rappresenta il massimo esborso di **BCC Assicurazioni** per ciascun **Sinistro**, per ciascun **Sinistro** in serie e per anno assicurativo o, in caso di durata inferiore all'anno, per l'intero periodo di minor durata. Relativamente ai danni previsti all'Art. 177 - lettere a), b), c) e d) l'**Assicurazione** è operante nell'ambito del **Massimale** indicato in **Polizza** e fino alla concorrenza del 10% del **Massimale** stesso.

Art. 183 – SCOPERTO

L'**Assicurazione** opera con l'applicazione per ciascun **Sinistro** e **Sinistro** in serie indennizzabile di uno **Scoperto** con un eventuale minimo riportato nello schema riepilogativo.

Pertanto, **BCC Assicurazioni** risponderà dei sinistri solamente qualora l'**Indennizzo** superi l'ammontare dello **Scoperto** con il relativo minimo e limitatamente alla parte eccedente.

Art. 184 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i limiti di **Indennizzo** e/o con l'applicazione della **Franchigia/Scoperto** indicati nel seguente schema riepilogativo:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI				
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo - EURO	Scoperto esclusi USA/Canada e Messico	Scoperto per USA/Canada e Messico
177	Responsabilità civile Prodotti	Il massimale assicurato	Scoperto 10 % minimo € 2.500 ed il massimo di € 25.000	Scoperto 10 % minimo € 20.000 ed il massimo di € 40.000
177 /a,b,c,d	Responsabilità civile Prodotti	10 % del massimale assicurato		

Lo **Scoperto** indicato per Usa Canada e Messico è valido ed operante per i prodotti, per i quali l'**Assicurato** riveste la qualifica di **Produttore**, messi in circolazione dall'**Assicurato** indirettamente in tali territori.



DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 185 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

L'**Assicurazione** vale per i prodotti per i quali l'**Assicurato** rivesta in Italia la qualifica di **Produttore** e per i sinistri ovunque verificatisi, ferma restando l'esclusione di cui all'Art. 180 lettera k).



OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Art. 186 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di **Sinistro** il **Contraente/Assicurato** deve darne avviso scritto (all'Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure a **BCC Assicurazioni**) entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Deve inoltre fornire, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del **Sinistro** di cui l'**Assicurato** sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al **Sinistro** successivamente a lui pervenuti.

Se l'**Assicurato** omette o ritarda la presentazione della denuncia di **Sinistro**, **BCC Assicurazioni** ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 187 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE DI RESISTENZA

BCC Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato** la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

L'**Assicurato** è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. **BCC Assicurazioni** ha il diritto di rivalersi sull'**Assicurato** del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di **BCC Assicurazioni** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito nel contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale** le spese vengono ripartite tra **BCC Assicurazioni** e **Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse. **BCC Assicurazioni** non rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 188 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

BCC Assicurazioni comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. **BCC Assicurazioni** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE SOSTEGNO AL REDDITO



COSA È SEMPRE ASSICURATO

Art. 189 – I BENI ASSICURABILI

Sono previste le seguenti garanzie:

- Maggiori spese;
- Indennità aggiuntiva;
- Diaria forfettaria;
- Sostegno temporaneo al reddito.

La garanzia indennità aggiuntiva non può essere acquistata singolarmente.

Art. 190 – LE PERSONE FISICHE ASSICURABILI

La garanzia Sostegno temporaneo al reddito è valida per le persone assicurate che abbiano un'età uguale o inferiore a 70 anni.

Qualora una persona assicurata raggiunga detto limite di età prima della scadenza annuale del contratto, la garanzia rimane valida fino a tale data, al termine della quale l'**Assicurazione** cessa di avere effetto.

Art. 191 – OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Le garanzie della presente Sezione sono acquistabili solo se attivata la Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni o la Sezione Furto e Rapina.



OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Art. 192 – MAGGIORI SPESE

BCC Assicurazioni in caso di **Sinistro** indennizzabile a termini della Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni o della Sezione Furto e Rapina, se operanti, che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, rimborsa le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell'attività quali, ad esempio:

- uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- lavorazioni presso terzi;
- fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i costi di trasferimento.

Il rimborso verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'**Assicurato** in assenza di **Sinistro**.

BCC Assicurazioni non rimborsa le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 120 giorni successivi al momento in cui si è verificato il **Sinistro**.

L'**Assicurazione** è prestata a **Primo rischio assoluto**.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 193 – INDENNITÀ AGGIUNTIVA

In caso di **Sinistro** indennizzabile a termini dalla sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni verrà riconosciuta, a titolo di **risarcimento** per interruzione o intralcio dell'attività un'indennità aggiuntiva a percentuale per danni di interruzione d'esercizio.

Pertanto, in caso di **Sinistro**, l'**Indennizzo** calcolato per i **Danni materiali** e diretti, sarà maggiorato di un importo pari al 10% dell'**Indennizzo** liquidabile per danni diretti a **Fabbricato, Macchinario attrezzatura arredamento, Merci** con il massimo di € 10.000.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 194 – DIARIA FORFETTARIA

In caso di forzata interruzione dell'attività dell'**Azienda** assicurata causata da **Sinistro** indennizzabile a termini della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni **BCC Assicurazioni** riconoscerà all'**Assicurato** un importo forfettario, indicato in polizza, per ogni giorno lavorativo di totale forzata interruzione dell'attività, purché di durata superiore a 5 giorni lavorativi.

BCC Assicurazioni in nessun caso indennizzerà più di 45 giorni lavorativi per **Sinistro**.

Qualora detta forzata interruzione fosse parziale, ossia riguardante solo parte dell'**Azienda** assicurata, l'importo forfettario giornaliero sopra indicato sarà ridotto della metà.

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 195 – SOSTEGNO TEMPORANEO AL REDDITO**1 Prestazioni assicurate**

L'**Assicurazione** vale per l'**Infortunio**, intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all'**Assicurato**, identificato in **Polizza**, lesioni fisiche obiettivamente constatabili nello svolgimento:

- a) delle attività professionali e secondarie, compresi quelli occorsi durante il percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa - (Rischio Professionale);
- b) di ogni altra attività svolta senza carattere di professionalità, purché inerenti la vita privata e di relazione, lo svolgimento delle attività domestiche, i passatempi e hobbies, lo svolgimento di attività di volontariato e più in generale le attività legate alla vita quotidiana - (Rischio Extra Professionale).

Sono considerati **Infortunio** gli eventi:

- 1 sofferti durante l'uso e/o la guida di autoveicoli in genere, di motoveicoli, di ciclomotori e di natanti da diporto, sempreché l'**Assicurato**, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- 2 sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati dall'uso di allucinogeni o dall'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- 3 conseguenti ad abuso di alcolici, con esclusione degli eventi occorsi quando l'**Assicurato** si trova alla guida di veicoli a motore in genere, di motoveicoli, di ciclomotori, di natanti e aeromobili in genere;
- 4 sofferti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- 5 conseguenti ad atti compiuti dall'**Assicurato** per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- 6 derivanti da tumulti popolari, da atti di **Terrorismo**, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'**Assicurato** non vi abbia preso parte attiva;
- 7 derivanti da stato di guerra internazionale, guerra civile, lotta armata e insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio di tali eventi; la garanzia è valida a condizione che l'**Assicurato**, al momento dello scoppio delle ostilità, si trovi già nello Stato Estero nel quale gli eventi sopra descritti siano insorti;
- 8 occorsi in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri, fermo restando quanto previsto dall'Art. 186 comma a);
- 9 occorsi in qualità di passeggero su elicotteri di Enti e/o Società regolarmente autorizzati, che esercitano attività di Elisoccorso di Emergenza: tale evento è garantito a condizione che l'**Assicurato** sia imbarcato sull'elicottero in qualità di volontario che presta servizio di soccorso o qualora sia esso stesso il soggetto soccorso;
- 10 sofferti in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni o eventi naturali in genere.

Sono parificati ad **Infortunio**:

- 11 l'asfissia non di origine morbosa o patologica;
- 12 gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze;
- 13 le infezioni causate da germi introdottisi nell'organismo al momento del verificarsi di una lesione esterna traumatica;
- 14 le lesioni causate da contatto improvviso con sostanze corrosive;
- 15 l'annegamento;
- 16 l'assideramento o il congelamento;

- 17 i colpi di sole o di calore;
- 18 la folgorazione;
- 19 le lesioni determinate da sforzi, comprese le ernie addominali;
- 20 le affezioni acute e gli avvelenamenti causati da morsi di animali o da punture di insetti;
- 21 la rottura sottocutanea dei tendini e le lesioni muscolari quali strappi e stiramenti.

2 Operatività temporale

Qualora a seguito di **Infortunio** della persona identificata in **Polizza**, il **Ricovero** Ospedaliero sia superiore a 5 giorni consecutivi e/o il periodo di **Convalescenza** domiciliare successivo al **Ricovero** sia superiore a 30 giorni consecutivi, **BCC Assicurazioni** corrisponderà all'**Assicurato** - a titolo di Sostegno Temporaneo al Reddito – la somma mensile indicata nella scheda di **Polizza** - per un periodo massimo pari a 6 mensilità.

Per il conteggio delle mensilità sarà adottato il seguente criterio:

- a) il periodo di **Ricovero** deve essere superiore a 5 giorni, mentre il periodo di **Convalescenza** prescritto deve essere superiore a 30 giorni e devono essere entrambi certificati da idonea documentazione sanitaria;
- b) la mensilità sarà calcolata a partire dal 6° giorno di **Ricovero** o dal 31° giorno di **Convalescenza** e per periodi di 30 giorni solari;

BCC Assicurazioni corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.



CHI NON È ASSICURATO

Art. 196 – LE PERSONE FISICHE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili le persone fisiche affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata da test HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), epilessia. Qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopraindicate insorgano nel corso di efficacia del contratto, si applica quanto disposto dall'Art. 1898 del Codice Civile.

Non sono altresì assicurabili i soggetti che, al momento della stipulazione del contratto, esercitano le seguenti professioni:

- Pilota, anche istruttore, di aeromobili, elicotteri e/o di velivoli per il volo;
- Hostess, stewards, membri di equipaggio a bordo di aeromobili ed elicotteri;
- Collaudatore di autoveicoli, motoveicoli e motocicli;
- Addetto al soccorso alpino o in attività in alta montagna;
- Pilota professionista (competizioni automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere);
- Addetto in impianti di energia nucleare;
- Acrobata, domatore, addestratore di animali operanti in circhi o spettacoli;
- Sportivi professionisti, intendendosi per tali i soggetti che producono reddito da lavoro dall'attività sportiva.

Qualora al momento del **Sinistro** l'attività professionale svolta dall'**Assicurato** sia annoverabile alle suddette, si applica quanto disposto dall'Art. 1898 del Codice Civile.



LIMITI DI COPERTURA

Art. 197 – I DANNI NON ASSICURATI

Sono esclusi dall'**Assicurazione** gli infortuni:

- a) occorsi in occasione dell'uso, anche come passeggero, di aeromobili di Società e/o aziende di lavoro aereo per voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri, di aeromobili di aeroclubs e di apparecchi per il volo da diporto o sportivo quali ad esempio: deltaplani, ultraleggeri, parapendio, inclusa la pratica del paracadutismo;
- b) occorsi in qualità di pilota e/o componente dell'equipaggio di aeromobili in genere;
- c) occorsi in occasione della partecipazione come pilota e/o passeggero a corse, gare, prove, allenamenti comportanti l'uso di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore in genere, compresa la pratica di motocross svolta anche al di fuori di gare, prove, allenamenti, fatto salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- d) occorsi in occasione dell'uso e guida di autoveicoli e motoveicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- e) sofferti per le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- f) occorsi in conseguenza di ubriachezza quando l'**Assicurato** si trova alla guida di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori o natanti di qualsiasi genere;

- g) occorsi in occasione di azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall'**Assicurato** e/o da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona;
- h) sofferti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, di comportamenti nevrotici, epilessia, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoici, sindromi ansiose depressive;
- i) sofferti a causa dell'uso di allucinogeni e da quello non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
- j) occorsi in occasione della partecipazione ad azioni temerarie ed inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana;
- k) sofferti a causa di guerre internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni, atti terroristici, fatto salvo quanto previsto all'Art. 195 - punti 6 e 7;
- l) occorsi in occasione della pratica di qualsiasi disciplina sportiva esercitata professionalmente;
- m) sofferti in occasione della pratica di sport estremi quali: free climbing, skydiving, bungee jumping, freestyle ski, helisnow, kitewings, torrentismo, base jumping, canyoning, sci estremo, airboarding e similari alla pratica di sport estremi;
- n) sofferti per l'uso di sostanze biologiche o chimiche quando tali sostanze non siano utilizzate per fini pacifici;
- o) occorsi in occasione dell'uso e/o della guida di veicoli a motore e di natanti da diporto, se l'**Assicurato** è privo dell'abilitazione di legge; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall'**Assicurato** anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che la patente sia successivamente rinnovata o rilasciata dagli organi competenti, o l'**Assicurato** dimostri, al momento del **Sinistro**, di essere in possesso dei requisiti per il rinnovo o rilascio, fatta eccezione per il caso di decesso o di invalidità permanente che non consente il rinnovo;
- p) sofferti durante l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

Sono altresì esclusi dall'**Assicurazione** gli eventi sofferti:

- q) per le conseguenze di ernie diverse da quelle addominali da sforzo e gli infarti da qualunque causa determinati;
- r) per le conseguenze di malattie tropicali inclusa la malaria;
- s) per le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da **Infortunio** indennizzabile ai termini del contratto.

Art. 198 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo **BCC Assicurazioni** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 199 – RIEPILOGO DEI LIMITI E DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i limiti di **Indennizzo** indicati nel seguente schema riepilogativo.

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE SOSTEGNO AL REDDITO		
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo
192	Maggiori Spese	Spese sostenute nei 120 giorni dal sinistro fino al massimo della somma assicurata
193	Indennità Aggiuntiva	10% dell'indennizzo liquidabile per i danni diretti alle partite fabbricato, macchinario, attrezzature, arredamento e merci con il massimo di € 10.000
194	Diaria Forfettaria	Importo indicato in polizza per ogni giorno lavorativo a condizione che l'interruzione sia superiore a 5 giorni e con il massimo di 45 giorni
195	Sostegno temporaneo al reddito	La somma indicata in polizza per un periodo massimo di sei mensilità



DOVE VALE LA
COPERTURA

Art. 200 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

L'**Assicurazione** vale nell'ubicazione indicata in **Polizza**, entro i confini della Repubblica Italiana. Nel caso in cui l'**Attività esercitata** venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****Art. 201 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **Sinistro** il **Contraente/Assicurato** deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di **BCC Assicurazioni**;
- 2 darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la **Polizza** oppure ad **BCC Assicurazioni** entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- 3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **Sinistro**, la causa presunta del **Sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad **BCC Assicurazioni**;

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**.

Art. 202 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI

In caso di **Sinistro** il **Contraente/Assicurato** o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto, oppure ad **BCC Assicurazioni**, entro dieci giorni da quando ne hanno avuto la possibilità.

La denuncia sottoscritta dall'**Assicurato** o - in caso di impedimento per le conseguenze dell'**Infortunio** riportate - dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico o da documentazione sanitaria e contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento e tutta la idonea documentazione sanitaria. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'**Assicurato** o, in caso di decesso, i beneficiari designati o gli eredi legittimi e/o testamentari, deve consentire ad **BCC Assicurazioni** le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia. L'**Assicurato** è inoltre tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, le visite e i controlli medici disposti da **BCC Assicurazioni**, fornendo tutta la necessaria documentazione sanitaria e sciogliendo a tal fin dal segreto professionale i medici e gli Istituti di Cura.

L'inadempimento dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**.

Art. 203 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **Polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **BCC Assicurazioni**. In caso di **Sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**Indennizzo** liquidato a termine di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **Sinistro**.

Art. 204 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da **BCC Assicurazioni**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;
- oppure,
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **BCC Assicurazioni** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. In caso di **Sinistro** che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **Sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 205 – COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **Rischio**, nonché verificare se il **Contraente** e/o **Assicurato** abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **Sinistro**;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro**;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **BCC Assicurazioni** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 206 – ONORARI DEI PERITI

BCC Assicurazioni si obbliga, in caso di **Sinistro**, nell'ambito del **Massimale** previsto per gli Onorari dei periti della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il **Contraente** avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di **Assicurazione**, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito.

Resta convenuto che il **Contraente** è tenuto a dimostrare a **BCC Assicurazioni** le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

Art. 207 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**Indennizzo**.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'**Assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

Art. 208 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

BCC Assicurazioni rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

- 1 le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge;
 - 2 le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti,
- purché l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

Il diritto di rivalsa consente ad **BCC Assicurazioni** di agire nei confronti del responsabile del **Sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **Risarcimento**

Art. 209 – FORMA DELL'ASSICURAZIONE – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'**Assicurazione** è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale prevista dalle norme vigenti.

Art. 210 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

BCC Assicurazioni comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. **BCC Assicurazioni** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE ASSISTENZA



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

Art. 211 – IL FORNITORE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA GARANZIA ASSISTENZA

In caso di **Sinistro**, le **Prestazioni** della Garanzia Assistenza, descritte negli articoli di questa sezione delle Condizioni di Assicurazione, sono fornite da **Blue Assistance** S.p.A. con sede in Torino (Via Santa Maria 11), in forza di una specifica convenzione stipulata tra la stessa **Blue Assistance** S.p.A. (di seguito denominata **Blue Assistance**) e **BCC Assicurazioni** S.p.A.

Art. 212 – I BENI ASSICURABILI

Sono assicurabili e possono fruire delle **Prestazioni** della Garanzia Assistenza solo i beni immobili e mobili, posti nelle ubicazioni assicurate, e ad uso esclusivo dell'attività dichiarata in **Polizza**.

Art. 213 – PRESTAZIONI ASSICURATE

Blue Assistance, in caso di emergenza, invierà presso l'**Azienda** assicurata e su richiesta del **Contraente/Assicurato**:

- 1 un Eletttricista se manca la corrente elettrica in tutti i locali dell'**Azienda** assicurata a causa di guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, oppure a causa di un guasto o dello scasso dell'impianto di allarme;
- 2 un fabbro se è impossibile accedere nell'**Azienda** assicurata a causa:
 - a) del **Furto**, dello smarrimento o della rottura delle chiavi, o a causa del guasto o dello scasso delle serrature;
 - b) dello scasso di fissi ed infissi, a seguito di **Furto** tentato o consumato, **Incendio**, fulmine, **Scoppio**, **Esplosione**, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'**Azienda**.
- 3 Un frigorista nel caso in cui, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, dell'impianto elettrico o della valvola termostatica, si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione che possa determinare un danno alle **Merci** in refrigerazione.
- 4 Un serrandista nei seguenti casi:
 - a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso;
 - b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di **Furto** o di tentato **Furto**, **Incendio**, **Esplosione**, **Scoppio**, allagamento.
- 5 un idraulico, nei seguenti casi:
 - a) se l'**Azienda** è allagata o se, in essa, manca l'acqua o ci sono infiltrazioni a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico;
 - b) se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'**Azienda** assicurata a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
 - c) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'**Azienda** assicurata;
 - d) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'**Azienda** assicurata.
- 6 personale specializzato in tecniche di asciugatura per il salvataggio o il risanamento dell'**Azienda** e del relativo contenuto, nei seguenti casi:
 - a) se, in un punto qualsiasi dell'**Azienda** assicurata, si è verificato un allagamento o un'infiltrazione d'acqua a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico;
 - b) se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'**Azienda** assicurata a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;

- 7 un sorvegliante se risulta compromessa la sicurezza dell'**Azienda** assicurata a causa di atti di vandalismo, di **Furto** o di tentato **Furto**;

Blue Assistance si obbliga a fornire all'amministratore dell'**Azienda** e dietro sua richiesta, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata qualora lo stesso si trovi in una località posta a oltre 50 Km dal comune di residenza dell'**Assicurato** in Italia o all'estero e a causa di **Furto**, tentato **Furto**, **Incendio**, fulmine, **Esplosione**, **Scoppio**, o altro danno per cui sia prevista l'attivazione di una delle precedenti **Prestazioni** debba rientrare immediatamente presso l'**Azienda**. Nel caso in cui l'Amministratore, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, **Blue Assistance** metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.



COSA NON È ASSICURATO

Art. 214 – I BENI NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili

- i beni immobili e mobili posti in ubicazioni diverse da quelle assicurate.
- I fabbricati vuoti ed inoccupati;
- I fabbricati in corso di costruzione.

Restano comunque a carico dell'**Assicurato** i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 215 – QUANDO NON SI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

Blue Assistance non fornirà alcuna prestazione:

- a) per i sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di **Terrorismo** o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) per i danni causati da dolo dell'**Assicurato**, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, da abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
- c) per i danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Ogni diritto nei confronti di **BCC Assicurazioni** si prescrive entro il termine di due anni dalla data del **Sinistro** che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'Art. 2952 del Codice Civile.

Art. 216 – QUANDO NON SI HA DIRITTO ALL'INVIO DI TECNICI PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Blue Assistance non è tenuta all'invio:

- 1 dell'elettricista, previsto dall'Art. 213 punto 1, se la mancanza di corrente elettrica nell'immobile assicurato è stata causata da:
 - a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'**Assicurato** o dei suoi collaboratori;
 - b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
 - c) guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'**Azienda** a monte del contatore.
- 2 di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura per i casi previsti alle lettere a) e b) punto 5 e lettere a) e b) punto 6 dell'Art. 213 – Prestazioni assicurate – relativamente a:
 - a) sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
 - b) sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'**Azienda**;
 - c) sinistri dovuti a negligenza dell'**Assicurato** e dei suoi collaboratori;
 - d) interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore.
 - e) danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.
- 3 di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura per i casi previsti alle lettere c) e d) punto 5 e lettere a) e b) punto 6 dell'Art. 213 – Prestazioni assicurate – relativamente a sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.



LIMITI DI COPERTURA

Art. 217 – LIMITI DI COPERTURA PER TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Tutte le **Prestazioni** della Sezione Assistenza vengono erogate direttamente da **Blue Assistance** o da soggetti esplicitamente autorizzati da **Blue Assistance** ad erogarle.

Tutte le **Prestazioni** di Assistenza sono fornite, nel corso di un'annualità assicurativa di validità della **Polizza**, fino ad un massimo di 3 (tre) volte per singola tipologia.

Qualora non si usufruisca di una o più prestazioni, **Blue Assistance** non è tenuta a fornire indennizzi o **Prestazioni** alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Gli interventi su immobili di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che **Blue Assistance** avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata.

Se per la **Blue Assistance** sono state contratte più assicurazioni presso diversi assicuratori e se ne è stata attivata una diversa da quella contratta con **BCC Assicurazioni**, **Blue Assistance** erogherà le **Prestazioni** previste solo nella misura necessaria a rimborsare, per l'immobile assicurato, gli eventuali maggiori costi addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha emesso la **Polizza** attivata.

Art. 218 – DIRITTO DI RIVALSA PER I DANNI ATTRIBIBILI ALLA RESPONSABILITÀ DI TERZI

Qualora si accerti che le **Prestazioni** della Sezione Assistenza siano state erogate a seguito di danni attribuibili alla responsabilità di terzi o del condominio, **Blue Assistance** potrà rivalersi direttamente verso i responsabili di tali danni per l'intero costo delle **Prestazioni** erogate.

Art. 219 – LIMITI DI COPERTURA PER GLI INTERVENTI DI EMERGENZA PRESSO L'AZIENDA ASSICURATA

La garanzia è prestata con i limiti di **Indennizzo** indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE ASSISTENZA		
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo - EURO
213/1	Elettricista	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa
213/2	Fabbro	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa
213/3	Frigorista	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa
213/4	Serrandista	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa
213/5	Idraulico	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa
213/6	personale specializzato in tecniche di asciugatura	€ 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa
213/7	Sorvegliante	€ 500 per sinistro e per annualità assicurativa
213	Rientro anticipato per i danni all'Azienda	€ 500 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall'Italia € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall'estero



DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 220 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA GARANZIA ASSISTENZA

L'**Azienda** assicurata deve essere ubicata entro i confini della Repubblica italiana.



OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Art. 221 – OBBLIGO DI PREVENTIVA RICHIESTA TELEFONICA DELLE PRESTAZIONI DELLA GARANZIA ASSISTENZA

Per poter fruire delle **Prestazioni** previste dalla Sezione Assistenza, il **Contraente/Assicurato** dell'**Azienda** assicurata dovrà sempre richiederle telefonicamente a **Blue Assistance**, componendo uno dei seguenti numeri telefonici:

800 257 114 (numero verde), se chiama dall'Italia;

+39 02 26 962 499 (numero a pagamento), se chiama dall'Estero o dall'Italia.

I numeri sopraindicati sono operativi 24 ore su 24.

Durante la telefonata di richiesta, il **Contraente/Assicurato** deve comunicare con precisione:

- il tipo di prestazione di cui necessita;
- l'indirizzo dell'**Azienda** assicurata;
- il suo nome e cognome;
- il numero di **Polizza** preceduto dalla sigla: ASSF;
- l'indirizzo del luogo in cui si trova;
- il numero telefonico al quale **Blue Assistance** lo richiamerà.

Nessun rimborso e nessun **Indennizzo** saranno erogati al **Contraente/Assicurato** dell'**Azienda**, se, subito dopo il **Sinistro**, non avrà richiesto telefonicamente a **Blue Assistance** le **Prestazioni** garantite, salvo il caso in cui non possano mettersi in contatto con **Blue Assistance** per causa di forza maggiore (come, ad esempio, l'intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza). Il **Contraente/Assicurato** è tenuto a documentare in maniera esaustiva tale eventuale causa di forza maggiore (tramite l'invio del verbale delle forze dell'ordine e/o del certificato del pronto soccorso).

Se l'Assicurato ha stipulato più assicurazioni per il medesimo rischio è obbligato a dare avviso del Sinistro a **BCC Assicurazioni** ed a **Blue Assistance** nel termine di tre giorni a pena di decadenza della garanzia.

Nel caso in cui il **Contraente** abbia già attivato la garanzia con altra o altre Compagnie Assicuratrici, le **Prestazioni** qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dallo stesso e non corrisposti dalle altre Compagnie Assicuratrici.

Art. 222 – OBBLIGO DI FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DI RIMBORSARE LE PRESTAZIONI NON DOVUTE

Il **Contraente/Assicurato** è obbligato a fornire, in originale, tutta la documentazione (giustificativi, fatture, ricevute, ecc.) che **Blue Assistance** richiederà e riterrà necessaria per l'erogazione delle **Prestazioni** previste dalla Garanzia Assistenza.

Il **Contraente** è tenuto a rimborsare a **BCC Assicurazioni** le spese da essa sostenute per l'erogazione di **Prestazioni** di assistenza che dovessero rivelarsi contrattualmente non dovute.

SEZIONE TUTELA LEGALE



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

Art. 223 – IL FORNITORE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA GARANZIA TUTELA LEGALE

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, **BCC Assicurazioni** S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA, Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023, sito internet: www.das.it, in seguito detta D.A.S. A quest'ultima Compagnia, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.

Art. 224 – I SOGGETTI ASSICURABILI

Le garanzie operano a favore del **Contraente** ed inoltre:

- a) per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti;
- b) per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti;
- c) per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e stagisti;
- d) per gli **Addetti stagionali**, fino ad un massimo di 4 e per un periodo massimo di 150 giorni per lavoratore, sempre che in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e con le norme di legge in tema di occupazione e mercato del lavoro;
- e) per gli ulteriori **Addetti stagionali** in aumento dichiarati in **Polizza**.

Art. 225 – CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

BCC Assicurazioni, se attivata la presente Sezione Tutela legale, garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 800/849090 oppure scrivendo a consuldas@das.it.

L'**Assicurato** potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- a) consulenza legale;
- b) chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- c) consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'**Assicurato** debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.



OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO

Art. 226 – I DANNI ASSICURATI – TUTELA LEGALE LIGHT

BCC Assicurazioni fornisce l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'**Assicurato**, a seguito di caso assicurativo rientrante in garanzia.

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del **Contraente** e delle Persone Assicurate nell'ambito dell'attività d'impresa dichiarata in **Polizza**.

La garanzia viene prestata:

- 1 nel caso in cui le persone assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- 2 nel caso in cui le persone assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le persone assicurate sono sempre tenute a denunciare il **Sinistro** nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
- 3 nel caso in cui le persone assicurate debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.

Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000.

A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 193/2007 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni
- Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di "Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il **Contraente** risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio eventualmente poste a carico dell'**Assicurato**.

Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di € 2.500 per sinistro, già compreso nel **Massimale** indicato in **Polizza**.

Vi rientrano le spese:

- a) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del **Sinistro**;
 - b) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
 - c) di giustizia;
 - d) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
 - e) conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S., comprese le spese della Controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;
 - f) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
 - g) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
 - h) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
 - i) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
 - j) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'**Assicurato** e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
 - k) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l'Impresa assicura:
- l) le spese per l'assistenza di un interprete;
 - m) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
 - n) l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente;

Art. 227 – I DANNI ASSICURATI – TUTELA LEGALE FULL

BCC Assicurazioni fornisce l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'**Assicurato**, a seguito di caso assicurativo rientrante in garanzia.

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del **Contraente** e delle persone assicurate nell'ambito dell'attività d'impresa dichiarata in polizza.

La garanzia si intende prestata:

- 1 nel caso in cui le persone assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- 2 nel caso in cui le persone assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso

- esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le persone assicurate sono sempre tenute a denunciare il **Sinistro** nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
- 3 nel caso in cui le persone assicurate debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti a persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
 - 4 nel caso in cui le persone assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta **Assicurazione**, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile. In tali ipotesi, la Compagnia garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile. Si intendono escluse le altre spese di difesa.
 - 5 nel caso in cui le persone assicurate debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000.
A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
 - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
 - Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
 - Decreto Legislativo n. 193/2007 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
 - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni
 - Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di "Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il **Contraente** risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio eventualmente poste a carico dell'**Assicurato**.
Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di € 2.500 per **Sinistro**, già compreso nel massimale indicato in **Polizza**.
 - 6 nel caso in cui il **Contraente** nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza debba sostenere vertenze per:
 - controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
 - controversie individuali di lavoro con soggetti identificate nel Libro Unico del Lavoro;
 - controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività.

Art. 228 – VERTENZE CONTRATTUALI (Valida solo se acquistata Tutela legale Full)

La garanzia viene estesa, in aggiunta a quanto previsto all'Art. 227 – I danni assicurati – Tutela Legale Full, alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'**Assicurato**, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con il limite di denunce indicato in **Polizza** per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento dell'Impresa, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. Limitatamente ad una sola denuncia per ciascun anno assicurativo, di quelle indicate in **Polizza**, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risultati pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestata da visure o da informazioni

commerciali acquisite dall'Impresa, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

**COSA NON È ASSICURATO****Art. 229 – I SOGGETTI NON ASSICURABILI**

In caso di vertenze tra più assicurati le persone assicurate diverse dal **Contraente** non hanno diritto alle prestazioni nelle controversie, nei giudizi civili e nei procedimenti penali, nell'ambito dello stesso contratto, in quanto la garanzia verrà prestata solo a favore del **Contraente**.

**LIMITI DI COPERTURA****Art. 230 – I DANNI NON ASSICURATI**

BCC Assicurazioni non indennizza:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di **Terrorismo**, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- c) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto;
- d) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- e) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività e indicati in **Polizza**;
- f) vertenze relative a inadempienze contrattuali, salvo dove espressamente previsto;
- g) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- h) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- i) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- j) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda.

Art. 231 – LE SPESE NON COPERTE DALLA GARANZIA TUTELA LEGALE

BCC Assicurazioni non si farà carico o non rimborserà:

- 1) le spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi Artt. 239 – Modalità di gestione delle prestazioni e Art. 240 – Cosa deve fare l'assicurato in caso di sinistro;
- 2) le spese degli incarichi conferiti dalle persone assicurate a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio;
- 3) le spese legali per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- 4) le spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato per il trasferimento al di fuori del suo domicilio professionale nell'esecuzione dell'incarico ricevuto;
- 5) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'**Assicurato** sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, **BCC Assicurazioni** oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, esclusa ogni duplicazione di onorari;
- 6) le spese dovute da altri soggetti debitori, ma poste a carico delle persone assicurate in base al principio di solidarietà debitoria sancito dall'Art. 1292 del Codice Civile;
- 7) le spese rimborsate dalla controparte, che, se sono state anticipate da DAS, vanno ad essa restituite dalla persona assicurata entro 60 giorni dalla data di pagamento del rimborso;
- 8) le spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo diverse da quelle legali, peritali e processuali (oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, spese del notaio incaricato alla vendita, spese per l'attività di pignoramento, ecc.);
- 9) le spese legali, peritali e processuali per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- 10) le spese ulteriori rispetto a quelle dell'avvocato incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
- 11) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- 12) gli oneri fiscali diversi dall'IVA indetraibile per le persone assicurate esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e dal contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- 13) le spese per l'assistenza di un interprete eccedenti le 10 ore lavorative, le spese di traduzione di verbali o atti del procedimento oltre l'importo di € 1.000 e gli anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a € 10.000 in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale in un altro Stato dell'Unione europea.

Art. 232 – VALORI IN LITE

Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500 la garanzia verrà prestata solo per la fase stragiudiziale, **con esclusione della fase giudiziale.**

Art. 233 – LIMITI DELLE PRESTAZIONI DI TUTELA LEGALE

BCC Assicurazioni assume a proprio carico o rimborsa alle persone assicurate, fino a concorrenza del **Massimale** indicato nella Scheda di polizza per sinistro, illimitato per anno, le spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'**Assicurato**, a seguito di caso assicurativo rientrante in garanzia.

Art. 234 – LIMITI TEMPORALI DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'**Assicurato**, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono trascorsi 90 giorni dal giorno di stipula del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale, per tutti gli altri casi dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto.

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali;
- b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto, ma che si sono manifestati entro 360 giorni dalla sua cessazione

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con **BCC Assicurazioni** per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;

La garanzia opera anche prima della notifica all'**Assicurato** dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (Art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale).

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

Nell'ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l'inadempienza si riferisce a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall'Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza.

Art. 235 – MASSIMALE

L'**Assicurazione** è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** indicato in **Polizza** che rappresenta il massimo esborso di **BCC Assicurazioni** per ciascun caso assicurativo ed illimitato per anno assicurativo.

Art. 236 – LIMITI DI COPERTURA

La garanzia è prestata con i limiti di **Indennizzo** indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE TUTELA LEGALE		
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo - EURO
226	Tutela Legale - Opzione Light	Il massimale assicurato per caso assicurativo indicato in polizza ed illimitato per anno.
227	Tutela Legale - Opzione full	Il massimale assicurato per caso assicurativo indicato in polizza ed illimitato per anno.
228	Vertenze contrattuali con i clienti	Per le vertenze contrattuali con i clienti limite indicato in polizza di denunce per anno assicurativo

**DOVE VALE LA COPERTURA****Art. 237 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE**

BCC Assicurazioni assume a proprio carico o rimborsa alle persone assicurate le spese legali, peritali, investigative e processuali in garanzia, se riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali;
- d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo per chiamate dall'Italia e in relazione a leggi e normative italiane.

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****Art. 238 – DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO**

Per richiedere le prestazioni previste dalla Garanzia Tutela Legale, la persona assicurata deve comunicare tempestivamente quanto accaduto a DAS, telefonando al numero verde 800.84.90.90 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS raccoglierà la richiesta telefonica (che è equiparata ad una denuncia di sinistro), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

La persona assicurata dovrà, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro, regolarizzare a sue spese i documenti necessari per l'attivazione della Garanzia e inviarli a DAS tramite e-mail scrivendo a sinistri@das.it.

La persona assicurata dovrà anche far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla richiesta telefonica di prestazione e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale, la persona assicurata deve richiedere telefonicamente le prestazioni nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia del coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica, la persona assicurata dovrà chiamare il numero verde 800.84.90.90, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

Art. 239 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del **Sinistro**, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). A tal fine l'**Assicurato** dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
- b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'**Assicurato** potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- d) sempre, quando è necessaria la difesa dell'**Assicurato** in un procedimento penale o amministrativo;
- e) se la composizione amichevole non riesce e/o le pretese dell'**Assicurato** presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'**Assicurato** comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- f) l'**Assicurato** può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- g) se l'**Assicurato** non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
- h) l'**Assicurato** deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi.
- i) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'**Assicurato** decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le

spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

In caso di procedimento penale, l'**Assicurato** è tenuto a denunciare il **Sinistro** nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

DAS gestirà a tutti gli effetti un unico **Sinistro**:

- j) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- k) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
- l) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Art. 240 – COSA DEVE FARE L'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Per avere diritto alle prestazioni previste dall'**Assicurazione**, l'**Assicurato** è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il **Sinistro** tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS.
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'**Assicurato**. Se l'**Assicurato** procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 241 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ

BCC Assicurazioni e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

BCC Assicurazioni e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'**Assicurato**.

Art. 242 – DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**Assicurato** e DAS sulla gestione del **Sinistro**, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. L'**Assicurato** e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**Assicurato**, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**Assicurato** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.

Se l'**Assicurato** intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Art. 243 – RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'**Assicurato**, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso **Assicurato** giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Art. 244 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, DAS entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE



OBBLIGHI VIGENTI
PRIMA E DOPO LA FIRMA
DEL CONTRATTO

Art. 245 – COMUNICAZIONE DELLA DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del **Rischio BCC Assicurazioni** è tenuta a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successivi alla comunicazione del **Contraente** o dell'**Assicurato** e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ESEMPIO

Diminuzione del **Rischio**: uno dei **Fabbricati** assicurati (negozi) viene venduto a terzi; in tal caso il **Premio** del contratto deve essere adeguato non considerando più l'immobile alienato.

Art. 246 – COESISTENZA DI FRANCHIGIE E SCOPERTI

Nel caso in cui un **Sinistro** coinvolga più Sezioni, ovvero nel caso di **Sinistro** che, pur riguardando un'unica Sezione, colpisca beni e/o garanzie per i quali sono previste franchigie o scoperti differenziati, al danno complessivo liquidabile a termini di **Polizza** verrà dedotta soltanto la **Franchigia** o lo **Scoperto** (con l'eventuale minimo) di importo più elevato. Il presente articolo non è operante per la Sezione Furto e Rapina.

Art. 247 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

Art. 248 – ONERI FISCALI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

Le aliquote fiscali applicate sono pari al:

- 22,25% per le Sezioni Incendio, Eventi Naturali ed Altri Danni ai Beni, Furto e Rapina, Responsabilità Civile e Responsabilità Civile Prodotti;
- 21,25% per le Sezioni, Elettronica, Sostegno al Reddito (Maggiori spese, indennità aggiuntiva e Diaria forfettaria) e Tutela legale;
- 2,50% per la Sezione Sostegno al Reddito (sostegno temporaneo al reddito da infortunio/malattia);
- 10,00% per la Sezione Assistenza.
- 12,50% per la garanzia trasporto Merci e attrezzature della Sezione Incendio, Eventi Naturali ed Altri Danni ai Beni e della Sezione Furto e Rapina.

Art. 249 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del **Contraente** o dell'**Assicurato** oppure quello della sua sede legale se persona giuridica.

Art. 250 – DOLO E COLPA GRAVE

BCC Assicurazioni esclude i danni causati con dolo del **Contraente** e/o **Assicurato**.

Ad eccezione della Sezione Furto e Rapina **BCC Assicurazioni** indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del **Contraente** e/o dell'**Assicurato**, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

È altresì compreso il dolo delle persone di cui l'**Assicurato** deve rispondere ai sensi di legge.

Art. 251 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui derogato, valgono le norme di Legge.



QUANDO E COME
PAGARE IL PREMIO

Art. 252 – TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il **Contraente** può pagare il **Premio** all'Intermediario assicurativo o a **BCC Assicurazioni** tramite:

- SEPA (addebito sul C/C)
- Bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato a **BCC Assicurazioni**
- Altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l'intermediario assicurativo ne sia abilitato.

Il primo **Premio** o la prima rata di **Premio** (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto.

Si precisa che

- 1 in caso di pagamento tramite SEPA, l'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **polizza**, o dalla data di emissione della **polizza** stessa se successiva, a condizione che lo stesso abbia buon esito o, in caso contrario, che il pagamento sia effettuato entro 15 giorni
- 2 in caso di pagamento effettuato tramite bonifico, l'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 della data dell'ordine del Bonifico stesso con esecuzione immediata da parte del cliente, a condizione che lo stesso abbia buon esito; tuttavia, nel caso di ordine di bonifico con indicazione di esecuzione posticipata, l'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 della data di esecuzione.

Se il **Contraente** non paga i premi o le rate di pagamento successivi, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di **BCC Assicurazioni** al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.



QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE

Art. 253 – DURATA TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **Polizza**, se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto ha durata minima annuale ed è ammessa la stipulazione pluriennale. L'**Assicurazione** di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

L'**Assicurazione** termina quando il **Contraente** o **BCC Assicurazioni** inviano disdetta secondo le modalità di cui agli Artt. 255 – Recesso del contratto con vincolo o ipoteca, 256 – Disdetta del Contratto - e 257 – Recesso in caso di sinistro.



COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE

Art. 254 – VINCOLO E IPOTECA

Le garanzie di **polizza** non sono vincolate a favore della Banca Intermediaria, in relazione ai contratti di mutuo garantiti da ipoteca degli immobili assicurati. Se le garanzie sono vincolate a favore dell'Ente che ha erogato il Finanziamento (diverso dalla Banca Intermediaria) in relazione al contratto di mutuo garantito da ipoteca gravante sull'immobile assicurato, in caso di **sinistro Bcc Assicurazioni** liquida l'Ente vincolatario, secondo quanto disposto dall'Art. 2742 del Codice civile fino alla concorrenza del debito residuo di capitale e, per la parte eccedente tale vincolo, liquida direttamente l'**Assicurato** fino alla concorrenza dell'ammontare del danno.

Bcc Assicurazioni si obbliga a non liquidare nessun indennizzo, se non con il consenso dell'Ente Vincolatario.

Art. 255 – RECESSO DEL CONTRATTO CON VINCOLO O IPOTECA

Se la **polizza** è emessa con vincolo o ipoteca, il **Contraente** può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza con comunicazione scritta inoltrata mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata), ai seguenti riferimenti:

BCC Assicurazioni S.p.A.

Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)

oppure tramite PEC a: bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it

Se il **Contraente** invia la comunicazione entro il termine stabilito, il recesso è considerato valido anche se **Bcc Assicurazioni** la riceve dopo la scadenza del termine.

L'**assicurazione** cessa dalle 24.00 del giorno in cui **Bcc Assicurazioni** riceve la comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, **Bcc Assicurazioni** rimborsa il **premio** pagato diminuito delle imposte.

ESEMPIO

Premio imponibile di polizza € 100

Recesso spedito il 40° giorno (= 320 gg di copertura non goduta)

polizza annuale con 360 gg di copertura

Premio da rimborsare = **Premio** imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti/gg copertura pagati)

€ 100 x (gg 320 / gg 360) = € 88,88 da rimborsare

Art. 256 – DISDETTA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta del **Contraente** o di **BCC Assicurazioni**, mediante l'invio di lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'**Assicurazione** di durata annuale è prorogata per un anno e così successivamente. Nel caso in cui la comunicazione di esercizio della facoltà di disdetta non sia inviata a **BCC Assicurazioni** entro tali termini, il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà tenuta valida per l'annualità successiva senza che il **Contraente** sia tenuto ad inviare ulteriori comunicazioni a **BCC Assicurazioni**.

Art. 257 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo BCC Assicurazioni** può recedere dall'**Assicurazione** dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte. La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) diventa efficace dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale o dalla data di ricezione della posta elettronica certificata.

Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, **BCC Assicurazioni** rimborsa la parte di **Premio** pagato (al netto delle imposte) relativa al periodo di **Rischio** non corso.

L'eventuale incasso di premi venuti a scadenza dopo la denuncia del **Sinistro** e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia di **BCC Assicurazioni** ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 258 – INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DI SANZIONI

BCC Assicurazioni non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi **Sinistro**, se il fatto di:

- a) garantire la copertura assicurativa
- b) pagare un **Sinistro**
- c) fornire una prestazione

possa esporre **BCC Assicurazioni** all'applicazione o al rischio di applicazione di:

- 1) sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite;
- 2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali **BCC Assicurazioni** deve attenersi.

Art. 259 – MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO E/O DEL PREMIO

In occasione del tacito rinnovo della **polizza BCC Assicurazioni** può:

- 1 applicare le nuove condizioni tariffarie e contrattuali se ha modificato le condizioni (per esempio: limiti, scoperti, franchigie, testo contrattuale) o la tariffa dei rischi oggetto della copertura assicurativa,

oppure

- 2 rivedere le condizioni (per esempio: massimali, limiti, scoperti, franchigie) o il premio della **polizza** in rinnovo, se il suo rapporto tra le spese e i premi imponibili (Combined Ratio) ha un andamento tecnico non più sostenibile.

Comunicazione

60 giorni prima della scadenza contrattuale, **BCC Assicurazioni** comunica tramite lettera al **Contraente** le nuove condizioni tariffarie e contrattuali e informa l'**Intermediario**.

Se accetta le nuove condizioni

Il **Contraente**, dopo aver letto le nuove condizioni e/o preso visione del nuovo **premio** le accetta pagando il **premio** entro le ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza

Il pagamento del premio costituisce dichiarazione espressa di accettazione delle nuove condizioni di **polizza** e/o del nuovo **premio**.

Se non accetta le nuove condizioni

Il **Contraente**, dopo aver letto le nuove condizioni e/o preso visione del nuovo premio non accetta, non paga il nuovo premio.

Il mancato pagamento del nuovo premio entro il 15° giorno dalla scadenza comporta l'annullamento del contratto.

Non serve inviare disdetta da parte del **Contraente** (--> Art. 256 - Disdetta del contratto).

Quando la **polizza** prevede il pagamento mensilizzato e/o il pagamento con addebito automatico è fondamentale contattare l'**intermediario** entro la data di scadenza della **polizza** e chiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di **polizza**.

In caso di pagamento del **premio** conseguente alla mancata interruzione dell'addebito automatico, la **polizza** si rinnova alle nuove condizioni comunicate da **BCC Assicurazioni**.

NOTA BENE:

Quali spese rientrano Combined Ratio?

Le spese di cui tiene conto **BCC Assicurazioni** sono i costi sinistri, le spese di acquisizione e di amministrazione.

Art. 260 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni che riguardano l'**assicurazione**, fatto salvo quanto previsto per le denunce di **sinistro** devono essere fatte:

- a) con lettera raccomandata indirizzata a:
BCC Assicurazioni S.p.A. - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)
- b) inviando pec a: bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it

Tutte le richieste di informazioni relative alle coperture offerte possono essere fatte:

- c) telefonando al numero verde: 800.316233
- d) inviando mail a: infore@bccassicurazioni.bcc.it

Bcc Assicurazioni effettua le comunicazioni che riguardano l'**assicurazione** secondo le modalità scelte dal **Contraente** e utilizza i recapiti forniti al momento della sottoscrizione della **polizza**. Il **Contraente** si impegna a comunicare subito a **Bcc Assicurazioni** eventuali variazioni dei dati di contatto forniti, anche attraverso l'Area Clienti o attraverso l'**intermediario**.

Art. 261 – ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO IPOTECARIO O FINANZIAMENTO

Qualora l'**Assicurazione** sia emessa in abbinamento ad un mutuo ipotecario e lo stesso venga estinto prima della sua durata originaria o sia trasferito presso altro Istituto di Credito, il **Contraente** ha diritto di richiedere a **BCC Assicurazioni** il contestuale annullamento della presente Assicurazione.

Il **Contraente** dovrà comunicare per iscritto a **BCC Assicurazioni** la data effettiva dell'estinzione o trasferimento e avrà diritto al rimborso del premio pagato (al netto delle imposte) per la parte di rischio non goduta dalla data di estinzione/trasferimento e fino alla data di scadenza indicata nel contratto di Assicurazione.

Resta ferma la facoltà del **Contraente** di richiedere a **BCC Assicurazioni**:

- 1 la prosecuzione del contratto assicurativo, alle medesime condizioni, fino alla sua scadenza originaria;
- oppure
- 2 la prosecuzione del contratto assicurativo fino alla sua scadenza originaria, ma alle diverse condizioni convenute con il nuovo Istituto di Credito, che vanno comunicate a **BCC Assicurazioni**.

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

Condizioni generali di contratto (Art. 1341 del Codice Civile)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro **Contraente** decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Contratto concluso mediante moduli o formulari (Art.1342)

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Perdita e deterioramento della cosa locata (Art. 1588 del Codice Civile)

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da **incendio**, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Incendio di cosa assicurata (Art. 1589 del Codice Civile)

Se la cosa distrutta o deteriorata per **incendio** era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'**Indennizzo** corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'**Assicurazione** stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Incendio di casa abitata da più inquilini (Art. 1611 del Codice Civile)

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'**incendio**, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'**incendio** è cominciato dall'**abitazione** di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questa prova che l'**incendio** non è potuto cominciare nella sua **abitazione**.

Responsabilità per le cose portate in albergo (Art. 1783 del Codice Civile)

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1 le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2 le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3 le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata

Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore (Art. 1784 del Codice Civile)

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1 quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2 quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Responsabilità per colpa dell'albergatore (Art. 1785 bis del Codice Civile)

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Nozione (Art. 1803 del Codice Civile)

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Stima (Art. 1806 del Codice Civile)

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Nozione (Art. 1882 del Codice Civile)

L'**Assicurazione** è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un **Premio**, si obbliga a rivalere l'**Assicurato**, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un **Sinistro**, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Prova del contratto (Art. 1888 del Codice Civile)

Il contratto di **Assicurazione** deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al **Contraente** la **Polizza di Assicurazione** o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del **Contraente**, duplicati o copie della **Polizza**; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Art. 1891 del Codice Civile)

Se l'**Assicurazione** è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il **Contraente** deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'**Assicurato**.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'**Assicurato**, e il **Contraente**, anche se in possesso della **Polizza**, non può farli valere senza espresso consenso dell'**Assicurato** medesimo. All'**Assicurato** sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al **Contraente** in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei **premi** pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il **Contraente** ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del **Contraente**, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il **Contraente** ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al **Contraente** di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai **premi** relativi al periodo di **Assicurazione** in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al **Premio** convenuto per il primo anno. Se il **Sinistro** si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la **somma assicurata**.

Se l'**Assicurazione** riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile)

Se il **Contraente** ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'**Assicurato** nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il **Sinistro** si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il **Premio** convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Assicurazione in nome o per conto di terzi (Art. 1894 del Codice Civile)

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al **Rischio**, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Diminuzione del rischio (Art. 1897 del Codice Civile)

Se il **Contraente** comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del **Rischio** tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un **Premio** minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del **Premio** o della rata di **Premio** successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor **Premio**, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Aggravamento del rischio (Art. 1898 del Codice Civile)

Il **Contraente** ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il **Rischio** in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'**Assicurazione** o l'avrebbe consentita per un **Premio** più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'**Assicurato** entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del **Rischio**.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'**Assicurazione**; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del **Rischio** è tale che per l'**Assicurazione** sarebbe stato richiesto un **Premio** maggiore.

Spettano all'assicuratore i **premi** relativi al periodo di **Assicurazione** in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il **Sinistro** si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del **Rischio** sia tale che egli non avrebbe consentito l'**Assicurazione** se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il **Premio** stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore **Rischio** fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti (Art. 1900 C.C.)

L'assicuratore non è obbligato per i **sinistri** cagionati da dolo o da colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato** o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il **Sinistro** cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'**Assicurato** deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i **sinistri** conseguenti ad atti del **Contraente**, dell'**Assicurato** o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Mancato Pagamento del Premio (Art- 1901 del Codice Civile)

Se il **Contraente** non paga il **Premio** o la prima rata di **Premio** stabilita dal contratto, l'**Assicurazione** resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il **Contraente** paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il **Contraente** non paga i **premi** successivi, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il **Premio** o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del **Premio** relativo al periodo di **Assicurazione** in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)

Se l'**Assicurazione** copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del **Sinistro** l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Assicurazione presso diversi assicuratori (Art. 1910 del Codice Civile)

Se per il medesimo **Rischio** sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'**Assicurato** deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'**Assicurato** omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'**Assicurato** può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro (Art.1913 del Codice Civile)

L'**Assicurato** deve dare avviso del **Sinistro** all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il **Sinistro** si è verificato o l'**Assicurato** ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del **Sinistro**.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Obbligo di salvataggio (Art. 1914 del Codice Civile)

L'**Assicurato** deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'**Assicurato** sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del **Sinistro**, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la **somma assicurata**, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei **Danni materiali** direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'**Assicurato** per evitare o diminuire i danni del **Sinistro**, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'**Assicurato**, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Art. 1915 del Codice Civile)

L'**Assicurato** che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'**Assicurato** omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Art.1916 del Codice Civile)

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'**Assicurato** verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'**Assicurato** stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'**Assicurato** è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Assicurazione della responsabilità civile (Art. 1917 del Codice Civile)

Nell'**Assicurazione** della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'**Assicurazione**, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'**Assicurato**, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'**Assicurato** lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'**Assicurato** sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della **somma assicurata**. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

L'**Assicurato**, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Responsabilità dei padroni e dei committenti (Art. 2049 del Codice Civile)

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Responsabilità solidale (Art. 2055 del Codice Civile)

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al **risarcimento** del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Prestatore di lavoro subordinato (Art. 2094 del Codice Civile)

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle **dipendenze** e sotto la direzione dell'imprenditore.

Prescrizione in materia di assicurazione (Art. 2952 del Codice Civile)

Il diritto al pagamento delle rate di **Premio** si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di **Assicurazione** e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di **Assicurazione** sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'**Assicurazione** della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il **risarcimento** all'**Assicurato** o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

ALLEGATO 1 - GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.
ADDETTI	<p>Si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none">- i titolari dell'Azienda, compresi i Familiari coadiuvanti;- i soci, anche a responsabilità illimitata, che prestano la loro opera nell'Azienda assicurata;- gli associati in partecipazione;- i prestatori di lavoro, intendendosi per tali, tutte le persone fisiche delle quali l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro al momento del Sinistro, per lo svolgimento dell'attività assicurata nel contratto e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile.- gli stagisti, tirocinanti, partecipanti a corsi di formazione, titolari di borsa di studio per periodi di formazione. <p>Sono esclusi dalla presente definizione: gli Addetti stagionali (come da relativa definizione), liberi professionisti, subappaltatori e loro dipendenti.</p>
ADDETTI STAGIONALI	tutte le persone fisiche delle quali l' Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro al momento del Sinistro , per lo svolgimento dell'attività assicurata nel contratto e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del C.C che prestano la loro opera per un periodo massimo di 150 giorni nell'arco di ogni annualità assicurativa.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	<p>Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, personal computer e relative unità periferiche, Conduttori esterni, stampanti, terminali, P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, pesi e bilance, modem, scanner, plotter, elaboratori di processo o di automazione industriali non al servizio esclusivo di singole macchine, server, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme e videosorveglianza, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, router.</p> <p>Il tutto ad uso esclusivo dell'Azienda, purché non oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione, né in semplice deposito.</p>
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall' Assicurazione
ASSICURAZIONE	Il contratto di Assicurazione
BCC ASSICURAZIONI	BCC Assicurazioni S.p.A. - Centro Leoni - Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 MILANO (MI)
ATTIVITÀ ESERCITATA	<p>tutte le operazioni attinenti all'attività dichiarata ed assicurata in Polizza, comprese quelle preliminari, accessorie e collaterali (compresi gli eventuali uffici, servizi aziendali, tecnologici e minori dipendenze in genere) svolta nell'ubicazione del Rischio indicata in Polizza ed appartenente ad uno dei seguenti settori:</p> <p>ARTIGIANATO/INDUSTRIA: produzione, riparazione, manutenzione di beni strumentali o di consumo, compresi eventuali depositi accessori per la commercializzazione degli stessi, reparti di confezionamento e/o imballaggio. Sono compresi lavori di manutenzione, riparazione – sia presso la sede dell'Assicurato che presso terzi – e di installazione presso terzi. Sono comprese inoltre le attività di vendita o commercializzazione di prodotti all'ingrosso e al dettaglio che prevedano lavori di installazione presso terzi.</p>

COMMERCIO: attività commerciali per la vendita di Merci nonché i depositi commerciali ed in generale ogni attività di vendita o commercializzazione di prodotti all'ingrosso o al dettaglio, compresi eventuali reparti accessori di conservazione, confezionamento o imballaggio (sono esclusi i lavori di riparazione, manutenzione - sia presso la sede dell'Assicurato che presso terzi – ed installazione presso terzi). Distribuzione e/o somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande anche di propria produzione.

STUDI E AGENZIE: che svolgono attività d'ufficio in genere senza esistenza di alcuna merce, se non eventuali campionari.

SERVIZI: attività di erogazione o prestazione di servizi in genere, non riconducibili a produzione o commercio.

COOPERATIVA: Impresa, a proprietà comune, costituita da una associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni aderente alla Confederazione Cooperative Italiane - CONFCOOPERATIVE. Sono assimilate le Strutture territoriali sia Provinciali, Interprovinciali, Regionali, Consorzi e le Strutture Centrali Nazionali riconducibili alla Confederazione Cooperative Italiane - CONFCOOPERATIVE.

Sono altresì assimilate le Strutture Centrali Nazionali riconducibili ad ICCREA Holding e le Federazioni Regionali delle Banche di Credito Cooperativo.

ATTREZZATURA E ARREDAMENTO

Mobilio e arredamento compresi sopralchi, mobili d'ufficio, cancelleria, stampati, macchine di ufficio, **Apparecchiature elettroniche**, impianti non inclusi nella definizione di **Fabbricato**, casseforti, armadi di sicurezza; impianti di prevenzione e di allarme e di video sorveglianza; **Beni pregiati** purché di valore unitario non superiore a 7.500 euro.

Valori fino a 5.000 euro

È escluso quanto previsto nella definizione **Cose particolari, Valori, Preziosi e Batterie di Accumulo**; indumenti del personale dipendente che si trovino nell'ubicazione indicata in Polizza. Sono comprese anche le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal conduttore non proprietario del **Fabbricato** e quant'altro funzionalmente connesso allo svolgimento dell'attività dichiarata in **Polizza**.

AZIENDA

L'insieme dei beni che si trovano nell'area relativa all'ubicazione del **Rischio** indicata in **Polizza**, utilizzati per lo svolgimento dell'**Attività esercitata**.

BANCHI, ARMADI O MOBILI FRIGORIFERI

Contenitori per la conservazione di alimenti ove viene mantenuta una temperatura stabile.

BATTERIE DI ACCUMULO

Dispositivo in grado d'immagazzinare energia elettrica all'atto della carica, di conservarla per un tempo più o meno lungo sotto una qualche forma, per restituirla più o meno integralmente quando viene richiesta.

BENI PREGIATI

Quadri, dipinti, affreschi, tappeti, mosaici, arazzi, statue, oggetti e/o servizi di argenteria, raccolte e/o collezioni d'antichità, numismatiche, filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio o valore artistico. **Il tutto non costituente merce dell'attività dichiarata e non destinata alla vendita.**

BOMBA D'ACQUA

Le bombe d'acqua (o flash flood) sono una tipologia specifica di alluvioni di origine pluviale caratterizzate da piogge molto brevi ma di elevatissima intensità, la durata va da pochi a minuti a qualche ora. Caratterizzate da acqua che raggiunge velocità elevate e detriti (terreno, alberi, altri oggetti) che vengono portati via dalla corrente.

BRADISISMO

Lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.

CELLE FRIGORIFERE

Locali per la conservazione di alimenti, ove viene mantenuta una temperatura stabile, nelle quali la composizione dell'atmosfera è mediamente uguale quella esistente all'esterno delle celle stesse.

CONDUTTORI ESTERNI	Cavi di collegamento tra le Apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle Apparecchiature elettroniche .
CONTENUTO	È l'insieme dei seguenti beni: a) Attrezzatura e Arredamento ; b) Campionari merci intendendosi per tali gli oggetti, pertinenti all'attività svolta ed utilizzati dal Contraente /Assicurato a soli fini dimostrativi.
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l' Assicurazione sottoscrivendo la Polizza . Il Contraente e l' Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.
CONVALESCENZA	Il periodo successivo ad un Ricovero necessario per il recupero dello stato di salute compromesso da un Infortunio indennizzabile ai sensi dell' Assicurazione .
COSE (SEZIONE RCT)	Beni tangibili, ivi compresi gli animali.
COSE PARTICOLARI	Documenti anche d'archivio, disegni, registri, microfilms, fotocolors, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
DANNI CORPORALI	Morte o lesioni personali
DANNI MATERIALI	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
DANNO DIRETTO	Il danno materiale subito direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l' Assicurazione .
DANNO EMERGENTE	L'insieme dei Danni corporali e dei Danni materiali .
DURATA DELL'EVENTO	Per la copertura Terremoto : i danni da Terremoto avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento sismico valgono come un unico Sinistro ; Per la copertura Alluvione/Inondazione/Esondazione : i danni da Alluvione, Inondazione, Esondazione avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato, che ha dato luogo al Sinistro ; Per la copertura Frana/Franamento : i danni da Frana/Franamento avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato
ESPLODENTI	Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: - a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione ; - per azione meccanica o termica esplodono.
ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
ESPORTAZIONE DIRETTA	La mesa in circolazione del prodotto in un determinato mercato/territorio effettuata direttamente dall' Assicurato .
ESPORTAZIONE INDIRETTA	La mesa in circolazione del prodotto in un determinato mercato/territorio effettuata da un soggetto diverso dall' Assicurato .

FABBRICATO	<p>I locali di proprietà o in locazione all'Assicurato destinati all'esercizio dichiarato in Polizza, costituenti l'intero Fabbricato o una sua porzione, esclusa l'area, comprese opere di fondazione o interrato nonché la quota delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none">- impianti elettrici, telefonici, video-citofonici, antenne e parabole, impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria e trasporto;- ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (comprese le insegne), Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici;- recinzioni fisse e cancelli e portoni, anche azionati elettricamente;- installazioni esterne quali verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole;- dipendenze, porzioni adibite a civile abitazione, cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza;- affreschi e statue non aventi valore artistico.
FAMILIARI	<p>il coniuge o convivente more uxorio dell'Assicurato/Contraente; gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli adottivi, gli affiliati, gli affini dell'Assicurato/Contraente purché conviventi e risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di Famiglia"; i minori in affidamento, nonché i figli dell'Assicurato fiscalmente a carico dello stesso anche se non conviventi/residenti stabilmente nel Nucleo Familiare assicurato.</p>
FENOMENO ELETTRICO	<p>Sono manifestazioni di Fenomeno elettrico:</p> <ul style="list-style-type: none">- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;- sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
FISSI E INFISSI	<p>Manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (ad esempio porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.</p>
FRANAMENTO	<p>Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.</p>
FRANCHIGIA	<p>La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.</p>
FURTO	<p>Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.</p>
IMPIANTO FOTOVOLTAICO	<p>Sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori.</p> <p>Sono escluse le Batterie di Accumulo.</p>
IMPLOSIONE	<p>Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.</p>
INCENDIO	<p>Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.</p>

INCOMBUSTIBILITÀ	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO	La somma dovuta da BCC Assicurazioni in caso di Sinistro .
INFIAMMABILI	Sostanze e prodotti non classificabili Esplodenti ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">- gas combustibili;- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
INFORTUNIO	Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
INTERMEDIARIO	Le persone fisiche o le società che hanno in carico il contratto di assicurazione, iscritte nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'Art. 109 del Codice delle assicurazioni private, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.
ISTITUTO DI CURA	La struttura sanitaria (pubblica o privata), in Italia o all'Estero, regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura: gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e per lunga degenza, le case di riposo, le strutture per la cura di malati cronici, gli istituti per la cura della persona ai fini estetici e/o dietetici.
LASTRE	Lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi), piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni. Sono comprese le Lastre costituenti insegne, anche se di materiale plastico rigido, anche poste all'esterno dei Fabbricati purché nell'area di pertinenza dell' Azienda , a condizione che siano stabilmente impiantate in apposite installazioni. Sono escluse le Lastre oggetto di compravendita, i lucernari e le Lastre aventi valore artistico e/o d'antiquariato.
LIMITE DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO	L'importo massimo che BCC Assicurazioni si impegna a corrispondere in caso di Sinistro .
LOCALI (SETTORE FURTO E RAPINA)	I locali tra loro comunicanti occupati dal Contraente/Assicurato formanti l'intera area di un Fabbricato , o parte di essa, ubicato come indicato in Polizza . Si intendono comprese le dipendenze dell' Azienda , anche separate purché facenti parte della stessa area di pertinenza, ad eccezione dell'eventuale deposito di riserva, se dichiarato nella scheda di Polizza .
LUCRO CESSANTE	Lesione al patrimonio del danneggiato che non si è ancora determinata, ma che si ritiene si determinerà in futuro a seguito di un comportamento illegittimo del danneggiante e che si tradurrà non già in una perdita nel patrimonio del creditore, quanto piuttosto in un mancato guadagno per quest'ultimo.

MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO	<p>Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, traino e trasporto (esclusi quelli iscritti al P.R.A.), pesa, mobilio e arredamento dell'Azienda compresi soppalchi, mobili d'ufficio, cancelleria, stampati, macchine di ufficio, Apparecchiature elettroniche (come da definizione), impianti non inclusi nella definizione di Fabbricato, silos, serbatoi, casseforti, armadi di sicurezza; impianti di prevenzione e di allarme e di video sorveglianza, le vetrinette esterne e i distributori Self Service.</p> <p>Beni pregiati purché di valore unitario non superiore a € 7.500,00.</p> <p>Valori fino a 5.000 euro</p> <p>È escluso quanto previsto nella definizione di Cose particolari e Batterie di Accumulo; indumenti del personale dipendente che si trovino nell'ubicazione indicata in Polizza.</p> <p>Sono comprese anche le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal conduttore non proprietario del Fabbricato e quant'altro funzionalmente connesso allo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza.</p>
MANTO DI COPERTURA DEL TETTO	<p>L'elemento di tenuta ossia lo strato più esterno della copertura, impermeabile e resistente alle sollecitazioni chimiche, fisiche e meccaniche.</p>
MASSIMALE	<p>Il massimo esborso di BCC Assicurazioni per:</p> <ul style="list-style-type: none">- Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) per Sinistro indennizzabile.- Responsabilità civile prodotti per Sinistro indennizzabile, Sinistro in serie e per anno assicurativo.
MERCI	<p>Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'attività aziendale semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, Infiammabili e Merci speciali nei quantitativi tollerati, oggetti di carattere promozionale. Sono esclusi Preziosi, Valori e Beni pregiati. Si considerano Merci anche i veicoli iscritti al P.R.A. ricoverati presso l'Azienda per vendita, riparazione, manutenzione e/o trasformazione, nonché quelli in semplice deposito presso le autorimesse, nonché le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione.</p>
MERCI SPECIALI	<p>Si intendono Merci speciali:</p> <ul style="list-style-type: none">- celluloidi (grezza ed oggetti di);- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;- espansite;- materie plastiche espanse o alveolari;- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili. <p>I materiali di cui sopra non vengono considerati come Merci speciali quando costituiscono confezione delle Merci dell'Azienda.</p> <p>Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.</p>
MESSA IN CIRCOLAZIONE	<p>Quando il prodotto è consegnato - anche in visione o prova - all'acquirente, all'utilizzatore od a un ausiliario di questi. La consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente/utilizzatore è parificata alla messaggio in circolazione.</p>
MEZZI DI CUSTODIA	<p>Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore.</p> <p>I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.</p>
MURATORI	<p>lavori di manutenzione e/o ristrutturazione eseguiti all'interno di Fabbricati civili e commerciali o nelle aree di pertinenza, inclusa demolizione e rifacimento di parti murarie non portanti, posa in opera di rivestimenti, tinteggiatura e/o stuccatura, anche con l'utilizzo di piccoli ponteggi mobili e/o scale per altezze fino a 5 mt.</p>
PANNELLI SOLARI TERMICI	<p>Impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio di accumulo dell'acqua calda, dai collegamenti idraulici ed elettrici.</p>

PERDITE PATRIMONIALI	le somme che l' Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni a terzi, nonché le spese di difesa ad essi inerenti.
POLIZZA	Il documento che prova l' Assicurazione .
PREMIO	Somma dovuta dal Contraente a BCC Assicurazioni a titolo di corrispettivo per la prestazione pattuita.
PRESTAZIONI (ASSISTENZA)	L'Assistenza da erogarsi in natura da parte dell'Impresa tramite la Blue Assistance , nel momento del bisogno.
PREZIOSI	Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	Forma di Assicurazione per la quale BCC Assicurazioni, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l'applicazione della regola proporzionale.
PRODOTTO	Ogni bene mobile anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. Sono esclusi da tale definizione i prodotti agricoli del suolo e quelli dall'allevamento, della pesca e della caccia che non abbiano subito trasformazioni.
PRODOTTO DIFETTOSO	Il prodotto che non offre la sicurezza legittimamente attesa tenendo conto di tutte le circostanze circa le sue caratteristiche palesi, le istruzioni ed avvertenze fornite, l'uso a cui può essere destinato, il tempo in cui è stato messo in circolazione.
PRODUTTORE - FORNITORE	È considerato Produttore/Fornitore responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto: <ul style="list-style-type: none">- il fabbricante del prodotto finito, di una sua componente e di una materia prima;- per i prodotti agricoli del suolo e per quelli della pesca e dalla caccia chi li abbia sottoposti a trasformazione;- chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione;- chiunque, esercitando un'attività commerciale, importi nella Comunità Europea un prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione, e chiunque si presenti come importatore nella Comunità Europea apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione;- quando il Produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità del Produttore, il Fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato, l'identità e il domicilio del Produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
PROGRAMMI STANDARD IN LICENZA D'USO	Le sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente o l' Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
QUESTIONARIO (RC PRODOTTI)	Il documento, sottoscritto dal Contraente/Assicurato , necessario ad individuare i prodotti dell' Assicurato per determinare le condizioni di assicurabilità, e che forma parte integrante della Polizza .
RAPINA	Sottrazione di beni e Valori mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
REGOLA PROPORZIONALE	Nelle assicurazioni a Valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata in Polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto all'Art. 1907 del C.C., qualora dalle stime fatte al momento del Sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l' Indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RICOVERO	La degenza/permanenza ininterrotta, comportante pernottamento, in un Istituto di cura , resa necessaria per l'esecuzione di un intervento chirurgico, oppure di accertamenti ed indagini non eseguibili in ambulatorio, sempreché comprovata da idonea documentazione sanitaria e dovuta a Infortunio indennizzabile ai sensi dell' Assicurazione .
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il Sinistro .
RITIRO (RC PRODOTTI)	L'invito da parte dell' Assicurato e/o da parte dell'Autorità Competente ai distributori, consumatori o altri detentori di prodotti di restituire - presso lo stabilimento del fabbricante e/o presso i distributori e/o presso altri punti di raccolta indicati dall' Assicurato o dall'Autorità Competente - i prodotti assicurati o i prodotti che a loro volta, contengono prodotti dell' Assicurato , a causa di difetti accertati o presenti in base a circostanze oggettivamente constatabili, sempre allo scopo di evitare danni a persone e/o cose; viene parificata a Ritiro anche la comunicazione a distributori o altri detentori di prodotti, per verificare se i prodotti assicurati hanno i difetti sopra indicati.
SCIPPO	Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPERTO	La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell' Assicurato .
SCOPPIO	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione . Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati Scoppio .
SERRE	Impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di fiori e piante in genere, con strutture portanti in ferro e/o cemento armato e la copertura in vetro.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l' Assicurazione .
SINISTRO (RC PRODOTTI)	La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l' Assicurazione .
SINISTRO IN SERIE (RC PRODOTTI)	Una pluralità di richieste di risarcimento di danni originate da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti che, per gli effetti dell' Assicurazione , sono considerate un unico Sinistro .
SOLAIO	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
SUPPORTO DATI	Materiale intercambiabile per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle Apparecchiature elettroniche .
TERREMOTO	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.
TERRORISMO	Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa.
TETTO	L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.
TRATTAMENTO	Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

VALORE A NUOVO	Per Fabbricato e Rischio locativo: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; Per Macchinario, Attrezzature ed arredamento : il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
VALORE INTERO	Forma di Assicurazione che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del Sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, BCC Assicurazioni risponde del danno in proporzione, così come previsto all'Art. 1907 del C.C.
VALORI	Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore.
VETRO ANTIFONDAMENTO	Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6mm, oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com